

## GIÒIA TAURO Il presidente degli industriali incontrerà Toninelli: «Basta guardare»

# Imprenditori reggini nella Mct

Top secret i nomi, ma una cordata assistita da Nucera, vuole acquisire le quote

di MICHELE ALBANESE  
**GIÒIA TAURO** - Chi siano non si sa, ma sembra che un gruppo di imprenditori reggini assistiti dal Presidente di Confindustria Giuseppe Nucera abbia presentato all'amministratore di Contship Italia Spa (nemmeno a chi non si sa; alla Presidente Battistello o al Vice Presidente Grasso) formale offerta di acquisto di quote di Mct che gestisce il Terminali Gioia Tauro. La richiesta sarebbe stata ufficialmente inoltrata ieri domenica mattina. La notizia, in se era già nota perché Nucera quando Toninelli era tornato a Gioia Tauro si era fatto ricevere e gli aveva presentato due richieste: la possibile presenza nell'asset societario di Mct di imprenditori reggini e la nomina di un Presidente calabrese al vertice del Sistema Portuale di Gioia Tauro. In una nota ufficialmente vergata da Assindustria Reggio Calabria Nucera ha fatto sapere che aveva informato di questa sua idea o di questo suo mandato di rappresentanza anche il Vice Presidente della Regione Calabria Francesco Russo, il quale avrebbe risposto che «seguirà con attenzione il percorso morale» di questa sua idea. Anzi sembrerebbe che Nucera avesse anche avanzato l'idea alla Regione di fare investimenti su questa operazione. Idea dalla quale sarebbero arrivate distanze di vedute a 360 gradi. Insomma, da quanto viene annunciato, sembra che il presidente di Confindustria reggina sia al centro di trattative ad altissimo livello di interlocuzione istituzionale e politico-industriale. Ovviamente nella sola veste di promoter degli interessi degli industriali reggini visto che per statuto Confindustria non può partecipare direttamente anche attraverso le sue articolazioni territoriali a partnership che prevedono dividendi o utili. Ma lui va



Giuseppe Nucera

diritto per la sua strada nonostante le differenze di vedute anche con il suo interlocutore calabrese Natale Mazzuca. «Non possiamo assistere passivamente alle strategie che interessano il futuro della più grande infrastruttura del Mediterraneo» ha detto ieri Nucera. «È un'esigenza legittima - esclama il presidente reggino di Confindustria che - specifica - va oltre l'investimento in sé e vuole essere una pietra miliare nel nostro futuro dell'imprenditoria reggina». Poi chiarisce a scanso di equivoci qual è il suo mandato di rappresentanza: «La nostra è un'iniziativa amichevole e di affiancamento a chi investenel nostro territorio». Quindi per ripiegare, ci sarebbero imprenditori reggini pronti ad investire una montagna di soldi per entrare nella gestione di Mct contesa non da un piccolo artigiano edile della provincia, ma da colossi dello

shipping mondiale come Contship Italia o Msc, pronti a giocarsi una partita che vale decine di milioni di euro. Viene difficile immaginare che possano esserci, «imprenditori reggini» capaci di investire cifre a 7 cifre, in un'operazione come quella in corso, ma forse Nucera che sicuramente conoscerà i nomi potrebbe cominciare a farli se non altro per rendere noti chi siano questi «magnati in salsa nostrana» che sarebbero pronti a portare i loro soldi e soprattutto il loro «sapere» o i loro rapporti in un complicatissimo settore come quello dei trasporti marittimi globali che vanno dal Far East alle Americhe, fino a Panama, o al Nord Europa e a contribuire ad aumentare i volumi dello scalo. Ci tiene tanto Nucera in questa sua «amichevole» battaglia per salvare il porto di Gioia Tauro e chiede appoggi alla Regione Calabria

## LOCRI Il deputato Cannizzaro: «Questa struttura sarà da esempio per tutto il Paese»

# Videosorveglianza contro gli abusi

Realizzata in un nuovo asilo nido pubblico, in attesa della legge in materia

**LOCRI (Rc)** - Un asiloneido già dotato di un sistema interno di videosorveglianza in vista dell'approvazione della legge che dovrebbe dare il via libera a strumenti del genere per garantire la tutela dei minori. È quello inaugurato stamani nel quartiere Moschetti di Locri, in una vecchia struttura scolastica da anni chiusa e ristrutturata con un finanziamento del Protocollo Forever. La struttura verrà completata nei prossimi mesi con la realizzazione di un impianto polivalente coperto. Alla cerimonia oltre al sindaco Giovanni Calabrese e tutta l'Ammin-

istrazione comunale hanno preso parte il vescovo, mons. Francesco Oliva, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, i referenti della cooperativa che gestiranno il servizio, e il personale del distretto socio sanitario. La realizzazione e la gestione del nuovo asiloneido rientra nel finanziamento dell'Ambito territoriale sud di cui Locri è comune capofila e che prevede la realizzazione di ben sei asili nido e spazio gioco che verranno realizzati in tutto il distretto socio sanitario sud che comprende i comuni fino a Palizzi. «Un altro tassello concreto - ha detto il sindaco

- nel percorso di crescita e di cambiamento della nostra città di Locri. Per ottenere un risultato è necessario credere in ciò che si fa, saperlo fare mettendo insieme una squadra di persone capaci e competenti. In merito all'impianto di videosorveglianza, Cannizzaro - che insieme alla collega di partito Annagrazia Calabria, ha presentato una proposta di legge affinché siano introdotti sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili - ha parlato di Locri come di un esempio positivo per l'Italia.



Francesco Cannizzaro

### Segue dalla pagina precedente

Presentazione offerta entro ora 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all'indirizzo PEC offertapp.dgs@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Massaroca Mariangela tel. 095213735  
**RGE 33/2018** - G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto 1: Isola di Capo Rizzuto (KR), Via Crotona 80, Mezzogiorno a piano terra di un fabbricato di maggiore consistenza, di mq. 44, con un unico locale all'interno del quale sono ubicati un bagno ed un ripostiglio. Prezzo base Euro 18.630,00. Offerta minima Euro 12.510,00. Lotto 2: Isola di Capo Rizzuto (KR), Via Crotona 80, Appartamento di mq. 58,60 al p. primo di un fabbricato di maggiore consistenza con soggiorno-cucina, n. 2 camere da letto e bagno. Prezzo base Euro 22.654,00. Offerta minima Euro 17.140,50. Lotto 3: Isola di Capo Rizzuto (KR), Via Crotona 80, Appartamento di mq. 63,00 al p. secondo piano di fabbricato di maggiore consistenza con soggiorno, 2 camere, 2 bagni, ripostiglio e bagno. Prezzo base Euro 24.500,00. Offerta minima Euro 18.427,50. Vendita senza incanto 24/06/2019 ore 16:00 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotona (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerta entro ora 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all'indirizzo PEC offertapp.dgs@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Ferraro Francesco tel. 095226331  
**RGE 18/2016** - G.E. Dott. Agostini Emmanuela Lotto 1: Isola di Capo Rizzuto (KR), loc. Anastasi, Villino di mq. 371,18 con corteo di pertinenza al piano terra, con ingresso, n. 2 disimpegni, scottolio, soggiorno, cucina, n. 3 camere da letto, n. 3 bagni, ripostiglio e lavanderia; abusivo non sanabile, maggiori dettagli in

parenza Prezzo base Euro 213.180,00. Offerta minima Euro 159.855,00. Lotto 2: Isola di Capo Rizzuto (KR), loc. Anastasi, Villino di 246,82 mq con corteo di pertinenza al piano terra, con ingresso, n. 2 disimpegni, scottolio, soggiorno, cucina, n. 4 camere, n. 3 bagni, ripostiglio e lavanderia; abusivo non sanabile, maggiori dettagli in parenza Prezzo base Euro 220.720,00. Offerta minima Euro 180.540,00. Lotto 3: Isola di Capo Rizzuto (KR), loc. Anastasi, villino di 350,28 mq con corteo di pertinenza posto al piano terra con ingresso, n. 3 disimpegni, scottolio, soggiorno, cucina, n. 2 camere da letto, n. 3 bagni, ripostiglio e lavanderia; abusivo non sanabile; maggiori dettagli in parenza Prezzo base Euro 128.350,00. Offerta minima Euro 96.263,00. Lotto 4: Isola di Capo Rizzuto (KR), loc. Anastasi, terreno agricolo con casa colonica di ca. 100 mq, parte della quale priva di copertura, realizzato dall'A.R.S.S.A. annesso con il 01/09/1937 in condizione di unità edificabile Prezzo base Euro 76.437,00. Offerta minima Euro 57.365,00. Vendita senza incanto 16/05/2019 ore 16:30 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotona (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerta entro ora 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all'indirizzo PEC offertapp.dgs@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Astorino Rossana tel. 3395342015  
**RGE 57/2018** - G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Melissa (KR), Terra Melissa, Via Nazionale, appartamento al piano terra, all'interno del complesso residenziale denominato "Green Village" di mq. 55, con annesso locale deposito al seminterrato dell'edificio condominiale di mq. 63. Prezzo base Euro 47.000,00. Offerta minima Euro 35.250,00. Vendita senza incanto 17/05/2019 ore 16:00 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotona (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerta entro ora 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all'indirizzo PEC offertapp.dgs@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Bertolozzi Fabrizia tel. 3208419461

ziosi il secondo la modalità disciplinata dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Lorenzino Gasbata tel. 349723350  
**RGE 28/2015** - G.E. Dott. Agostini Emmanuela Lotto 3: Santa Severina (KR), Via Kroton 25, Appartamento di ca. mq. 155,48 uso abitazione al p. secondo di fabbricato a 3 piani ET, con zona giorno soggiorno/cucina, ripostiglio, disimpegno, 2 camere e bagno. Prezzo base Euro 77.752,70. Offerta minima Euro 58.314,53. Vendita senza incanto 20/06/2019 ore 16:00 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotona (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerta entro ora 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all'indirizzo PEC offertapp.dgs@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Bertolozzi Fabrizia tel. 3208419461  
**IMMOBILI COMMERCIALI**  
**RGE 33/2018** - G.E. Dott. Rizzuti Davide Lotto UNICO: Crotona (KR), Via Corrado Alvaro, deposito commerciale di mq. 355 circa Prezzo base Euro 291.725,62. Offerta minima Euro 186.234,22. Vendita senza incanto 09/05/2019 ore 15:30 con modalità telematica "sincrona mista" il 03-09-2018 ore 15 presso la sala aste telematiche in Crotona (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerta entro ora 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all'indirizzo PEC offertapp.dgs@giustiziacert.it secondo la modalità disciplinata dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Greco Luigi tel. 095223320

**RGE 52/2018** - G.E. Dott. Agostini Emmanuela Lotto 1: Crotone (KR), Scazzolo, Strada Statale 106 Jonica, locale adibito ad attività commerciale posta al piano terreno di un fabbricato a tre piani fuori terra di 165 mq, Prezzo base Euro 99.375,00. Offerta minima Euro 74.531,25. Vendita senza incanto 21/05/2019 ore 15:30 con modalità telematica "sincrona mista" presso la sala aste telematiche in Crotona (KR), Via Firenze 34, piano 2. Presentazione offerta entro ora 12:00 del giorno precedente la gara: ANALOGICA - in busta chiusa presso la Cancelleria del Tribunale, Via Vittorio Veneto snc; TELEMATICA - da inviare all'indirizzo PEC offertapp.dgs@giustiziacert.it secondo le modalità disciplinate dall'art. 12 co. 4 D.M. 32/2015 attraverso il software web del Ministero fruibile dal sito www.garavirtuale.it e sul portale della vendita pubblica. Info in Cancelleria, Professionista Delegato e Custode Avvocato Mastromarco Vitoria tel. 3432341693

### VENDETE TELEMATICHE

#### TERRENI E DEPOSITI

**VENDETA TELEMATICA RGE 30/2018** - LOTTO 1: GRU POTAIN MODELLO MC 63 B. Pr. base Euro 18.000,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 2: GRU AUTOMONTANTE CIBIN MOD. S20. Pr. base Euro 2.000,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 3: PONTIPEGGIO (ca. 400 mq). Pr. base Euro 4.500,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 4: RECINZIONE MODULARE (ca. 60 mt.). Pr. base Euro 600,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 5: BAGNO CHIMICO. Pr. base Euro 800,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 6: AUTOVETTURA CITROEN C3, anno 2002, 1.4 cc a gasolio km. 153.000. Pr. base Euro 1.200,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 7: N. 1 CONTAINER DA CANTIERE USO UFFICIO. Pr. base Euro 1.500,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 8: N. 1 CONTAINER DA CANTIERE USO DEPOSITO. Pr. base Euro 1.500,00 (oltre IVA se dovuta). LOTTO 9: PIANA PROPRIETA DI TERRENO EDIFICABILE IN C/RO Marina (KR), Via Gran Sasso, di ca. 970 mq, maggiori dettagli in parenza. Pr. base Euro 65.155,50. Cauzione 10% del Pr. offerto. Vendita telematica presso il portale www.construction.com a decorrere dal giorno 23/04/2019 h 12:00 per la durata di 10 giorni. Curatore Dott. Giuseppe Astorino, tel-fax 0983/633223. G.E. Dott. Davide Rizzuti.



# ■ CAPO VATICANO La situazione precipita dopo il vantaggio degli ospiti Megarissa in campo, partita sospesa Fra Capo Vaticano e Filandari finisce a botte, con invasione di campo



Un campo di calcio

di VINCENTO PRIMERANO

CAPO VATICANO - E' stato l'impeto alla fine forse troppo deciso. Un fervore che è andato oltre il semplice agonismo sportivo, superando quella linea di confine che da sempre separa il bello e tranquillo calcio da quello, invece, che non vorremmo mai vedere e/o raccontare.

Un indomito ardore di incomprensibile violenza il quale ha calpestato i dettami della sportività, manifestandosi nel suo lato più scuro e vergognoso, mostrando e facendo vivere a bambini e famiglie immagini che non dovrebbero mai esistere nel mondo dello sport.

Non ha vinto nessuno sabato scorso nel match, valido per la quindicesima giornata di terza Categoria girone F, relativo a Vibo Valentia, tra Capo Vaticano e Filandari. Un pomeriggio sportivo da dimenticare e, soprattutto, ingiustificabile qualunque possa essere stato il mo-

tivo scatenante che ha portato le due compagini a scontrarsi fisicamente in mezzo al campo, davanti probabilmente agli occhi attoniti ed impauriti di donne, ragazze e bambini che si trovavano lì per tifare parenti, mariti o fidanzati ma, soprattutto, semplicemente per tifare la propria squadra, oltre la violenza. Gli animi, a quanto pare, erano già caldi prima del match ma è durante la sfida che le cose iniziano a precipitare, quando cioè viene aggredito un calciatore

della squadra ospite (Il Filandari ndr) il quale però non reagisce preferendo continuare a giocare. A circa un'ora di gioco, poco dopo il vantaggio ospite, il fervore prende il sopravvento e si accende su un giovanissimo calciatore bianco/rosso. Da lì in poi solo momenti da annoverare nella lista nera del pallone, con azioni poco nobili conformate anche dall'invasione di campo, duran-

te gli scontri, da parte dei tifosi di casa. Impeto e istinto devono essere la prerogativa del buon agonismo sportivo ed essere limitati semplicemente a questo. Il calcio che si deve raccontare è un altro.

# ■ ENTI LOCALI Il report del Ministero dell'Interno del 2017. Respinti tutti i ricorsi

## Scioglimento dei Comuni il 57% è avvenuto in Calabria

di MASSIMO CLAUSI

COSENZA - Roba da calabresi. Almeno così appare l'istituto dello scioglimento dei consigli comunali nella relazione annuale del Ministero dell'Interno.

Il report è riferito al 2017 e i dati non lasciano spazio ad equivoci. Nel corso del 2017 in tutta Italia sono stati sciolti 21 consigli comunali. Di questi ben 12, quindi il 57% circa molto più della metà sono calabresi. In particolare sono stati sciolti i comuni di: Canolo (RC), D.P.R. 5 maggio 2017; Laureana di Borrello (RC), D.P.R. 15 maggio 2017; Bova Marina (RC), D.P.R. 15 maggio 2017; Gioia Tauro (RC), D.P.R. 15 maggio 2017; Sorbo San Basile (CZ), D.P.R. 13 giugno 2017; Cropani (CZ), D.P.R. 31 luglio 2017; Brancaleone (RC), D.P.R. 31 luglio 2017; Isola di Capo Rizzuto (KR), D.P.R. 24 novembre 2017; Marina di Gioiosa Ionica (RC), D.P.R. 24 novembre 2017; Petronà (CZ), D.P.R. 24 novembre 2017; Lamezia Terme, D.P.R. 24 novembre 2017; Cassano all'Jonio, D.P.R. 24 novembre 2017. Già questo dato, di per sé, dà un'idea della pervasività della 'ndrangheta e la sua capacità di infiltrazione nella Pubblica Amministrazione. Basti pensare che nel 2017 in Campania hanno sciolto quattro consigli comunali, mentre due a testa sono stati quelli sciolti in Sicilia e Puglia.

Dicevamo che già questi dati bastano per capire l'ampiezza del fenomeno. Ma nella relazione del Ministero dell'Interno c'è di più. Fra i comuni sciolti nel 2017 figura infatti il paese di Peppone e don Camillo, Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Il paese, si legge nella relazione del Ministero, ha rappresentato il settimo caso di provvedimento dissolutivo di un consiglio comunale del

nord Italia ed evidenzia un trend in crescita nel nord del Paese circa la localizzazione dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata nel tessuto politico dei comuni.

«D'altra parte - si legge ancora nella relazione - le indagini giudiziarie hanno accertato la delocalizzazione/colonizzazione mafiosa, confermando la presenza invasiva della criminalità organizzata nel nord Italia, caratterizzata da una penetrante capacità di infiltrazione, soprattutto della 'ndrangheta, nell'economia legale di comuni anche di piccole e medie dimensioni. Infatti, oltre ai territori di origine, che costituiscono il tratto identitario della propria forza, le organizzazioni criminali sono ormai capaci di radicarsi anche in altre zone del Paese, che presentano condizioni "vantaggiose" per le consorterie criminali».

Tornando invece in Calabria la relazione ci segnala che al di là degli scioglimenti nella nostra regione hanno operato ben 38 commissioni straordinarie, di queste 18 solo in Calabria in un raggio d'azione che ha riguardato 194.180 abitanti. Le commissioni, come detto, hanno sciolto dodici comuni. In un solo caso, per il Comune di Corigliano calabro (oggi fuso con la città di Rossano) le conclusioni dichiarando



La sede del Ministero dell'Interno

l'insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. Per gli altri comuni invece è stata richiesta una proroga delle attività di accesso, come ad esempio per Tropea in provincia di Vibo.

Qui entrano nell'aspetto forse più interessante del problema ovvero i ricorsi contro gli scioglimenti dei Comuni. Sono otto gli amministratori che hanno presentato ricorso contro il decreto di scioglimento. Nel 2017, però, tutti i ricorrenti hanno perso in giudizio: 5 hanno perso davanti al consiglio di stato, mentre 3 innanzi al Tar Lazio.

Il dato però non è molto rilevante perché quello da considerare sono le prescrizioni di legge che nel caso della norma sullo scioglimento dei comuni da più parti si dice di voler modificare. Praticamente tutte le forze politiche (per restare in Calabria il Pd con Enza Bruno Bossio, il M5S con Silvia Vono e Forza Italia con la Santelli) vorrebbero modificare introducendo almeno l'elemento del contraddittorio ovvero la possibilità per le amministrazioni di opporre delle controdeduzioni al lavoro della commissione.

# ■ ROCCELLA J.

## Ritrovata statua del '700 trafugata a Caulonia

ROCCELLA IONICA (Ri) - E' stata ritrovata a Roccella Ionica la statuetta di San'Ilarione, un'opera lignea settecentesca, che era stata trafugata nell'ottobre scorso dall'omonimo Eremo situato a Caulonia, nella Locride. L'opera è stata trovata davanti al Santuario della Madonna delle Grazie, a Roccella Ionica, dentro un sacchetto di plastica. A notarla è stato un pellegrino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, dopo i rilievi, hanno provveduto a mettere al sicuro la statuetta. La notizia del ritrovamento è stata accolta con gioia in tutta la Diocesi ed in particolare da Frédéric Vermorel, l'eremita che abita nell'Eremo in cui era avvenuto il furto.

«Il recupero della statuetta di San'Ilarione è stato il commento del vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, dopo avere saputo la notizia - ci riempie di gioia». Dopo aver rivolto un plauso ai carabinieri, il vescovo ha aggiunto: «Mi auguro che la restituzione della statuetta sia espressione di un sincero pentimento da parte di chi aveva commesso il furto sacrilego. In questo tempo di quaresima rappresenta un bel gesto di speranza».

«Come chiesa - ha concluso il vescovo - non possiamo mai abbassare la guardia nel custodire e tutelare il patrimonio di arte e cultura presente nelle nostre chiese».

# ■ LAVORO L'interrogazione di Pedà che parla di trattamenti difformi «Quali garanzie per i tirocinanti?»



Giuseppe Pedà

CATANZARO - Con una nota inviata al Presidente della Giunta Regionale, Gerardo Mario Oliverio, all'Assessore al Lavoro ed al Welfare Angela Robbe ed al Presidente della III Commissione Sanità Michele Mirabello, il consigliere regionale Giuseppe Pedà ha chiesto ai vertici regionali del Lavoro e del Welfare una presa di posizione decisa rispetto alla condizione, inaccettabile, di precariato in cui si trovano oltre 4000 tirocinanti che rientrano nel bacino dei percettori di mobilità in deroga.

Rispetto a tali lavoratori, ormai da anni, sussiste lo spettro di un precariato insostenibile: una condizione che per il Consigliere Pedà affossa la possibilità di rilancio delle politiche del lavoro in Calabria.

Come evidenziato nella nota «La Re-

gione Calabria ha consentito l'attivazione di circa 4000 tirocini rivolti a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga che, offrendo un supporto prezioso a favore della collettività, presta una importante attività in varie realtà della Pubblica Amministrazione: Miur, Mibact, Ministero della Giustizia, Enti locali.

Con particolare riferimento ai tirocini attivati presso il Ministero della Giustizia, spiega Pedà, i beneficiari hanno ottenuto di svolgere un percorso di qualificazione professionale mediante la previsione di un corso di formazione obbligatoria in aula di 360 ore per il rilascio dell'attestato di qualifica di operatore amministrativo utile ai fini della valutazione dei titoli in caso di future

procedure concorsuali. Diversa è la condizione dei tirocinanti presso gli Enti locali, per i quali con Decreto Regionale n. 2085 del 20.2.2019 è stata prevista una proroga ulteriore di soli sei mesi senza però alcuna previsione in merito alla formazione sopradetta.

«In merito - continua Pedà - devo evidenziare come ragioni di equità impongono di attivare tutte le iniziative necessarie a garantire, a tutti i soggetti che rientrano in tale bacino, pari opportunità rispetto all'acquisizione dei titoli necessari per l'ingresso nel mondo del lavoro. In tal senso ritengo irrinunciabile consentire anche ai tirocinanti collocati in enti o presso soggetti diversi dagli Uffici giudiziari la possibilità di seguire i corsi di formazione necessari all'acquisizione di titoli e requisiti».

Grande Ospedale Metropolitano  
"Sancti Spirito Martelli"  
Reggio Calabria

ESTRATTO BANDO DI GARA

Con deliberazione n° 55 del 12.12.2018 si indica "procedura aperta per l'affidamento del servizio straordinario di gestione front-office del CUP per prenotazione, accettazione ed incasso del servizio di sportello con operatore e la fornitura di 2,3 casse automatiche (bottoni)".  
Mancata presentazione offerta giorno 19.4.2019 ore 12.00 a pena di esclusione.  
Vigilia dell'apertura buste 4 con possibilità di proroga per 1 anno.  
Durata dell'appalto: Anni 4 con possibilità di proroga per 1 anno.  
Cultura Appalti/Informazioni Offerta economica/termini più variazioni.  
La data apertura offerta giorno 01.02.2019 ore 10.00.  
Il Fascio di Gara, il Disegnatore di gara e il Capitolato tecnico sono reperibili sul sito www.gospeddi.it  
Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Ambrósio - Tel. 0965 137511 - Fax 0965 975137  
Data di Invio del Bando alla CEI: 06.03.2019

Il Direttore UOC  
Provvedimento Economico e Gestione Logistica  
(Avv. Angelo Rabbù)

Il Commissario Scabini  
(Avv. Victoria Pezzoli)



Per la tua pubblicità su questa testata

**PUBBLI Fast**  
CONFESSIONI PER PUBBLICITÀ

Uffici:  
Cosenza  
Catanzaro  
Reggio Calabria  
Vibo Valentia

Tel. 0984 85 40 42 - info@publifast.it

## BOVA MARINA

### Vaste aree degradate in paese inciviltà e cattiva amministrazione

A PAGINA 14

## SAN LUCA

### Klaus Davi dà il cinque a Siclari mentre punge Pd, Leu e M5S

A PAGINA 15

**ASP COMMISSARIATA** Parlano i giovani industriali e offrono la loro ricetta

# «Serve subito gestione manageriale»

## Per rompere realmente con il passato e offrire una sanità di livello ai cittadini

Lo scioglimento dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose è l'ennesimo colpo inferto ad un territorio allo stremo in cui diritti e legalità sembrano essere sempre più a rischio. E' quanto afferma il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Reggio Calabria, presieduto da Samuele Furfaro in merito alle recenti vicende che hanno interessato la sanità reggina.

"Quanto accaduto commentano i giovani imprenditori dello Stretto - certifica senza tema di smentita il fallimento di tutte le classi dirigenti che hanno gestito questo delicato e vitale settore della pubblica amministrazione e impone, con estrema urgenza, l'adozione di misure straordinarie e fortemente anticicliche. In Calabria, in particolare nella nostra provincia, il diritto alla salute non può dirsi garantito come testimoniano anche i recenti servizi televisivi di alcune emittenti nazionali in cui sono emerse, plasticamente, le condizioni pietose in cui versano alcune strutture ospedaliere. Ed è emblematico che tale drammatico scenario sia venuto alla luce solo grazie alla

stampa. Forse adesso sarà chiaro - evidenziano i giovani industriali - a tutta l'opinione pubblica nazionale cosa si cela dietro gli sconvolgenti dati sull'emigrazione sanitaria e che pongono la Calabria ai primi posti. Da imprenditori, abituati a ragionare su strategie, competenze, programmazioni e risultati, ci chiediamo se e quando qualcuno metterà sotto esame la gestione del sistema sanitario locale, in termini di risorse utilizzate, figure dirigenziali se-


«Nuova fase spartiacque col passato»

lezionate e qualità dei servizi erogati. Non siamo degli illusi e sappiamo che ciò non avverrà mai. Per questo crediamo che da ora in avanti sia lecito pretendere che la gestione commissariale straordinaria dell'Asp reggina apra una stagione di radicale e autentico cambiamento. In questi anni - ricordano i Giovani di Confindustria Reggio Calabria - abbiamo assistito a politiche di "risanamento" dei conti che nei fatti si sono tradotte solo in tagli lineari a servizi, strutture, posti letto e personale. Un modus operandi che da un lato ha acuito lo stato di grave sofferenza del sistema sanitario locale che oggi non riesce a garantire prestazioni

degne di un paese civile e, per altro verso, non ha impedito alla 'ndrangheta di allargare i propri interessi illeciti utilizzando gli uffici dell'Asp come vero e proprio centro d'affari. Ciononostante, crediamo che sia perfettamente possibile contemperare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute con un andamento economico ottimale a patto che ciò avvenga attraverso una gestione manageriale. In questo senso anche la classe imprenditoriale può svolgere un ruolo chiave, ponendo le competenze settoriali di cui dispone a supporto della fase di commissariamento. In altre parole, a poco servono figure speciali, pur qualificate e di indiscusso spes-

sore istituzionale, senza specifici profili manageriali".

Questa nuova fase, dunque, concludono i giovani industriali reggini, "può, anzi deve, segnare uno spartiacque col passato. Occorre adesso una visione strategica per un settore di straordinaria importanza non solo da un punto di vista socio-assistenziale ma anche per il rilevante indotto economico e produttivo che intorno ad esso gravita e che da anni registra lo stato di grave sofferenza di aziende, operatori e addetti del settore alle prese con mancati pagamenti, totale assenza di trasparenza amministrativa e crollo dei livelli occupazionali tra il settore pubblico e quello privato".



La riunione dei giovani industriali reggini dedicata all'Asp

ALLA luce del commissariamento dell'Azienda sanitaria provinciale e, al netto di valutazioni affrettate che non fanno bene alle discussioni accessa in città da diversi giorni, c'è da evidenziare un fatto gravissimo che per l'ennesima volta, lascia una chiazza indelebile sull'onorabilità di una città che rischia di rimanere ostaggio di logiche delinquenziali delle quali, stato e magistratura, hanno il dovere di estirpare. Ma accanto al lavoro dei commissari di affiancamento da questa incrostazione, occorre un forte intervento della magistratura affinché una volta per tutte possa accertare responsabilità e fallimenti di un sistema, evidentemente per anni, non in grado di garantire servizi sanitari adeguati ai bisogni dei cittadi-


**PAROLA AI SINDACATI** La posizione della Cisl sull'Asp  
«Occorre un forte intervento della magistratura che accerti responsabilità e fallimenti di un sistema»

ni. Accanto ad un'operazione 'verità', indispensabile ed opportuna, occorre però dar seguito ad un'azione mirata al riordino del sistema, senza incepparlo o renderlo più farraginoso rispetto ad un regime di ordinaria amministrazione, perché il tutto diventerebbe paradossale. Perché se è vero che il provvedimento del commissariamento da parte del Governo è atto ad arginare o arrestare un meccanismo preda di prepotenti e di triviali gruppi di potere che ne impediscono

il pieno e regolare sviluppo dell'attività dell'azienda provinciale, è altrettanto vero che adesso la sanità reggina attraverso un percorso 'controllato' può rendersi operativa ed efficace con tutte le alte professionalità presenti, rispetto a quelli che sono i bisogni primari dei pazienti/utenti. Su questi presupposti accogliamo positivamente ogni intervento mirato a bonificare il malaffare che pervade l'apparato pubblico, condizionando il suo servizio".

## il Gommista BARSANTI

Via Baraccone, 2 Gallina (RC)  
Tel. 0965.682525



La sicurezza è un dovere  
L'inverno chiede pneumatici perfetti

## L'ATTACCO DI FDI

### «Falcomatà due pesi e due misure: da capogruppo Pd era per dissesto»

«CIASCUN dal proprio cuore l'altrui misura». Il nostro, da sempre, batte forte per Reggio ed i reggini dalla stessa parte incondizionatamente. Non si può dire la stessa cosa per gli esponenti del Partito Democratico e del centrosinistra che, a distanza di sette anni con ruoli differenti, oggi si ritrovano pieni di imbarazzo e tensione per l'ipotesi dissesto del Comune di Reggio. Lo afferma il gruppo di Fratelli d'Italia al comune: «Li ricordiamo gli esponenti dem quando, dai banchi del consiglio comunale, dai banchi dell'allora capogruppo Giuseppe Falcomatà, oggi sindaco, invocavano il Dissesto finanziario, quale

'panacea' per ogni problema dei nostri cittadini. Ed inondavano i giornali locali e ogni mass media, convinti di poter utilizzare una problematica cittadina per i propri interessi personali. Su questa strada non ci troveranno. I tentativi del pd di personalizzare, ancora una volta un momento di assoluta criticità per Reggio, non ci troverà disposti a scendere su un terreno che non ci appartiene».

«Noi siamo diversi - continua la nota - e per storia e valori siamo e saremo sempre dalla parte di Reggio. Lo eravamo quando loro invocavano il dissesto e brindavano per lo scioglimento. Lo siamo adesso, a parti invertite.

La ruota gira ed oggi che lo stesso Pd ad amministrare con il dissesto alle porte viene a chiederci prima 'unità d'intenti' e poi, come una personalità bipolare, attacca il centrodestra con una nota schizofrenica. E' patetico il tentativo di mescolare carte ed i numeri, seguendo un copione già utilizzato negli anni scorsi. Ma questa volta le sponde sembrano deboli ed i dati parlano chiaro. La corsa ai numeri sul deficit del Comune di Reggio è chiusa da tempo. Non da noi, ma dalla storia. Certificato nel bilancio 2010 e confermato anche nel biennio commissariale che ha ratificato quel disavanzo senza dare ulteriore spazio ad interpretazioni faziose o artefatte. L'amministrazione Falcomatà è in carica da oltre quattro anni: sul suo operato il deficit del comune ha pesato per 2,5 milioni di euro annui, tanto quanto da loro stessi inserito nel piano di rientro trentennale approvato»

Il documento del Segretariato generale inchiorda i dirigenti alle proprie responsabilità

## «Decreti irregolari e privi di legittimità» La relazione che imbarazza la Regione


Richiami spesso ignorati. Lo scorso anno pubblicati 291 atti "viziati"

Antonio Ricchio

### CATANZARO

Tanta produzione ma, spesso, di poca qualità. È il preoccupante quadro che emerge dalla relazione, relativa all'ultimo semestre del 2018, redatta dal Segretariato generale e trasmessa, come previsto dalla legge, all'Organismo indipendente di valutazione della Regione Calabria, nonché al governatore e vicepresidente della Giunta. I tecnici hanno passato ai raggi xi 16.394 decreti emanati nel corso dello scorso anno. I risultati sono a dir poco sorprendenti: 2.479 atti sono stati rispediti (pari a circa il 15 per cento del totale) indietro per essere riscritti a causa di anomalie e carenze di vario genere. Un campionario di superficialità e negligenze che mette in risalto l'approccio distratto della burocrazia calabrese rispetto a provvedimenti fondamentali per la collettività. «Sovente - si legge nel report - è stato richiesto il riesame di decreti che disponevano proroghe, rinnovi, estensioni contrattuali oggettive, soggettive e temporali, affidamenti diretti anche facendo ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando o richiamando somme urgenze ed eventi imprevedibili, senza tuttavia avere a fondamento adeguata nitidezza in ordine ai presupposti legittimanti».

Le maggiori criticità riguardano i dipartimenti Ambiente, Salute, Turismo e Lavori pubblici. «Quest'ultima materia - rileva il Segretariato generale - data la sua delicatezza, richiederebbe una attenzione che possa andare



Cittadella Le sede che ospita a Catanzaro gli uffici della Regione

ben oltre i limiti della verifica formale, con l'attivazione di veri e propri controlli da parte dell'amministrazione, che ovviamente l'ufficio preposto non può, per ragioni connesse ai carichi di lavoro e alla modalità diffusa con cui è stato concepito il controllo del settore

**Le maggiori criticità sono riconducibili ai dipartimenti Infrastrutture, Lavoro e Tutela della Salute**

(che, si rammenta riguarda tutti i provvedimenti regionali) in alcun modo svolgere».

Ma è nelle conclusioni della relazione che arrivano i richiami più severi per i vertici delle strutture amministrative della Cittadella. «Non è d'aiuto - scrive l'Ufficio che ha redatto la relazione - la non perfetta conformità dei provvedimenti esaminati alla struttura degli atti amministrativi, che rende particolarmente gravosa ed impegnativa la lettura degli stessi; i decreti più ostici, sotto questo profilo, sono quelli dei dipartimenti Infrastrutture e Lavoro, spesso intrisi di lunghi-

simi riferimenti non pertinenti e non più attuali. Ma parimenti ostici risultano altri decreti, ad esempio quelli del dipartimento Tutela della Salute, che sovente si presentano, oltre che intrisi di riferimenti non attuali, talmente scarni da non offrire quel minimo di elementi necessari alla comprensione dei medesimi». Peraltro, si riscontra dalla relazione, su 1.357 decreti restituiti per irregolarità nel secondo semestre 2018, ben 291 sono stati reiterati senza modifiche dai dirigenti che li avevano adottati.

Di fronte a una tale situazione, quali potrebbero essere i rimedi giusti? Sebbene la situazione sia migliorata, attraverso l'inserimento nel settore di un ulteriore funzionario dal mese di ottobre 2018, «la presenza di tre funzionari - scrive ancora l'Ufficio - anche alla luce della digitalizzazione degli atti, è comunque insufficiente per garantire un controllo tempestivo e significativo». Viene, inoltre, rinnovato l'appello a costituire una commissione interna per la verifica a campione della regolarità, legittimità e correttezza dei decreti emanati.

Infine, un richiamo che suona come una bocciatura anche per la classe politica: «Il controllo dell'Oiv, però, non è mai stato attuato dai regolamenti regionali, per come previsto dalla legge, ed è stato, tra l'altro, abrogato da una legge del 2014, che ha lasciato inspiegabilmente in capo alla segreteria di Giunta regionale l'obbligo di redigere la presente relazione con cadenza semestrale all'Oiv, pur avendo sottratto a quest'ultimo la fase collaborativa dei controlli interni».

L'associazione a tutela dei consumatori pubblica un report sui camici bianchi catanzaresi



## MADE IN ITALY IL PREZIOSO GIACIMENTO DIMENTICATO: LE IMPRESE

di **Ferruccio de Bortoli,**  
**Francesca Gambarini,**  
**Raffaella Polato e Nicola Saldutti**  
2, 12

# IMPRESE

Nel 2018 il «private capital» ha investito 10 miliardi, un record  
Eppure sono sempre troppe le aziende di taglia piccola o media  
escluse da questo circuito alternativo di risorse  
Spesso sono le famiglie alla guida che hanno paura  
Ecco che cosa bisognerebbe fare per coltivare la fiducia

## CAPITALI CORAGGIOSI MA SELETTIVI E C'È CHI RESTA SEMPRE AL PALO

di **Ferruccio de Bortoli**

**S**e dovessimo giudicare la salute dell'economia italiana dall'andamento del *private capital* — ovvero delle forme di finanziamento non bancario delle imprese — dovremmo concludere che viviamo nel migliore dei mondi possibile. Il 2018 è stato un anno record, secondo i dati Aifi, l'associazione che raggruppa gli operatori di *venture capital*, *private equity* e *private debt*, di cui è presidente Innocenzo Cipolletta. E, per la prima volta nel 2018, i fondi pensione e le casse di previdenza sono stati al primo posto tra gli investitori, coprendo il 24 per cento della raccolta, ammontata a 3,6 miliardi. Il totale, comprendendo i fondi assicurati dagli operatori esteri, sfiora i 7,4 miliardi. Gli investimenti da parte di 136 operatori hanno toccato i 10 miliardi. Ma nel contempo sono state vendute partecipazioni per un controvalore di 5,5 miliardi. Erano state acquisite per 2,7.

### Way out

Queste ultime cifre sono significative per dare l'ordine di grandezza dei guadagni realizzati. L'investimento è raddoppiato in pochi anni. Sono stati bravi i ragazzi del *private equity*: hanno scelto le aziende migliori. Forse (eufemismo) le hanno stressate un po'. Certo le hanno fatte crescere, aiutate a internazionalizzarsi. A risolvere, o quantomeno ad affrontare, il complesso rapporto tra proprietà e dirigen-

za. L'ansia della cosiddetta *way out* però non sempre ha giovato e giova. Multipli generosi che arrivano, in qualche caso anche a 13-14 volte l'ebitda, il margine operativo lordo, spingono gli imprenditori a cogliere l'occasione per vendere. O per liquidare utilmente soci scomodi. «La verità è che esistono due forme diverse di *private equity* - dice Jody Vender, tra i pionieri in Italia della finanza alternativa - quella che porta capitale per lo sviluppo alle aziende e quella che, attraverso operazioni di *buyout*, investe solo sul mercato secondario. Quest'ultima va solo a beneficio della proprietà che vende, famiglie o operatori del settore. Anche se non si può negare che una gestione più manageriale e meno padronale può migliorare le performance aziendali anche con acquisizioni che spesso gli imprendi-

tori hanno timore a concludere». Le società appetibili sono quelle più remunerative o innovative. Con promettenti prospettive di crescita. E margini generalmente a due cifre. Luigi Abete, presidente di Febaf, la Federazione delle banche, assicurazioni e finanza, intervenendo al convegno annuale dell'Aifi, si è posto una domanda. «Ma alle al-



tre chi ci pensa?». Aziende, anche di media dimensione che, pur realizzando rendimenti tra il 7 e l'8 per cento, non suscitano l'interesse della cosiddetta finanza alternativa al canale bancario. Chi le aiuta a fare quel salto dimensionale che con il semplice credito ordinario non sarebbero in grado di compiere? È vero che molti imprenditori timorosi di perdere il controllo faticano ad avvicinarsi alla Borsa. Il successo del programma «Elite» di Piazza Affari dimostra però che vi è un fertile terreno di sperimentazione tra il mercato azionario - e anche lo stesso Aim, il segmento dedicato alle piccole e medie imprese - e il classico ricorso al credito bancario.

È un problema di strumenti, di regole e di fiscalità. Abete ha promosso, anche come presidente della Luiss Business School un programma per le cosiddette *mid cap*. Parte da una premessa. Le aziende italiane sono in media più indebitate di quelle francesi, tedesche e britanniche. I debiti

finanziari sono al 93 per cento con le banche. Con un fatturato tra 50 e 200 milioni di euro ci sono 3 mila 146 imprese. Con una media di Ebitda dell'8,7 per cento. Tra i 200 e i 500 milioni sono 473, con un margine medio dell'8,9 per cento. Sopra il mezzo miliardo sono 225 e rendono l'11 per cento.

«La finalità del nostro progetto - spiega Paolo Boccardelli, direttore della Luiss Business School - è quella di costruire dei veicoli permanenti che investano in strumenti di debito o entrino nel capitale delle medie aziende non quotate». La normativa dei Pir, i Piani individuali di risparmio, pur con tutte le incertezze e i ripensamenti, va nella stessa direzione. Consente, almeno sulla carta, di investire il 21 per cento della raccolta nelle non quotate. Il risparmio privato, favorito dallo sconto fiscale, ha nutrito però solo il mercato secondario. Alle aziende direttamente è arrivato

assai poco. In attesa delle modifiche, di cui si discute da settimane, la raccolta dei Pir si è di fatto fermata.

## Opportunità

**I Pir, i Piani individuali di risparmio, andavano nella direzione di un impegno verso le società minori. Ma ora sono bloccati**

**Per convincere gli imprenditori ad aprirsi al mercato va tolta la clausola che lascia vendere il fondo-socio se c'è un'offerta**

«Noi vogliamo semplicemente attrarre l'attenzione dei gestori del risparmio - è l'opinione di Matteo Zanetti, presidente del gruppo tecnico Credito e Finanza di **Confindustria** - sull'opportunità di investire su aziende che vanno bene ma che per ragioni di *rating* o di accantonamenti delle banche hanno difficoltà a finanziare il loro sviluppo. Si potrebbe pensare a fondi chiusi con incentivi fiscali. L'impresa ha bisogno di azionisti pazienti ai quali riconoscere però più diritti e, nel limite del possibile, una remunerazione adeguata».

L'illiquidità è un ostacolo per i gestori soprattutto per la costante valutazione dei portafogli. E ovviamente anche un pericolo che va opportunamente segnalato specie se l'investitore non è professionale ed è attratto soltanto, come è accaduto per il debutto dei Pir, dallo sconto fiscale. «Il progetto per le *mid cap* - aggiunge Boccardelli - non si

limita a garantire alle imprese un capitale per lo sviluppo ma anche ad assisterle sul piano della consulenza, dei servizi di accompagnamento, della formazione». Oggi, per esempio, le grandi società di consulenza escludono le aziende di taglia più contenuta dal raggio della loro azione. Troppo piccole, non ne vale la pena. Le alternative non

sono sempre le migliori, anzi. Lo sconto sul valore di ingresso verrebbe in parte compensato con meccanismi di partecipazione dell'imprenditore alla creazione di valore ottenuta con l'impegno del fondo. Ma l'aspetto che può essere decisivo per convincere timorose famiglie proprietarie ad aprire il loro capitale sta nell'eliminazione della cosiddetta clausola di *drag along*, di trascinamento.

Il fondo se ha una buona offerta, vende. L'imprenditore ha la sola possibilità di ricomparsi la quota. Un disincentivo molto forte perché dà la sensazione che nel momento in cui si accetta un socio così felicemente liquido ed esigente, l'azienda è già di altri. Lo sviluppo è fatto di capitali ma anche di fiducia e patti chiari che spesso non lo sono per niente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:1-3%,2-52%,3-17%



## **Aifi**

Innocenzo Cipolletta,  
presidente  
dell'associazione



## **Luiss**

Paolo Boccardelli,  
direttore della Luiss  
Business School



Peso:1-3%,2-52%,3-17%

**Lettera  
dall'industria****Irpef rotta, proviamo con la vera flat tax?**di **Lorena Scaperrotta \***

**D**opo la conferma della recessione tecnica per l'Italia, i conti pubblici non sembrano lasciare spazi di manovra. Occorre concentrarsi su pochi interventi anti-ciclici per agevolare il recupero del Pil, ma soprattutto su misure che rendano più efficiente il Sistema Paese. Tra queste, la riforma del sistema fiscale appare una priorità. A partire dall'Irpef, che riflette in sé molte criticità. Il suo peso sul totale delle entrate tributarie è del 28% nel 2017 contro il 22,9% nella media Eurozona. Alle aliquote nominali si affianca un sempre più complesso sistema di spese fiscali (ben 121 nel 2018). È tra le imposte più evase, derivazione diretta dell'eccessiva complessità, e ciò ne riduce l'efficacia redistributiva oltre a distogliere ingenti somme dalle casse dello Stato (38,5 miliardi nel 2015). Ma, soprattutto, l'Irpef è ormai un'imposta irrazionale e sempre meno progressiva, tanto che sembra aver perso il principio della solidarietà su cui fu fondata.

L'aggrovigliato intreccio tra aliquote nominali e scaglioni, deduzioni e detrazioni, addizionali, ma anche bonus, determina condizioni paradossali per cui aliquote medie diverse si applicano tra contribuenti con lo stesso reddito ma lavoro differente. Andamenti contraddittori e irrazionali dell'imposta si evidenziano anche lungo la scala dei redditi. In prossimità della fine della no tax area e dei cambi di scaglione, si può osservare un «sali e scendi» repentino delle aliquote marginali effettive. Al superamento della soglia di esenzione, e per effetto delle addizionali locali, è possibile registrare aliquote oltre il 100%; un vero e proprio disincentivo al lavoro, visto che il guadagno aggiuntivo verrebbe completamente eroso dalle imposte. Tutte queste criticità hanno effetti negativi sulla crescita: influiscono negativamente sull'offerta di lavoro, alterano le scelte di consumo e investimento, redistribuiscono il reddito in modo non soddisfacente, determinano una pressione fiscale eccessiva su

chi le imposte le paga, minano il rapporto tra cittadini e Stato. L'Irpef è dunque un'imposta che non funziona più. L'introduzione di una flat tax potrebbe andare nella direzione di risolvere tali questioni, nonostante le criticità dal punto di vista distributivo: potrebbe semplificare il sistema, ridurre i costi di adempimento, far aumentare la compliance fiscale. Ma la flat tax è in grado di generare effetti positivi sulla crescita economica? Questo dipende da come si disegna, in concreto, e con quale gradualità la si fa entrare in vigore. Sarà importante tenerne conto nella prossima stesura del Documento di economia e finanza (Def).

\* **Centro Studi Confindustria**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 20%

## IL PIANO CRESCITA E LA CAMPAGNA ELETTORALE PERMANENTE

di FRANCESCO GIORGINO

**T**ra meno di un mese il Governo dovrà presentare il Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2020. L'occasione dovrebbe essere utile per comprendere quali siano gli indirizzi di politica economica per l'anno prossimo. Raramente, almeno nell'ultimo periodo, gli esecutivi sono stati chiari in occasione del varo del Def. Usiamo allora il condizionale, poi

ché è probabile che anche in questa circostanza non si riesca ad ottenere indicazioni certe. E ciò a maggior ragione se consideriamo i non pochi elementi divisivi esistenti tra Cinque Stelle e Lega e se ci soffermiamo sulla straordinaria concentrazione di appuntamenti elettorali di questi mesi. Circostanza che, si sa, tende ad enfatizzare il primato degli aspetti comunicativi su quelli più politici.

SEGUE A PAGINA 13 >>

# Il piano crescita e la campagna...

>> CONTINUA DALLA PRIMA

**S**i tratta di una sequenza ininterrotta di elezioni: dalle regionali in Abruzzo a quelle in Sardegna, Basilicata e Piemonte, fino ad arrivare alle europee che costituiscono la cartina di tornasole per comprendere gran parte delle dinamiche interne ed esterne alla maggioranza.

Il quadro si rende ancor più complesso nel momento in cui si prende in esame l'incertezza che accompagna le previsioni macro-economiche per il secondo semestre del 2019. Dopo la fase recessiva si potrà far affidamento su quegli elementi positivi in grado di segnare una (pur leggera) inversione di tendenza? Com'è noto il Governo deve trovare ventitre miliardi per evitare che scatti la clausola di salvaguardia. Ventitre miliardi per scongiurare aumenti dell'Iva. Pesano le incertezze dovute alla situazione internazionale: dalla guerra commerciale tra Usa e Cina (che intreccia le vicende dell'Europa e del nostro Paese non solo sul presupposto della rilevanza di ragioni geo-economiche, ma anche di condizionamenti di natura geo-politica) alla condizione connotante realtà commerciali di grande interesse per l'Italia. Realtà che rappresentano mercati di destinazione per le nostre imprese. Rinviare la segnalazione dei contenuti della prossima manovra economica, sia pur a grandi linee, potrebbe mettere l'Italia in condizione di subire attacchi speculativi durante l'estate.

È per questo motivo che il Ministro dell'Economia Tria ha elaborato un piano per evitare misure correttive e provare così a rilanciare il Pil, favorendo le condizioni perché vi siano maggiore crescita e sviluppo. Una scelta più che opportuna, atteso che se a distanza di mesi è ancora controversa la valutazione degli effetti sull'economia italiana del decreto dignità, non è certo possibile quantificare nel dettaglio il contributo che possono dare all'obiettivo del contrasto alla recessione (oltre che alle disuguaglianze sociali e alla

povertà) le due misure identitarie della maggioranza, ovvero reddito di cittadinanza e quota cento.

Il decreto per la crescita, così come concepito a via XX Settembre, prevede tra l'altro misure fiscali in favore delle imprese e rilancio di investimenti, privati e pubblici. Misure che vanno approvate prima del Def se si vogliono contenere le conseguenze negative di questa situazione. Mercoledì dal Consiglio dei Ministri dovrebbero arrivare indicazioni più precise al riguardo. Ciò che si sa è che, al momento, non vi è unanimità di vedute neanche sul ricorso alla decretazione d'urgenza. Salvini sente la pressione di chi, specie al Nord, invita il Governo al varo di provvedimenti sistemici, strutturati, ampi. La Lega punta ad introdurre nella prossima legge di bilancio una sorta di flat tax familiare. L'aliquota unica del 15% in questo modo verrebbe applicata al reddito familiare se e quando essa non superi i cinquantamila euro. Un'operazione che, tuttavia, ha bisogno di coperture finanziarie per dodici miliardi. Di Maio, specie dopo le polemiche legate alla vicenda della Tav, punta soprattutto al cosiddetto "sblocca cantieri" per dimostrare, alla vigilia dei prossimi appuntamenti elettorali, che dai Cinque Stelle non viene portata avanti solo una politica fatta di "no" o di "ni", ma anche di "si". Atteggiamento tipico di chi avverte forte il bisogno di recuperare un consenso che in parte sta andando (stando almeno ai



Peso: 1-5%, 13-29%



sondaggi) in direzione dell'alleato di Governo, in parte si orienta verso l'astensionismo e, sia pur in misura minore, verso il Pd. Partito quest'ultimo alle prese con la definizione del nuovo assetto dirigenziale e programmatico, come dimostra l'assemblea nazionale che ieri ha proclamato Zingaretti segretario e Gentiloni presidente.

In verità, va sottolineato che anche sullo "sblocca cantieri" si stanno confrontando due linee all'interno della maggioranza. Salvini vuole intervenire su tutte le opere, specie quelle più grandi, estendendo il provvedimento anche all'edilizia privata. Egli gioca la carta del commissario unico nazionale per passare con velocità dalla fase della programmazione a quella della realizzazione. I pentastellati vivono questa figura, invece, come una sorta di doppione del Ministro delle Infrastrutture. Di Maio preferisce opere singole, pic-

cole, in gran parte localizzabili al Sud e a Roma. Ci si chiede se questa logica sortirà o meno quegli effetti che si vuole produrre a livello macro-economico. Oggi a Palazzo Chigi si riuniranno i tecnici con l'intento di elaborare un testo. Il più possibile condiviso.

Tornando al decreto per la crescita, la sfida (assai ambiziosa) è quella di generare uno scossone all'economia, ma senza alcuna correzione dei conti pubblici. Correzione che, alla vigilia del voto, sarebbe a dir poco rischiosa. Dalla parte di Tria ci sono alcuni argomenti validi come, per esempio, il fatto che la spesa per interessi segua un andamento migliore del previsto e che una parte di risorse necessarie a finanziare gli investimenti, a favorire gli incentivi fiscali, ad agevolare le semplificazioni e a sbloccare gli appalti possa essere attinta dai "fondoni" di quota cento e reddito di cittadinanza,

che è improbabile vengano esauriti nel 2019.

Entrando nel dettaglio del "pacchetto sviluppo", che Tria ha inviato nel week end al premier Conte, si punta a perseguire i seguenti obiettivi: snellire le procedure per la fruizione di agevolazioni fiscali sui redditi derivati dai beni immateriali i cui costi di produzione sono sostenuti in Italia (patent box); estendere il contributo pubblico per gli investimenti delle piccole e medie imprese nel digitale (Sabatini quater); alzare la garanzia massima del Fondo centrale dei Minibond, consentendone l'attivazione anche in caso di cessione del titolo; ritornare al super-ammortamento, come sollecitato da [Confindustria](#). Che almeno venga approvato questo piano, visto che il Def sarà probabilmente generico in attesa di conoscere l'esito delle prossime scadenze elettorali.

**Francesco Giorgino**



Peso: 1-5%, 13-29%

# • professioni

**La riforma.** Conto alla rovescia per nominare entro 9 mesi i «controllori» in 140 mila imprese - Opportunità anche per legali, consulenti del lavoro e revisori

## Commercialisti alla carica dei collegi sindacali anti-crisi

**Flavia Landolfi**

**C**on l'entrata in vigore dal 16 marzo della disciplina sull'obbligo di nomina di sindaci e revisori, scatta ora il conto alla rovescia per le aziende che entro il 16 dicembre dovranno dotarsi degli organi di controllo anti-crisi. Si tratta di circa 180 mila imprese che, alla luce dei nuovi requisiti, dovranno fare i conti con la designazione degli organismi di controllo, anche se una stima di Bankitalia ha calcolato che 40 mila di queste si sono già messe in regola con gli obblighi di legge (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 marzo). A oggi quindi la domanda di nuove professionalità si aggira intorno a 140 mila unità, che interesserà prevalentemente i circa 118 mila commercialisti iscritti all'Albo.

In base alle normative possono aspirare alla carica di sindaco, avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro mentre per quella di revisore bisogna essere iscritti all'apposito registro.

### I numeri

Secondo le ultime rilevazioni, elaborate da Ungdcec (Unione nazionale giovani commercialisti ed esperti contabili) su dati Aida e Bureau Van Dijk incrociati con i numeri degli iscritti agli Ordini territoriali, è il Nord l'asso pigliatutto: qui le poltrone potenziali sono più numerose dei professionisti pronti a prendere servizio.

Come la Lombardia che, a fronte di 19.498 commercialisti, registra 46.669 imprese obbligate alla nomina di un collegio sindacale. Stessa musica in Emilia Romagna che conta 8.331 professionisti contro 17.346 aziende.

Come prevedibile il rapporto si inverte mano a mano che si scende per lo Stivale, dove lo scenario è diametralmente opposto. In Campania, per esempio, ci sono 14.243 commercialisti per 11.767 posizioni, in Calabria 4.379 professionisti e 2.142 potenziali incarichi, e così via. Ovviamente a oggi si tratta solo di stime, elaborate, per quanto riguarda le imprese, sui dati degli ultimi bilanci disponibili, cioè quelli 2017. Il volume delle poltrone, quindi, potrebbe essere più alto e di conseguenza anche le opportunità per i professionisti. Comunque sia, si tratta di una chance professionale praticamente irripetibile.

### La professione

«I commercialisti - dice Daniele Virgillito, presidente dell'Ungdcec - devono cogliere questa occasione, anche per ridisegnare la propria professionalità». Sgombriamo subito il campo: il codice della crisi di impresa ha rivisto i criteri allargando l'obbligo di vigilanza aziendale. Ma non ha modificato i requisiti di sindaco e revisore. Le nomine andranno fatte quindi tra gli

iscritti al Registro dei revisori o agli Albi di commercialisti e avvocati. Va da sé che la professione più coinvolta dagli effetti della riforma è quella dei commercialisti, che al suo interno conta una maggioranza di professionisti con il titolo di revisore.

### I nuovi compiti

E questo sulla carta, a norma di legge, insomma. Ma per affrontare la sfida dei nuovi organi di controllo secondo il codice della crisi di impresa serviranno forti competenze. «Stiamo parlando di una nuova professionalità - prosegue Virgillito - perché i compiti ai quali saranno chiamati i professionisti all'interno delle aziende sono totalmente ridisegnati». In passato il sindaco e revisore erano relegati a una funzione di controllo della governance, con poteri di intervento limitati. «Ora invece cambierà tutto: bisognerà guardare all'attività di business



Peso: 45%

plan, con nuove competenze che solo alcuni hanno - aggiunge Virgillito -. I professionisti dovranno saper analizzare i dati di mercato, conoscere le banche dati, elaborare statistiche settoriali, iniziare a fare i benchmark con il mercato e i vari competitor». Insomma una partecipazione profonda alla gestione aziendale.

**La formazione**

Per stare al passo con i nuovi compiti all'interno delle aziende, Ordini e associazioni organizzano corsi di formazione. Ungdcec da tempo propone nelle sedi territoriali giornate di studio e seminari gratuiti sulla crisi di impresa e sulla gestione aziendale.

Per una formazione più strutturata la Fondazione centro studi Unione nazionale giovani commercialisti ha già un panel di corsi di formazione su questi temi. Il training è a pagamento e i costi variano in base al numero di partecipanti.

**Il ruolo degli avvocati**


«Anche se con numeri inferiori il varo del codice della crisi di impresa e in particolare la riforma dei collegi sindacali avrà un impatto di mercato anche sulla nostra professione - dice Alberto Vermiglio, presidente dell'Aiga, Associazione italiana giovani avvocati -. È certamente uno spazio in più per i giovani, ma in questo caso il mercato

si restringerà ai colleghi esperti in diritto societario». C'è, tuttavia, un limite. «Tradizionalmente i collegi sono occupati per lo più da avvocati di chiara fama - spiega Vermiglio -, con una lunga esperienza, magari con ruoli universitari, e questo taglia parzialmente fuorila platea dei giovani». Vale però la pena provarci, dicono all'Aiga, dove per aiutare le nuove leve organizzano corsi di formazione.

**Vermiglio (Aiga):  
«I giovani avvocati  
investano  
sul futuro: cruciale  
specializzarsi»**

**I nuovi spazi regione per regione**

Il numero di sindaci e revisori dei conti che dovranno essere nominati in seguito alla riforma della crisi d'impresa  
Numero di incarichi teorici per commercialisti



Fonte: per i commercialisti Fondazione nazionale commercialisti (anno 2017) per le posizioni elaborazione Ungdcec su dati Aida - Bureau Van Dijk



Peso: 45%

## Business .professioni

**I criteri di remunerazione**

Crescono le Regioni che rispettano i parametri ma anche i tentativi di non pagare delle Pa L'Ordine degli avvocati di Roma impugnerà il bando del Mef che recluta consulenti gratuiti

# L'equo compenso resta un rompicapo

**Antonello Cherchi  
Bianca Lucia Mazzei**

La via stretta dell'equo compenso. Se da una parte si allunga la lista delle Regioni che intendono assicurare un onorario giusto a tutti i professionisti (Lazio e Molise stanno per aggiungersi a Puglia, Sicilia e Toscana), dall'altra continuano i tentativi da parte della Pa di non retribuirli adeguatamente.

Nei giorni scorsi il ministero dell'Economia ha emesso un bando per reclutare alte professionalità a titolo gratuito. E altrettanto recente è la decisione con cui il Consiglio di Stato ha dato ragione al comune di Catanzaro circa l'affidamento a costo zero di un incarico di progettazione per il quale era previsto solo il rimborso spese. Palazzo Spada ha ribaltato - per ora, però, si conosce solo il dispositivo e non le motivazioni - il verdetto emesso dal Tar Calabria, favorevole a riconoscere una giusta retribuzione al professionista.

Episodi che dimostrano la difficile vita dell'equo compenso, la regola introdotta dal Dl 148/2017 in prima battuta per tutelare gli avvocati e poi estesa a tutti i professionisti. La garanzia funziona nei confronti dei clienti con maggiore potere contrattuale (come banche, assicurazioni, grandi aziende), tenuti a prendere come riferimento i parametri fissati dai decreti ministeriali per ciascuna categoria, e anche verso gli affidamenti della pubblica amministrazione.

### Il bando gratuito

Ma ad oltre un anno dall'introduzione delle nuove regole, la situazione continua a essere complicata, come dimostra il bando dell'Economia, su cui però il Governo ha in parte fatto retromarcia. Anche perché, in base al Dl 148 la Pa deve garantire il «principio dell'equo compenso». Immediata

la presa di posizione del Cup (Comitato unitario permanente degli Ordini e Collegi professionali) e della Rete delle professioni tecniche, che ne hanno contestato l'impostazione.

Più in là si è spinto l'Ordine degli avvocati di Roma, che sta preparando un ricorso. «Impugneremo - spiega il presidente Antonino Galletti - la parte che prevede la gratuità dell'incarico. La giustificazione del ministero, che sostiene si tratti di una collaborazione istituzionale, non regge. Rapporti di quel tipo possono, infatti, instaurarsi nei confronti di un'istituzione come l'Ordine o l'università, non verso singoli professionisti».

### Le Regioni

Aumentano invece le Regioni che intervengono a tutela dei professionisti. Negli stessi giorni del «reclutamento» a costo zero da parte dell'Economia, il Lazio ha approvato all'unanimità in commissione Lavoro la proposta di legge per riconoscere l'equo compenso a tutti i professionisti, comprese le professioni non organizzate. Ora la parola passa all'aula. Anche in Molise, il Consiglio regionale ha votato un atto di indirizzo che impegna la giunta a garantire l'applicazione di un giusto onorario.

Le Regioni si stanno muovendo su due fronti: alcune hanno puntato sul rispetto dei parametri ministeriali negli affidamenti degli incarichi effettuati dalle amministrazioni regionali o dagli enti controllati, altre hanno invece subordinato il rilascio di autorizzazioni e nulla osta alla dimostrazione del pagamento da parte dei privati (e in alcuni casi anche da parte della Pa). Il Ddl del Lazio contiene entrambe le misure.

### Il bilancio

Con la norma sull'equo compenso è stato raggiunto un risultato importante, ma il lavoro non è finito. «Bisogna chiarire che la regola non vale solo per le convenzioni ma anche per i singoli incarichi», dice Vito Vannucci, membro del nucleo di monitoraggio costituito al Consiglio nazionale forense. «Alcune assicurazioni - continua Vannucci - disdicono infatti le convenzioni e puntano sugli incarichi singoli perché sostengono che in tal caso l'equo compenso non si applica».

«La regola deve riguardare tutti i committenti e non solo quelli forti - afferma Armando Zambrano, presidente dell'Ordine degli ingegneri e coordinatore della Rete delle professioni tecniche - e bisogna porre fine ai ribassi eccessivi nelle gare della Pa». «Occorrono norme di dettaglio - commenta Marina Calderone, presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro e del Cup - perché la regola nazionale è una disposizione di principio molto ampia. Purtroppo il caso del Mef non è isolato».

Più risoluto Giorgio Luchetta, consigliere nazionale dei dottori commercialisti, che auspica un ritorno alle tariffe. «Ho un cassetto pieno di segnalazioni. Non si può pensare che per far rispettare la propria dignità il professionista debba andare davanti al giudice. Io ho promosso due ricorsi contro amministrazioni provinciali che volevano retribuire un compito di revisione con 2mila euro, contro i 5mila calcolati secondo i parametri



ministeriali. Però, mi è già costato 15mila euro di spese legali. Non tutti sono disposti a spendere quei soldi».

---

## LE NORME REGIONALI

---

### Il rispetto dei parametri

In alcune Regioni (ha dato il via la Toscana, poi seguita da Sicilia, Puglia e ora dal Lazio) gli uffici e gli enti controllati devono determinare compensi e importi a base di gara sulla base dei parametri fissati dai decreti ministeriali. In Puglia, dove la regolamentazione riguardava solo gli avvocati, la giunta ha approvato un Ddl che la estende alle altre professioni.

### La garanzia dei pagamenti

Per evitare il rischio del mancato pagamento delle prestazioni professionali, alcune Regioni (fra cui Calabria, Campania, Basilicata, Piemonte e con il nuovo Ddl anche il Lazio) hanno subordinato il rilascio di autorizzazioni e nullaosta alla dimostrazione del pagamento del professionista di cui il privato (e in alcune Regioni anche la Pa) si è avvalso. Si tratta di misure che riguardano soprattutto le professioni tecniche.

---

## 5

### LE REGIONI

Sono quelle che hanno già deliberato (Toscana, Sicilia e Puglia) o quelle che si stanno per farlo (Lazio e Molise) in materia di equo compenso, richiamando espressamente l'applicazione dei parametri ministeriali



Peso: 24%

## Norme & Tributi Fisco e sentenze

### ULTIMO COMMA

## CONTRAVVENZIONI, COSTI E SPESE RESTANO DEDUCIBILI

di **Alessandro Borgoglio**

**S**ono in deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per compiere atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale; mentre nell'ipotesi di reati contravvenzionali, i costi e le spese, anche se relativi a beni e servizi direttamente utilizzati per compiere questi reati, seguono le ordinarie regole di deducibilità fiscale. E, nel caso in cui vengano contestati più reati, delitti e contravvenzioni, è necessario un accertamento di fatto sui costi per i quali si chiede la deduzione. È quanto si desume dalla sentenza della Cassazione 4578 del 15 febbraio scorso, con cui i giudici si sono espressi sulla disciplina dell'ineducibilità dei costi da reato prevista dall'articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93.

L'agenzia delle Entrate, già al-

l'indomani della riforma operata con il decreto legge 16/2012, aveva preso posizione sul punto, affermando che il legislatore ha stabilito l'ineducibilità dei costi e delle spese direttamente utilizzati solo per commettere i delitti, con la conseguenza di escludere che l'ineducibilità colpisca, come avveniva con la precedente disciplina, anche i costi direttamente utilizzati per commettere i reati contravvenzionali (circolare 32/E/2012, paragrafo 2.1; si veda anche la pronuncia della Ctr Lombardia 2148/34/15).

Nel caso esaminato dalla Cassazione e deciso con la sentenza 4578/2019, l'Agenzia aveva recuperato a tassazione i costi di costruzione di un complesso alberghiero, ritenuti in deducibili in base all'articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93, perché direttamente utilizzati per compiere reati.

Ma il contribuente ha contestato l'ineducibilità, in quanto l'avviso di accertamento e le successive difese dell'ufficio riguar-

davano unicamente il reato di lottizzazione abusiva, che, avendo natura contravvenzionale, non rientra nell'ambito di operatività dell'articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93 per cui sono in deducibili solo i costi riconducibili ad azioni delittuose.

Il Fisco, invece, sosteneva che dagli atti acquisiti al giudizio emergevano procedimenti penali non soltanto per lottizzazione abusiva, ma anche per corruzione e truffa aggravata, che, essendo delitti non colposi, sono assoggettati al regime di in deducibilità previsto dalla disciplina dei costi da reato.

La Cassazione ha stabilito che è dunque necessario un accertamento di fatto, all'esito del quale è possibile formulare un giudizio che conduca definitivamente la fattispecie in esame all'esterno dell'ambito di operatività dell'articolo 14, comma 4-bis, della legge 537/93 qualora si tratti di reato contravvenzionale come la lottizzazione abusiva, con conseguente deducibilità

dei costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa, oppure, verificata l'emersione di delitti non colposi (come corruzione e truffa aggravata) da quelle medesime condotte e riscontrata la diretta utilizzazione dei costi per il compimento di tali delitti, ne giustifichi ancora l'ineducibilità.

La Cassazione, del resto, già con l'ordinanza 24646/2018, aveva stabilito che è in deducibile il costo relativo al reclutamento di personale direttamente connesso al delitto di truffa ai danni dell'Inps, mentre con l'ordinanza 5342/2013 ha ritenuto deducibili i costi relativi ad attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi senza la necessaria autorizzazione, che integra un reato contravvenzionale.



Peso: 12%

## Lavoro Norme & Tributi

### IL CAPITOLO WELFARE

# Sostegno al reddito per i disoccupati con tetto a mille euro

**L'indennità integrale spetta a chi ha lavorato 110 giorni nell'anno precedente**

Il settore delle agenzie per il lavoro ha una lunga e consolidata tradizione di welfare bilaterale per i lavoratori somministrati: tutele aggiuntive rispetto a quelle esistenti, concordate tra le parti sociali di settore ed erogate in favore dei lavoratori tramite specifici enti bilaterali, finanziati con risorse proprie.

Questa tradizione prosegue con una misura innovativa contenuta nel recente rinnovo del Ccnl di settore: il trattamento di sostegno al reddito dei somministrati (Sar). Si tratta di una indennità di disoccupazione erogata dalla bilateralità ai soggetti che abbiano lavorato come somministrati alle dipendenze di un'agenzia per il lavoro almeno 110 giornate nei 12 mesi precedenti e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. In presenza di questi requisiti, è riconosciuto un trattamento a tantum di mille euro a carico del Fondo di solidarietà bilaterale. L'importo si riduce a 780 euro, se le giornate di lavoro sono inferiori a 110 ma uguali o superiori a 90.

Alle persone che sono in pos-

sesso dei requisiti sopra citati è infine riconosciuto il diritto di ricevere un percorso mirato di formazione e riqualificazione professionale.

Questo diritto può essere esercitato presso qualsiasi agenzia per il lavoro e si concretizza nella possibilità di ricevere servizi di orientamento, bilancio di competenze e formazione di almeno 30 ore.

L'attenzione per le tutele dei lavoratori somministrati si concretizza anche in un'altra previsione del Ccnl. Confermando una procedura già esistente negli accordi precedenti, il nuovo contratto collettivo punta a favorire la ricollocazione professionale dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro, nel caso in cui restino senza un'attività a causa della cessazione della missione in corso.

Quando si verifica questa situazione, parte un percorso di ricollocazione professionale obbligatoria della durata minima di sei mesi, durante il quale l'agenzia per il lavoro deve compiere ogni tentativo di ricollocazione della persona. Queste misure sono applicate sulla base di un pia-

no specifico concordato con i rappresentanti sindacali nell'ambito di una commissione territoriale ad hoc.

Durante tutto il periodo nel quale l'agenzia tenta la ricollocazione, il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro, ha diritto a un'indennità di disponibilità per i periodi nei quali non è in missione presso un utilizzatore.

Una volta finito il periodo di ricollocazione, si possono verificare due scenari: il lavoratore ritrova una nuova occupazione oppure la ricerca fallisce. Nel secondo caso, l'agenzia può intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e il dipendente accede al trattamento economico per la disoccupazione (Naspi) secondo le regole valide per tutti gli altri lavoratori, cui si aggiunge il Sar, se esistono i requisiti sopra ricordati.



Peso: 11%

AGENZIE PER IL LAVORO

## Somministrazione più flessibile

Più flessibilità sulla durata dei rapporti di lavoro in somministrazione nel nuovo contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il lavoro, sottoscritto il 21 dicembre 2018 ed entrato in vigore, dopo la ratifica delle organizzazioni stipulanti, da poche settimane. Il Ccnl ha introdotto regole molto originali, che limi-

tano gli effetti della stretta che era stata stabilita per il lavoro flessibile dal decreto 87/2018, conosciuto come «Dignità».

**Falasca** a pagina 25

## Lavoro Norme & Tributi

# Somministrazione fino a 48 mesi e taglio dell'anzianità nel nuovo Ccnl

**CONTRATTI COLLETTIVI**  
L'intesa siglata per il settore delle Agenzie attenua i vincoli del Dl 87/2018  
Contano per soli 12 mesi i periodi in missione svolti dal 2014 al 2018

Pagina a cura di  
**Giampiero Falasca**

Più flessibilità sulla durata dei rapporti di lavoro in somministrazione nel nuovo contratto collettivo nazionale delle Agenzie per il lavoro, sottoscritto il 21 dicembre 2018 ed entrato in vigore, dopo la ratifica delle organizzazioni stipulanti, da poche settimane. Il Ccnl ha introdotto regole molto originali, che limitano gli effetti della stretta stabilita per il lavoro flessibile dal decreto 87/2018. Il cosiddetto "decreto dignità" ha ridotto infatti da 36 a 12 mesi la durata massima del contratto a termine, tanto diretto quanto stipulato a scopo di somministrazione, lasciando un margine molto ristretto (serve una delle nuove causali) per la prosecuzione del rapporto per altri 12 mesi.

L'applicazione di questa regola avrebbe comportato un effetto molto negativo per i lavoratori somministrati che, dopo la fine del periodo transitorio previsto dal decreto 87/2018, stavano per arrivare a una delle faticose scadenze dei 12 o dei 24 mesi: questi lavoratori (e le rispettive aziende) sarebbero stati messi di fronte a un bivio secco tra assunzione a tempo indeterminato o cessazione del rapporto.

**Quanto pesano i periodi passati**  
Le parti sociali del settore hanno introdotto una regola che ha reso meno stringente questa scelta, allungando la durata massima del rapporto.

Questo risultato si ottiene "sterilizzando" le anzianità lavorative maturate prima del 1° gennaio 2019. Secondo la nuova disciplina, le anzianità maturate dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 si calcolano entro il limite massimo di 12 mesi, anche se il rapporto tra le parti ha avuto in concreto una durata maggiore. Così, per fare un esempio, se un rapporto nel periodo ha avuto una durata di 20 mesi, ai fini delle soglie del decreto 87/2018 dovrà essere computato solo un periodo figurativo di 12 mesi.

In altre parole, viene di fatto al-

lungato il periodo di lavoro che può ancora essere svolto a tempo determinato dai somministrati che hanno accumulato lunghi periodi di attività prima dell'entrata in vigore del "decreto dignità".

### Durata massima di 48 mesi

Accanto a questa misura transitoria, il nuovo Ccnl guarda anche al futuro, allungando sino a 48 mesi il periodo di durata massima del rapporto a tempo determinato che può intercorrere tra un'agenzia per il lavoro e un somministrato.

Questo limite riguarda la durata complessiva del rapporto tra il somministrato e l'agenzia per il lavoro, ma va combinato con la durata massima della missione presso lo stesso utilizzatore, che in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Così, per fare un esempio, un somministrato assunto dall'agen-



Peso: 1-2%, 25-28%



zia Alfa può lavorare sino al massimo di 24 mesi massimo presso l'utilizzatore Beta. Una volta superata questa soglia, il lavoratore può ancora lavorare alle dipendenze dell'agenzia per altri 24 mesi, ma può svolgere le nuove missioni solo presso utilizzatori differenti da Beta.

### Fino a otto proroghe

Sempre nell'ottica di rendere più agevole la prosecuzione del rapporto di lavoro del somministrato, il Ccnl incrementa il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 (sei proroghe per ogni contratto di somministrazione) ma il numero di proroghe consentite sale a otto, se il Ccnl dell'utiliz-

zatore fissa una durata massima diversa dai 24 mesi.

Sono ammesse otto proroghe anche in caso di utilizzo di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi, lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl, casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

### Flessibilità per le agenzie

L'ultimo intervento finalizzato a stimolare la continuità lavorativa riguarda la possibilità di eseguire contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di lavoratori che sono assunti alle dipendenze dell'agenzia con contratto a tempo indeterminato.

Il nuovo accordo precisa (in linea con la circolare 17/2018 del ministero del Lavoro) che questa ipotesi è del tutto lecita e, anzi, gode un beneficio importante: il limite di durata massima, previsto per i rapporti a termine ordinari, non si applica ai contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato di questa natura.

## L'ANZIANITÀ PER I SOMMINISTRATI A TEMPO

### IL NUOVO CCNL

- 1 Le anzianità tra 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018 si calcolano al massimo per 12 mesi
- 2 Le anzianità antecedenti al 1° gennaio 2014 non si calcolano
- 3 Presso lo stesso utilizzatore la durata massima è di 24 mesi
- 4 Presso diversi utilizzatori la durata massima è di 48 mesi

### LA SIMULAZIONE

La situazione di partenza	Durata residua secondo il decreto 87/2018	Durata residua applicando il Ccnl delle Agenzie per il lavoro
<p>10 mesi nel 2015</p> <p>+ 10 mesi nel 2017</p> <p>Stesso utilizzatore</p>	<p>4 mesi</p> <p>Presso lo stesso o altro utilizzatore</p>	<p>12 mesi</p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p>24 mesi</p> <p>Altro utilizzatore</p>
<p>12 mesi nel 2010</p> <p>+ 12 mesi nel 2016</p> <p>Stesso utilizzatore</p>	<p>0 mesi</p> <p>Presso lo stesso o altro utilizzatore</p>	<p>12 mesi</p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p>24 mesi</p> <p>Altro utilizzatore</p>
<p>10 mesi nel 2010</p> <p>+ 12 mesi nel 2015</p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p>+ 2 mesi nel 2019</p> <p>Stesso utilizzatore</p>	<p>0 mesi</p> <p>Presso lo stesso o altro utilizzatore</p>	<p>10 mesi</p> <p>Stesso utilizzatore</p> <p>22 mesi</p> <p>Altro utilizzatore</p>



Peso: 1-2%, 25-28%

**IL FATTO**

# Ecco le cartelle boomerang La rottamazione è a rischio

*La Consulta: sanatorie valide solo per Equitalia. Effetti possibili su milioni di tributi riscossi da altre società*

di **Antonio Signorini**

Roma

**M**ilioni di cartelle stralciate sulla base delle sanatorie varate tra il 2000 e il 2006 potrebbero tornare in vita. Ai contribuenti che hanno aderito (e che a questo punto probabilmente non se lo ricordano nemmeno più) potrebbe venire richiesto di versare tutta l'imposta dovuta. Ma potrebbero essere a rischio anche le sanatorie dell'ultimo decreto fiscale.

Non è una decisione dell'Agenzia delle entrate, che si ritroverà a gestire una situazione difficilissima, né del governo, soprattutto ora che le elezioni si avvicinano.

La nuova potenziale stangata fiscale porta la firma della Corte costituzionale, effetto collaterale di una decisione che riguarda altro. Una sentenza depositata venerdì e riportata ieri con grande evidenza dal *Sole24ore* stabilisce, in estrema sintesi, che quando una legge prevede una rottamazione e fa riferimento all'«agente della riscossione», si intende solo la vecchia Equitalia. Non le varie società scorporate in particolare quelle private alle quali molti enti locali hanno affidato la riscossione di Imu,

Ici, Tarsu e anche delle multe.

Sono più di ottanta quelle abilitate dal ministero dell'Economia e coprono aree rilevanti del Paese. Tra le principali quelle che operano in più aree come la Sogert, Soget, poi decine di società locali. Nomi conosciuti da milioni di contribuenti che si sono visti arrivare cartelle, spesso di importi molto bassi, che fino a venerdì scorso erano rottamabili e ora non più.

La sentenza (51/2019) riguarda un aspetto molto tecnico e all'apparenza poco rilevante per il contribuente. I giudici costituzionali si sono dovuti esprimere su una legge che estende al 2032 il termine entro il quale l'agente della riscossione deve comunicare ai creditori (fisco, enti locali, Inps, etc) i crediti divenuti ormai inesigibili. La domanda posta alla Consulta è se le società di riscossioni dovessero essere equiparate ad Equitalia in questa richiesta. E la risposta è no.

Gli effetti vanno oltre la legge presa in esame dalla Corte e investono direttamente i contribuenti. Compromesse, a questo punto, diverse sanatorie, tutte quelle che hanno fatto riferimento agli «agenti della riscossione».

Ci sono almeno tre rottamazioni varate tra il 2000 e il 2006, compresa la cancellazio-

ne mini cartelle sotto i mille euro prevista da una legge del 2003. Una buona parte, viene da pensare torneranno in vita. Le cartelle di importo più piccolo sono generalmente quelle che fanno riferimento a debiti con enti locali, clienti delle società di riscossione.

Ma potenzialmente ci sono guai anche per le sanatorie dell'ultimo decreto fiscale, che comprende una rottamazione delle mini cartelle, ma anche la «definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione». Seguendo alla lettera la sentenza della Corte il riferimento deve essere solo all'agenzia pubblica di riscossione, la vecchia Equitalia. Non le private.

Tutto comunque da vedere. Ieri sera sempre dal *Sole24ore* nella versione online, si faceva presente, probabilmente sulla

scorta di precisazioni dei giudici, che l'applicazione della sentenza potrebbe essere limitata al solo caso citato. Non alle sanatorie e, soprattutto, non alle rottamazioni della ultimo decreto fiscale, che potrebbe quindi essere applicato anche alle agenzie di riscossione private.

C'è da augurarselo per i contribuenti, ma anche per l'amministrazione pubblica che, soprattutto per le vecchie sanato-



Peso:34%



rie, dovrebbe organizzare operazioni molto complesse. La restituzione dei versamenti fatti dai contribuenti che hanno aderito e poi l'emissione di nuove cartelle per chiedere al contribuente tutto il dovuto. Da vedere se con gli interessi o meno.

Il tutto a fronte di entrate nulle. Per la maggior parte le mini cartelle sono a tutti gli ef-

fetti dei crediti inesigibili del fisco. Sul decreto fiscale gli effetti sarebbero devastanti. La cancellazione delle mini cartelle sotto i mille euro tra il 2000 e il 2010 riguarda 13 milioni di contribuenti. Per lo più multe non pagate o imposte di importo mini dimenticate. Quasi tutte emesse da società private di riscossione.

## 80

Sono all'incirca le società abilitate dal ministero dell'Economia alla riscossione dei tributi

### POTENZIALE APPLICAZIONE

Potrebbero tornare in vita multe e imposte locali di importo minore



Peso:34%

**Primo piano**Lavoro, caccia ai giovani talenti:  
ecco le aziende che attirano di più**BARBARA ARDÙ** → pagina 10

# Lavoro, caccia ai giovani talenti ecco le aziende che attirano di più

Potentialpark stima una carenza mondiale di 85,2 milioni di lavoratori entro il 2030. È un vero e proprio "talent crunch" che impone alle aziende di competere per reclutare i migliori. In Italia bene Ferrovie, Erg, Tim

**BARBARA ARDÙ, ROMA**

**C'** è un problema, che almeno in Italia è stato sottovalutato. Si chiama «talent crunch». Le grandi aziende, ma anche le piccole sono a caccia di talenti che non trovano facilmente sul mercato. Una "fame" di giovani e meno giovani capaci di affiancarle in quella rivoluzione tecnologica e digitale che corre veloce. E l'Italia non è messa molto bene, ma non è la sola. La caccia o la competizione tra grandi imprese è ormai aperta a livello europeo, se non mondiale.

«Le economie globali avranno bisogno di un surplus di 85,2 milioni di lavoratori entro il 2030 – è scritto nel Rapporto di Potentialpark per il 2018, la società svedese che analizza ogni anno la capacità delle imprese di scovare talenti – e se il divario non sarà colmato, le principali economie mondiali dovranno rinunciare a 8,452 bilioni di ricavi (in dollari). Allo stesso tempo, le aziende sono sempre più incentivate a innovare adattandosi alla mutazione del mondo del lavoro (dove intelligenza artificiale e automazione stanno diventando mainstream) e all'evoluzione nelle modalità di lavorare (gig economy e movimento #Metoo)». Tutti temi ben

presenti nella testa di chi si occupa di imprese e ha una visione di lungo periodo.

«Proprio a causa dell'interazione di questi fattori la scarsità di talenti, alla quale ci si riferisce come "talent crunch" – valuta Korn Ferry, agenzia di consulting Usa – è destinata ad aumentare nei prossimi 10 anni. E anche se la situazione in Italia è

piuttosto diversa – scrive Potentialpark – l'effetto sul mercato è lo stesso».

E visto che ormai economia e mondo del lavoro pensano in termini globali, le grandi imprese hanno sviluppato da tempo canali online per attrarre i talenti. È lì che pubblicano le offerte di lavoro indirizzate a chi esce dall'Università. Si rivolgono ai giovani con gli strumenti che conoscono meglio, essendoci cresciuti, canali social, mobile e il web. Quali sono le imprese più brave?

Nell'ultimo Rapporto per il 2018 Potentialpark ha valutato, come fa ogni anno, quali imprese hanno le le migliori "vetrine" web per attrarre i talenti in giro per il mondo. Un'analisi che ha riguardato ben 780 aziende globali, tra cui cinquanta italiane.

Il primo posto in Italia, come miglior reclutatore online, se l'è aggiudicato il Gruppo Ferrovie dello Stato. È la società più apprezzata da studenti e neolaureati quando sono a caccia di un posto di lavoro sul web. Prima sia per i Career Website e Mobile sia per l'uso semplice e chiaro della sezione "Lavora con noi" del sito. «E il segreto – spiegano a Fs – è proprio nella rivoluzione che abbiamo fatto sulle modalità di recruiting, rafforzando le strategie online con l'obiettivo di consolidare la relazione con i candidati oltre ad aver ottimizzato i processi di talent acquisition». Nella prima fase del processo di selezione i candidati sono invitati, attraverso un link, a partecipare a una serie di test che permettono di valutarne le *soft skills*. Tramite LinkedIn e la pagina Facebook dedicata ai re-

cruting day, i giovani possono inoltre non solo consultare le posizioni aperte, ma anche candidarsi.

Può sembrare blasfemo trattare il lavoro come bene di consumo (che si confronta sui siti web come si farebbe con un'aspirapolvere), ma bisogna ammettere che ormai le due cose vanno a braccetto. Anche perché spesso è sul web che passano le offerte di lavoro che riguardano le nuove figure professionali nate dalle trasformazioni economiche e del mercato del lavoro, proprio quelle figure che le aziende cercano e non trovano.

Come qualità per la "vetrina" online, subito dopo Fs vengono Erg e Hera Group, mentre sale di ben tre punti Roche. Ma è sulla possibilità di candidarsi online che le grandi aziende sembrano aver spinto l'acceleratore, il che conferma la scarsità di talenti. Tutte, da Hera Group, a Nestlé, Microsoft e Tim, hanno risalito la classifica. Fca è avanzata di 9 punti, confermando così una grande attenzione alla ricerca di talenti. «Digitalizzazione, presenza sui social professionali e via mobile – confermano a Fca – permettono di intrattenere una relazione rapida e smart con giovani talenti che si affacciano al



mondo del lavoro ricercando sempre più aziende globali e con una forte identità: in questo il nuovo sito global Fca Career è stato molto apprezzato».

Grandi anche gli sforzi fatti dalle grandi imprese sul mobile. Eni è salita di ben 21 punti, Hera Group di 10, Microsoft di 12 punti. Kpmg ha invece privilegiato i social media (22 punti), così come Bayer (10 punti). Una caccia ai talenti dunque senza esclusioni di colpi.

«Che manchino i talenti qualificati – conferma Riccardo Minunni, country manager per l'Italia di Potentialpark – giovani tra i 25 e i 32 è ormai assodato. Per scovarli è necessario non solo avere una buona “vetrina”, ma anche immedesimarsi nei loro desideri e aspettative, che è quello che facciamo noi. In un mon-

do del lavoro così mutato – aggiunge Minunni – è bene che ogni impresa chiarisca cosa offre all'eventuale candidato e che tipo di lavoro si aspetta. Molte imprese usano il web per rafforzare la loro immagine, meno per spiegare che tipo di lavoro offrono. Anche i percorsi di candidatura a volte sono troppo contorti. Spesso mi sento dire da giovani neolaureati che non si può impiegare un'ora per scrivere una candidatura. Ma la cosa più spiacevole per i candidati – aggiunge il contry manager Italia di Potentialpark – è inviare il curriculum e non avere risposta. A chi si candida deve essere invece assicurata la tracciabilità della domanda. Le aziende devono rispondere e spiegare perché la candidatura non è stata presa in considerazione». Una trasparenza che aiuta

anche a comprendere perché si è stati rifiutati.

Selezionare sul web non è facile. Francia e Germania sono avanti per numeri di canali social, gli Usa all'avanguardia. Una rivoluzione nel recruitment a cui l'Italia arriva un po' in ritardo, anche se le imprese stanno recuperando. E forse nella fuga di tanti giovani all'estero c'è anche la facilità di trovare lavoro sul web. Una fuga che secondo *Migrantes.it* è aumentata negli ultimi anni del 54%. Germania, Francia, Austria, Spagna, Usa e Sud est asiatico, le mete con più opportunità.

**I numeri****8.452****MILIARDI DI DOLLARI**


È la stima di quanto costerà alle imprese mondiali la carenza di personale con le competenze necessarie al 2030

**780****IMPRESE MONDIALI**

Sono quelle su cui Potentialpark ha basato la sua analisi sul fabbisogno di know how. Le italiane sono 50

**La frase**

In Fs abbiamo fatto una rivoluzione sulle modalità di recruiting, rafforzando le strategie online con l'obiettivo di consolidare la relazione con i candidati oltre ad aver ottimizzato i processi di talent acquisition



DUMINOV/BETT



### I numeri

#### I PIÙ BRAVI AD ATTIRARE I TALENTI

RANK	COMPAGNIA	DIFF. 2018	RANK	COMPAGNIA	DIFF. 2018
1	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	▲ 2	26	BRICOCENTER	▲ 12
2	L'ORÉAL	▼ 1	27	FERRERO	▲ 7
3	ROCHE	▼ 1	28	SIEMENS	▼ 6
4	HERA GROUPE	▲ 5	29	UNICREDIT	▼ 2
5	BNP PARIBAS	▲ 1	30	FATER	▼ 4
6	ABB	▲ 2	31	LUXOTTICA	▲ 4
7	P&G	▲ 8	32	INTESA SANPAOLO	▲ 15
8	MICROSOFT	▲ 2	33	UNILEVER	▼ 26
9	BAYER	▲ 7	34	PIRELLI	▲ 5
10	AMAZON	▲ 1	35	EDISON	▲ 5
11	NESTLÉ	▲ 3	36	DELOITTE	▼ 7
12	ENI	▲ 6	37	ESSELUNGA	new
13	LIDL	▲ 6	38	BOSCH	▲ 6
14	VODAFONE	▲ 19	39	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	▲ 9
15	MONDADORI	▲ 8	40	ITALO NTV	▼ 3
16	ERG	▼ 12	41	ALTEN ITALIA	▼ 13
17	PWC	▲ 13	42	DECATHLON	▼ 17
18	IBM	▼ 5	43	AUTOGRIL	▼ 7
19	EY	▼ 7	44	AMPLIFON	▼ 13
20	ACCENTURE	▼ 15	45	ENEL	▼ 3
21	TIM	▲ 11	46	LEROY MERLIN	new
22	KPMG	▲ 19	47	CHIESI FARMACEUTICI	▼ 2
23	SALINI IMPREGILO	▲ 1	48	CARREFOUR	▼ 5
24	CRÉDIT AGRICOLE	▼ 4	49	GENERALI	▼ 32
25	WHIRLPOOL	▼ 4	50	FASTWEB	nd

Fonte: 2019 POTENTIALPARK STUDY PUBLICATION



#### Le Top 5 italiane per modalità di reclutamento

Fonte: 2019 POTENTIALPARK STUDY PUBLICATION

MODALITÀ	RANK	COMPAGNIA	DIFF. 2018
CAREER WEBSITE	1	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	= 0
	2	ERG	= 0
	3	HERA GROUP	= 0
	4	ROCHE	▲ 3
	5	TIM	= 0
SOCIAL MEDIA	1	L'OREAL	= 0
	2	AMAZON	= 0
	3	ROCHE	= 0
	4	KPMG	▲ 22
	5	IBM	▼ 1
APPLYING ONLINE	1	HERA GROUP	▲ 16
	2	ABB	= 0
	3	ROCHE	▼ 2
	4	NESTLÉ	▲ 10
	5	MICROSOFT	▲ 23
MOBILE	1	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	▲ 4
	2	HERA GROUP	▲ 10
	3	ABB	▲ 1
	4	ROCHE	▲ 3
	5	P&G	▲ 5



Luca Bettonte  
ad di Erg



Gianfranco Battisti  
ad di Fs



Le indicazioni Inps nella circolare n. 123/2018. Entro fine marzo il modello Sc34

# Trasferimento tfr, obblighi doc

## Imprese costituite nel 2018 al test del calcolo addetti

Pagina a cura  
DI DANIELE CIRIOLI

**E**ntro fine mese le aziende che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno scorso sono tenute a comunicare all'Inps l'eventuale raggiungimento del limite dei 50 addetti che fa scattare l'obbligo di trasferimento del Tfr al fondo di tesoreria. L'ha ricordato l'Inps nella circolare n. 123/2018. In particolare, le aziende costituite nell'anno 2018 e che, al 31 dicembre 2018, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere apposita dichiarazione (mediante modello SC34) entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2019 (cioè entro il 31 marzo 2019 termine che, cadendo di domenica, slitta al 1° aprile). In tal caso, inoltre, sono tenute al versamento delle quote di Tfr pregresse, a far data da quella d'inizio dell'attività.

**L'opzione sul tfr.** L'adempimento scaturisce dalle regole, operative dal 1° gennaio 2007, del dlgs n. 252/2005. Il provvedimento, tra l'altro, ha previsto l'obbligatorietà di scelta per i lavoratori dipendenti del settore privato della destinazione del tfr, al momento della loro assunzione (la scelta, all'epoca, l'hanno dovuta fare anche i lavoratori già assunti a quella data). In particolare, entro sei mesi dall'assunzione, i lavoratori devono esprimere la loro scelta sul destino del tfr, qualora si tratti della loro prima assunzione o qualora non abbiano espresso la scelta a favore della previdenza integrativa durante un precedente rapporto di lavoro. In pratica, la scelta riguarda la possibilità di mantenere il tfr maturando presso il proprio datore di lavoro (sotto

forma di buonuscita) o se destinarlo a un fondo pensione per la costruzione di una pensione integrativa. Le regole su tale scelta prevedono il c.d. «silenzio-assenso»: se il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione, non esprima alcuna volontà, il Tfr maturando è destinato alla previdenza complementare.

**Il fondo di tesoreria Inps.** Il fondo di tesoreria dell'Inps (tecnicamente: «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile») è stata un'invenzione della Finanziaria del 2017, la legge n. 296/2006 (in occasione dell'entrata in vigore della riforma della previdenza integrativa prevista dal citato dlgs n. 252/2005). In realtà, però, nulla ha a che vedere con le pensioni e con la previdenza. Il fondo è preposto ad accogliere il tfr «inoptato» dei lavoratori dipendenti da imprese con almeno 50 addetti. Il fondo raccoglie, in altre parole, il tfr di quei lavoratori che non decidono d'investirlo nella previdenza integrativa (questo il significato di «inoptato») e scelgono di conservarlo in azienda, come retribuzione differita, cioè come buonuscita.

**I versamenti sono mensili.** Il fondo di tesoreria è finanziato mensilmente da un «contributo» che coincide con la quota di tfr maturata dai lavoratori «inoptanti». Il tfr versato al fondo di tesoreria acquista, così, natura di «contributo» e, come espressamente previsto dalla legge, l'accantonamento del tfr da parte dei datori di lavoro viene ad assumere la natura di «contribuzione previdenziale», equiparata, ai fini

dell'accertamento e della riscossione, alla contribuzione obbligatoria dovuta dagli stessi datori di lavoro.

**La formula di calcolo dei 50 addetti.** Ai fini della verifica del raggiungimento del limite dei 50 addetti, limite che obbliga al versamento del tfr al fondo di tesoreria, l'Inps ha suggerito una formula basata sul calcolo delle giornate di attività. In sostanza, per ogni lavoratore si devono considerare i mesi di attività, ciascuno dei quali da tradurre in giornate lavorative nel numero convenzionale di 26.

**Soglia a 15.600 giornate.** Poiché il limite, come noto, è a 50 addetti, ne deriva che il numero di giornate che verifica il suo raggiungimento è 15.600, ossia 50 lavoratori moltiplicato per 26 giornate moltiplicato per 12 mesi. Qualunque valore inferiore, anche minimo (anche un solo giorno) non determina l'obbligo del versamento al fondo tesoreria. Per ottenere il risultato di verifica espresso in numero di lavoratori, occorre dividere la sommatoria delle giornate di tutti i lavoratori per 312 (che è dato dal prodotto tra il numero delle giornate, 26, e i numeri dei mesi dell'anno, 12). Infatti, 15.600 diviso 312 dà proprio 50.

**La comunicazione e il versamento.** Nel caso abbia superato la media dei 50 addetti, l'azienda è tenuta al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quel-



Peso:76%

lo di inizio dell'attività. L'Inps ha altresì precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura di tale tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita Istat a fine anno (qualora la variazione dell'Istat sia negativa, il tasso di rivalutazione sarà comunque non inferiore all'1,5%).

**Contano i contratti di lavoro subordinato.** Ai fini del calcolo della media annuale dei lavoratori in forza, per la verifica del raggiungimento o meno del limite dei 50 addetti, l'impresa deve tenere conto di tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dal fatto che il lavoratore sia (o non sia) de-

stinatario delle disposizioni dell'art. 2120 del codice civile che riguardano proprio il trattamento di fine rapporto lavoro (il lavoratore, cioè, è conteggiato anche se non ha diritto al tfr). Rientrano nel conteggio, dunque, gli apprendisti, i lavoratori stagionali, i contratti di lavoro intermittente ecc.

**Le eccezioni.** Valgono, tuttavia, le seguenti eccezioni:

- I lavoratori a part-time = I lavoratori assunti a part-time (orizzontale, verticale o misto) sono conteggiati in proporzione all'orario di lavoro svolto, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all'orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6 del dlgs n. 61/2000).

- I lavoratori in somministrazione = I lavoratori somministrati non sono computati nella forza lavoro dell'impresa che li utilizza, ma in quella dell'agenzia di

lavoro.

- I lavoratori in distacco = I lavoratori distaccati, allo stesso modo dei lavoratori somministrati, rilevano nella forza lavoro del distaccante (l'azienda che li ha assunti e messi a disposizione di terzi) e non in quella dell'impresa che li utilizza.

- I soci di cooperative = I soci di cooperative rilevano soltanto se hanno sottoscritto, con la società, un contratto di lavoro subordinato.

- I lavoratori a chiamata = I lavoratori intermittenti sono considerati per i periodi di effettiva attività, con esclusione dei periodi di disponibilità.

- Il lavoratore assente = Il lavoratore assente, qualunque sia la ragione dell'assenza (compresa l'aspettativa per cariche elettive o sindacali o i motivi di famiglia), è computato nel calcolo del limite dei 50 addetti, salvo che nell'ipotesi in cui, in sua sostituzione, sia stato assunto un altro lavoratore, nel qual caso è quest'ultimo a essere considerato e conteggiato.

© Riproduzione riservata ■

## Il calcolo per la verifica

<b>Orizzonte temporale</b>	Le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, verificano il superamento del limite dei 50 addetti sulla media annuale dei lavoratori in forza nel primo anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di attività
<b>La formula</b>	Per ogni lavoratore si considera il numero di mesi di attività e ciascuno di questi corrisponde a un numero di giornate fissate in maniera convenzionale a 26. Per le frazioni di mese, il numero di giornate (26) è ridotto in proporzione
<b>Il limite dei 50 addetti</b>	Il raggiungimento del limite (50 addetti) è verificato sommando le giornate di lavoro di tutti i lavoratori. Il numero di giornate che fa scattare l'obbligo è 15.600 (26 x 12 x 50)

***Ai fini del calcolo della media annuale dei lavoratori in forza, per la verifica del raggiungimento o meno del limite dei 50 addetti, l'impresa deve tenere conto di tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto***



Peso: 76%



# Il lavoro parasubordinato

a cura di **VINCENZO CRISTIANO,**

**ROBERTO RIZZUTO, MARIA VINCIGUERRA\***

## PREMESSA

Il legislatore del c.d. Jobs Act, volendo promuovere il lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha deciso di superare uno dei più discussi istituti introdotti dalla legge Biagi ovvero il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto ritenendolo una delle forme contrattuali più precarie nel mercato del lavoro e ostacolo al proprio disegno di stabilizzazione dei rapporti lavorativi.

L'abrogazione della normativa sul contratto a progetto (artt. 61-69-bis legge Biagi), tuttavia, non ha determinato una eliminazione tout court del contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma piuttosto una sua liberalizzazione, fatte salve determinate condizioni.

Analizzeremo le norme di riferimento per la disciplina attuale del rapporto di lavoro c.d. parasubordinato, anche per distinguerlo dal rapporto di lavoro autonomo che, con la legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Statuto del lavoro autonomo) ha visto per la prima volta in Italia una sua più compiuta regolamentazione.

Occorre innanzitutto operare una distinzione tra due tipologie di collaborazione parasubordinata: la collaborazione auto-organizzata e la collaborazione etero-organizzata.

**Collaborazione auto-organizzata**



- Modalità di coordinamento della prestazione alla organizzazione aziendale **stabilita di comune accordo** tra le parti

### Collaborazione etero-organizzata

- Modalità di coordinamento della prestazione alla organizzazione aziendale **stabilita unilateralmente** dal committente

### La collaborazione auto-organizzata

#### Art. 52 dlgs 15 giugno 2015, n.81

«Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile».

#### Art. 409 n. 3 codice di procedura civile

«... rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa».

L'art. 52 del dlgs 15 giugno 2015, n. 81 nel prevedere il superamento del contratto a progetto (attraverso l'abrogazione degli artt. 61-69-bis legge Biagi) fa salvo quanto disposto dall'art. 409 c.p.c.

L'art. 409 n. 3 c.p.c. è la norma che definisce il rapporto di lavoro parasubordinato ovvero il rapporto di collaborazione che si concreta in una prestazione d'opera continuativa e coordinata prevalentemente personale.

Da tale definizione di lavoro parasubordinato, discende la tutela processuale del rito del lavoro e l'applicazione dell'art. 2113 c.c. ovvero della norma che, nel disciplinare le transazioni e rinunce in materia di lavoro, estende l'applicazione anche alle collaborazioni coordinate e continuative.

Come accennato l'abrogazione della normativa che regolamentava il contratto a progetto non implica che non possano essere stipulati contratti di collabo-



razione coordinata e continuativa.

Anzi, è possibile oggi stipulare contratti di lavoro parasubordinato senza il vincolo di durata stabilito da un progetto specifico e quindi anche a tempo indeterminato e senza pregnanti regole.

L'art. 409 n. 3 c.p.c. è stato di recente modificato dall'art. 15 comma 1, lett. a) della legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Statuto del Lavoro autonomo) per consentire una più precisa definizione della collaborazione auto-organizzata (e distinguerla così da quella etero-organizzata che spiegheremo infra) ovvero la collaborazione le cui modalità di coordinamento alla organizzazione del committente sono stabilite di comune accordo dalle parti, fermo restando l'autonomia dell'attività lavorativa svolta dal collaboratore.

Pur essendo affine al lavoro subordinato quando si realizza una sostanziale dipendenza economica del collaboratore nei confronti del committente, soprattutto se in regime di monocommittenza o esclusiva, i rapporti di collaborazione auto-organizzata rientrano comunque nel campo del lavoro autonomo e quindi sono oggi disciplinati dal codice civile (art. 2222 c.c. e ss.) e dallo Statuto del Lavoro autonomo (legge 22 maggio 2017, n. 81), salvo l'ipotesi di impugnativa del recesso del committente.

### **Art 32 terzo comma lett. b) legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro)**

«... Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: ..... b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile».

Il recesso del committente, in ordine alla sua contestazione, viene parificato al licenziamento del lavoro subordinato: l'art. 32 terzo comma lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) prevede, per le ipotesi di recesso nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, un termine decadenziale di impugnazione, che decorre dalla comunicazione del recesso stesso, equiparato a quello previsto per il licenziamento del lavoratore dipendente (ovvero 60 giorni).

Come per il licenziamento, anche il recesso del committente deve essere impugnato dinanzi al Giudice



del Lavoro competente, con il deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale, nel termine di 180 giorni che decorrono dalla impugnazione stragiudiziale. Tuttavia, presupposto per l'applicazione del termine di decadenza di impugnazione del recesso del committente è che il recesso abbia forma scritta anche se il contratto di collaborazione non abbia tale forma. Il recesso orale non soggiace ad alcun termine di decadenza per l'impugnativa.

### **I dati distintivi della collaborazione parasubordinata**

Pur mantenendo la natura autonoma della prestazione (ovvero della prestazione non assoggettata a direttive altrui), la collaborazione c.d. parasubordinata si differenzia dal lavoro puramente autonomo (prestazione d'opera/servizio) attraverso due fondamentali dati distintivi:

#### a) Continuità

Ricorre quando la prestazione autonoma non sia meramente occasionale ma si protrae in un arco temporale apprezzabilmente lungo, tale da comportare una reiterazione della prestazione e un impegno costante del prestatore in favore del committente.

#### b) Coordinazione

Implica che l'attività sia strutturalmente e funzionalmente resa in relazione con l'attività svolta dal committente, così da collegarsi con la sua organizzazione produttiva.

Il lavoratore parasubordinato fa parte dell'organizzazione dell'impresa: rende la prestazione in modalità autonome ma pur sempre tali da prevedere un suo inserimento nell'azienda del preponente.

A differenza della collaborazione etero-organizzata, la collaborazione auto-organizzata prevede che la prestazione sia coordinata nel rispetto di modalità concordate tra le parti (che devono essere quindi preferibilmente stabilite per iscritto, anche ai fini della prova della auto-organizzazione della prestazione).

Sia la collaborazione parasubordinata che la prestazione d'opera/servizio sono prevalentemente rese personalmente dal collaboratore/lavoratore autonomo. Tale requisito manca quando l'attività di collaborazione sia svolta da società (anche se di persone o irregolare o di fatto). In tal caso, la



prestazione, sia essa continuativa e coordinata, resa da una società rientra nella fattispecie del contratto di appalto disciplinato dal codice civile (artt. 1655 c.c.)

### **Caratteristiche della prestazione parasubordinata**

#### **Coordinamento**

- Attività del prestatore strettamente collegata alla organizzazione produttiva del committente

#### **Continuità**

- Attività del prestatore protratta nel tempo e non meramente occasionale

### **I contratti di collaborazione continuativa auto-organizzata e lo Statuto del Lavoro Autonomo**

Dopo aver compiuto una profonda rivisitazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, il legislatore ha ritenuto opportuno - cogliendo una esigenza avvertita da anni - prevedere una (anche se pur minima) regolamentazione del lavoro ge-

nuinamente autonomo.

Dal disegno di legge redatto dal prof. Maurizio Del Conte (consulente del Governo Renzi per il Jobs Act) è stata varata la legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Statuto del Lavoro autonomo) di applicazione molto ampia poiché abbraccia tutti i rapporti di lavoro autonomo, escludendo esplicitamente, per evitare equivoci, gli imprenditori.

La legge tuttavia - come è stato osservato da gran parte della dottrina giuslavorista - non prevede una disciplina ad hoc per il lavoro economicamente dipendente ovvero per quel lavoro reso con modalità autonoma ma pur sempre in situazioni meritevoli di maggiore tutela (collaborazione resa a favore di un unico committente, reddito percepito quasi unicamente dal committente, mancanza di un genuino rapporto del prestatore con il mercato).

### **La normativa applicabile alla collaborazione continuativa auto-organizzata**



Il rapporto di lavoro parasubordinato consiste in una collaborazione caratterizzata da una prestazione autonoma ma di durata ovvero continuativa. Qualora la prestazione sia organizzata autonomamente dal collaboratore, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, si applicano le stesse norme previste per il lavoro puramente autonomo e non continuativo (artt. 2222 c.c. e Statuto del lavoro autonomo)

<b>Normativa applicabile al contratto di collaborazione continuativa auto-organizzata</b>
---

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 2222 c.c. e ss.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Legge 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Statuto del Lavoro Autonomo)</li></ul> |

### **Le tutele economiche in favore del collaboratore auto-organizzato**

Lo Statuto del Lavoro Autonomo non ha totalmente ignorato le situazioni di dipendenza economica in cui può ritrovarsi il collaboratore auto-organizzato. Al fine di evitare che il committente possa abusare della situazione di dipendenza economica del collaboratore, imponendogli termini eccessivi di pagamento ovvero tolleranza a ritardi prolungati, ha previsto che anche al lavoro autonomo si applichi il dlgs 9 ottobre 2002, n.231 (come modificato dal dlgs 9 novembre 2012, n.192).

#### **Art. 7. dlgs 9 ottobre 2002, n. 231**

1. Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419 secondo comma del codice civile
2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamen-



- to o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero.
3. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.
  4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all' articolo 6
  5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura. La nullità è dichiarata d'ufficio dal giudice.

Il legislatore del c.d. Jobs Act del lavoro autonomo ha voluto estendere la garanzia per il ritardo nel pagamento dei compensi anche ai lavoratori parasubordinati considerato che per un collaboratore continuativo e in regime di dipendenza economica i compensi possono essere l'unica fonte di sostentamento.

**La garanzia opera anche per i collaboratori iscritti a un albo professionale.**

Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del collaboratore. Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora senza che sia ammessa prova contraria. Mentre si presume (fatta quindi salva prova contraria) che sia gravemente iniqua la clausola che esclude il risarcimento per i costi di recupero.

**Art. 4, dlgs 9 ottobre 2002, n. 231**

1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini:

a) 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;

b) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della ri-



chiesta equivalente di pagamento;

c) 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a 60 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Ai sensi dell'art. 4 del dlgs n.231/2002, scattano gli interessi di mora senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni di ritardato pagamento del compenso che spetta al collaboratore parasubordinato, compreso il collaboratore iscritto ad albo professionale o occasionale.

È possibile pattuire per iscritto un pagamento in un termine superiore i 30 giorni ma in ogni caso sono inefficaci le clausole che prevedono un termine di pagamento superiore i 60 giorni se ritenuti gravemente iniqui per il collaboratore.

### **Sulla forma del contratto di collaborazione auto-organizzata**

Di fatto, vi è libertà di forma e contenuto del contrat-



to di collaborazione auto-organizzata.

Il legislatore si è limitato solo ad affermare che rappresenta comportamento abusivo quello del committente che rifiuta di stipulare il contratto in forma scritta (art. 3 Statuto del Lavoro autonomo). Occorre quindi, affinché non vi siano dubbi dell'abusivo rifiuto del committente, che il collaboratore chieda per iscritto la stipulazione del contratto di collaborazione.

In ogni caso, è opportuno che il contratto di collaborazione auto-organizzata abbia forma scritta proprio al fine di distinguerlo dal contratto di collaborazione etero-organizzata ed evitare, come meglio esporremo nel prosieguo, l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Infatti, solo per iscritto, le parti possono chiarire come la prestazione rispetti le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti e l'organizzazione dell'attività lavorativa sia devoluta autonomamente al collaboratore.

Inoltre, nel contratto di collaborazione redatto in forma scritta, possono essere indicate in dettaglio:

- l'attività (opera o servizio) richiesta al lavoratore;
- la data di inizio del rapporto;
- la durata;
- il corrispettivo;
- obbligo di riservatezza;
- gli eventuali rimborsi spese;
- i tempi di pagamento;
  
- i termini di preavviso (che per legge deve essere congruo);
- i motivi di recesso.

### **Il recesso dalla collaborazione continuativa auto-organizzata**

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto del Lavoro autonomo, è priva di effetto la clausola contenuta in un contratto di collaborazione continuativa auto-organizzata che preveda un recesso del committente senza congruo preavviso. Al fine di stabilire la congruità del preavviso, la contrattazione collettiva applicata per i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni analoghe può essere un parametro indiscutibile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2227 c.c., il committente che recede deve lasciare indenne il prestatore per l'attività svolta, le spese sostenute e il mancato guadagno fatta salva una diversa pattuizione del contratto di collaborazione.

È possibile stabilire per iscritto ipotesi in cui il com-



mittente possa recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal contratto. Ad esempio, nel caso in cui il collaboratore non proceda all'esecuzione dell'incarico affidato ovvero l'esecuzione dell'incarico diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti. Recesso senza preavviso può essere prevista qualora il collaboratore assuma atti e/o comportamenti lesivi dell'interesse della committente o tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia (ad esempio, accertata violazione dell'obbligo di riservatezza).

Tali ipotesi menzionate nel contratto di collaborazione possono prevedere per il collaboratore il diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c.

Sia il codice civile che lo Statuto del Lavoro autonomo, non prevedono un esplicito risarcimento in caso di recesso del committente senza preavviso. Le parti tuttavia possono prevedere tale ipotesi nel contratto di collaborazione redatto per iscritto. Al pari, nel contratto di collaborazione, può essere previsto un risarcimento in favore del committente laddove sia il collaboratore a non rispettare il termine di preavviso pattuito.

### **Tutela del collaboratore auto-organizzato in caso di gravidanza, malattia e infortunio**

#### **Art. 14, primo e secondo comma. Statuto del Lavoro Autonomo**

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del Testo unico di cui al decreto legi-





slativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto...

La malattia, la gravidanza e l'infortunio dei collaboratori continuativi auto-organizzati non estinguono il rapporto di lavoro purché tali eventi non si estendano oltre il periodo massimo di 150 giorni per anno solare.

È consentita la sospensione del rapporto di collaborazione, su richiesta del lavoratore, senza il diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

### **Indennità di maternità e per congedo parentale per i collaboratori auto-organizzati**

L'indennità di maternità spetta per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla data stessa.

L'indennità - riconosciuta al padre qualora la madre non ne faccia richiesta - è pari all'80% di 1/365 del reddito percepito derivante dalla attività di collaborazione e prescinde dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa (come stabilito dall'art. 13 Statuto del Lavoro Autonomo).

Conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell'indennità di maternità o paternità non preclude l'erogazione dell'indennità stessa (Circolare Inps 16 novembre 2018 n. 109).

Per quanto riguarda invece il congedo parentale, i collaboratori iscritti alla gestione separata Inps hanno diritto a un trattamento economico pari al 30% del reddito di lavoro preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità ed è corrisposto dall'Inps per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Il riconoscimento di tale diritto è tuttavia subordinato a un accreditamento di almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto a prescindere dal requisito contributivo (art. 8 quarto-settimo comma Statuto del Lavoro autonomo).





Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità per congedo parentale, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento al momento della fruizione del congedo, nonché l'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

I periodi per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa, secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del citato dlgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.u. della maternità/paternità).

I soggetti che intendono richiedere il riconoscimento della prestazione devono presentare apposita domanda in modalità telematica contenente gli

elementi utili alla corresponsione della relativa indennità.

### **Disciplina contributiva della collaborazione auto-organizzata**

I collaboratori coordinati e continuativi sono tenuti ad iscriversi (in mancanza di altra copertura previdenziale) alla gestione separata Inps (art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995 n. 335).

L'onere contributivo è ripartito tra collaboratore (1/3) e committente (2/3).

L'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

L'aliquota contributiva e di computo è, di regola, pari al 33% a cui va aggiunto lo 0,72% per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia e lo 0,51% per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione c.d. DIS-COLL (per tale aliquota sono esclusi amministratori, sindaci e revisori e titolari di partita Iva).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota contributiva è pari al 24%. Tali soggetti non hanno diritto alle prestazioni temporanee.

Per i titolari di partita Iva, l'aliquota contributiva è pari al 25,72% (all'aliquota del 24% viene aggiunto lo 0,72%) fatta salva la facoltà di rivalsa nei con-



fronti del committente pari al 4% della prestazione effettuata.

#### Collaboratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria

- Aliquota contributiva del 33% +0,72% (per prestazioni temporanee quali maternità/paternità, assegni familiari e malattia) +0,51 (per DISCOLL) per una aliquota totale pari a **34,23%** (di cui 11,41% a carico del collaboratore)
- Aliquota contributiva del **25,72%** per titolari di partita IVA (fatta salva la facoltà di rivalsa nei confronti del committente pari al 4% della prestazione effettuata)

#### Collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione

- Aliquota contributiva del 24% (di cui 8% a carico del collaboratore)

La circolare Inps del 6 febbraio 2019 n. 19 ha comunicato il valore minimale e il valore massimale del reddito ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

#### **Massimale**

Per l'anno 2019, il massimale di reddito è pari a € 102.543,00.

Pertanto, le aliquote per il 2019 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

#### **Minimale**

Per l'anno 2019, il minimale di reddito è pari a € 15.878,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata

l'aliquota del 24% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.810,72, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

- € 4.083,82 (di cui € 3.969,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%;
- € 5.354,06 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 33,72%;
- € 5.435,04 (di cui € 5.239,74 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano



l'aliquota al 34,23%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.878,00	24%	€ 3.810,72
€ 15.878,00	25,72%	€ 4.083,82 (IVS € 3.969,5)
€ 15.878,00	33,72%	€ 5.354,06 (IVS € 5.239,74)
€ 15.878,00	34,23%	€ 5.435,04 (IVS € 5.239,74)

### **Sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave**

#### **Art. 14, terzo comma: Statuto del lavoro Autonomo**

«... In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione....»

Qualora la malattia o l'infortunio siano di gravità tale da impedire al collaboratore di svolgere la propria attività per un periodo superiore a 60 giorni, è consentita una sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l'intera durata della malattia/infortunio, nel limite massimo di due anni. Al termine della malattia/infortunio, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

#### **Disciplina fiscale della collaborazione parasubordinata**

Come retro anticipato, i requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono così catalogabili:

- l'autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
- Il potere di coordinamento con le esigenze dell'organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all'autonomia operativa del collaboratore. Esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l'auto-



- nomia operativa e di scelta del collaboratore nell'esecuzione della prestazione;
- la prevalente personalità della prestazione;
  - la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell'attività lavorativa. Quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale;
  - Oggetto della collaborazione devono essere attività con contenuto artistico-professionale o anche attività manuali e operative. Purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
  - La non attrazione dell'attività lavorativa nell'oggetto dell'eventuale professione svolta dal contribuente;
  - La retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Ai fini fiscali i redditi percepiti dai co.co.co. sono stati considerati, a partire dal 2001, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La riqualificazione fiscale dei redditi di collaborazione ha comportato, a decorrere da tale data, l'applicazione di tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente. Quali ad es. le diverse norme di definizione della base imponibile (articolo 51 del dpr n. 917/86).

Per la determinazione del reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, si applica il principio di cassa.

Il sostituto d'imposta deve comportarsi come un vero e proprio datore di lavoro e, pertanto, deve:

- operare la ritenuta in base agli scaglioni progressivi Irpef ragguagliati a periodo di paga;
- calcolare la detrazione per lavoro in base all'ammontare corrisposto;
- tenere conto delle detrazioni per carichi di famiglia;
- effettuare il conguaglio di fine anno per l'Irpef e le addizionali.

I redditi dei co.co.co., cioè di chi svolge collaborazioni coordinate e continuative, da tempo sono assimilati al reddito di lavoro dipendente, anche se la natura



giuridica di tali collaborazioni si avvicina di più al lavoro autonomo: fanno eccezione le sole collaborazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione del contribuente, le quali sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro autonomo.

### **Stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori auto-organizzati (c.d. DIS-COLL)**

L'art. 15 del dlgs 4 marzo 2015, n. 22 ha istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La legge 22 maggio 2017, n. 81 c.d. Statuto del Lavoro autonomo, ha disposto, attraverso la modifica ed integrazione dell'art. 15 del dlgs n. 22/2015, la stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

#### **- Destinatari**

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi (compreso gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono esclusi gli amministratori, i sindaci o revisori di società, i pensionati e i titolari di partita Iva.

Qualora il collaboratore sia titolare di eventuale partita Iva attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita Iva (circolare Inps del 19 luglio 2017, n. 115).

#### **- Requisiti**

L'indennità DIS-COLL è riconosciuta qualora il soggetto interessato presenti i seguenti requisiti:

a) al momento della domanda di prestazione, sia in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, primo comma del dlgs 14 settembre 2015, n. 150.

Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di



attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. La legge non precisa tuttavia se la immediata disponibilità deve riguardare qualsiasi rapporto lavorativo, anche in modalità subordinata; b) può far valere almeno tre mesi di contribuzione nella Gestione Separata presso l'Inps nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro e sino al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). Si evidenzia che il Governo sta ipotizzando di ridurre l'accredito contributivo a una sola mensilità.

#### **- Base di calcolo e misura**

L'indennità DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati - derivante dai rapporti di collaborazione relativi all'anno civile in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno civile precedente - diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

Pertanto, il reddito imponibile ai fini previdenziali - che rappresenta la base di calcolo della prestazione - dovrà essere diviso per un numero di mesi, o frazione di essi, corrispondente alla durata dei rapporti di collaborazione nel periodo di riferimento come sopra individuato.

L'indennità è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l'anno 2019, all'importo di 1.221,44 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

L'indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.328,76 per l'anno 2019 (circolare Inps 25 gennaio 2019, n.5) ed è annualmente rivalutato.

La indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3 per cento per ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

#### **- Durata di fruizione**

L'indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro sino al predetto evento.

L'indennità DIS-COLL non può comunque supera-



re i sei mesi di fruizione.

Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi.

#### **- Presentazione della domanda**

Per la fruizione dell'indennità DIS-COLL occorre presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto, a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione.

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un'attività lavorativa autonoma/parasubordinata, dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Tuir (dprn.917 del 1986), deve comunicare all'Inps entro 30 giorni rispettivamente dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività.

#### **Regime fiscale della DIS-COLL**

Per quanto riguarda la tassazione della nuova indennità di disoccupazione per collaboratori con contratto a progetto, la DIS-COLL è considerata, ai sensi del comma 2, art. 6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria, ai sensi dell'art. 23 del dpr 600/73, con le aliquote previste all'art.11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Ne discende che, quindi, sulla DIS-COLL si pagano le «tasse». L'Inps quando eroga la DIS-COLL, in qualità di sostituto d'imposta, opererà sulla indennità DIS-COLL in questione, le ritenute Irpef e rilascerà la certificazione fiscale (Certificazione Unica mod. CU). L'Inps inoltre provvederà qualora richiesto, a riconoscere le eventuali detrazioni fiscali e ad effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta sul reddito complessivo

Al riguardo, per completezza espositiva, si ricorda che l'articolo 23 del Tuir stabilisce che:

«1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto Testo unico e le





persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato Testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso Testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato Testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato Testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;



c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato Testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso Testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo Testo unico;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato Testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso Testo unico;

d-bis) (lettera abrogata);

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato Testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso Testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso Testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50% mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità





previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapacità delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti in-trattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al





sostituito d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. (Comma abrogato)».

### **Ulteriori prestazioni temporanee per i collaboratori auto-organizzati**

#### **- Indennità di malattia per degenza ospedaliera**

Su domanda dell'interessato, l'Inps eroga l'indennità di malattia per degenza ospedaliera, per ogni giorno di ricovero, compreso quella di dimissione e le festività, fino a un massimo di 180 giorni, a condizione che:

- siano state accreditate almeno tre mensilità della contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia

- il reddito individuale dell'iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo (per il 2019, pari a € 102.543,00).

I periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico degenerative o che comportano una inabilità lavorativa temporanea del 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera (art. 8 decimo comma Statuto del Lavoro autonomo).

Si sta ipotizzando da parte del Governo una modifica dell'accreditamento da tre mensilità a una sola mensilità.

#### **- Indennità di malattia generica**

Le tutele previdenziali dell'indennità di malattia sono state progressivamente estese, attraverso provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali, a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione.

Presupposto per il diritto alla prestazione dell'indennità di malattia è la sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell'evento morboso.

Il lavoratore che intende richiedere il riconoscimento della prestazione è tenuto a presentare apposita





dichiarazione in modalità telematica contenente gli elementi utili alla corresponsione della relativa indennità. Per il riconoscimento dell'evento morboso è necessario che sia stato trasmesso all'Istituto un valido certificato attestante lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

L'indennità di malattia è erogata dall'Inps per un limite massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto lavorativo. Il numero di giorni indennizzabili in uno stesso anno solare non può superare il limite massimo di 61 giorni; la tutela è comunque riconosciuta per un minimo annuo di 20 giorni (Circolare Inps 16 aprile 2007, n. 76).

L'indennità viene corrisposta a condizione che

- siano state accreditate almeno tre mensilità della contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di inizio della malattia;
- il reddito individuale dell'iscritto non sia superiore al 70% del massimale contributivo annuo (per il 2019, pari a € 102.543,00);
- l'attività lavorativa sussista al momento del verificarsi dell'evento morboso;
- vi sia effettiva astensione dall'attività lavorativa

Il Governo ha preannunciato una possibile modifica dell'accreditamento da tre mensilità a una sola mensilità.

#### **- Assegni per il nucleo familiare (Anf)**

La legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha esteso il diritto all'assegno familiare anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata Inps che versano la quota assicurativa, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

L'ammontare degli assegni viene calcolato in base alla composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare sulla base delle tabelle che l'Inps pubblica annualmente e che restano in vigore dal primo giorno di luglio all'ultimo giorno di giugno dell'anno seguente.

L'assegno spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa è pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell'anno solare precedente al 1° luglio. Nel caso di un nucleo composto da un lavoratore/lavoratrice dipendente e da una lavoratrice/lavoratore parasubordinato (nucleo con reddito misto), il requisito del 70% si considera realizzato sommando le due tipologie di reddito. Il diritto all'assegno spetta indipendentemente dall'entità



dei singoli redditi (dipendente o parasubordinato) che costituiscono il reddito complessivo. Ciò significa che il 70% del reddito totale può derivare esclusivamente da lavoro dipendente se i proventi da lavoro parasubordinato sono pari a zero. Infine, l'assegno viene concesso anche se il reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente, di qualsiasi natura esso sia, è uguale a zero o è addirittura negativo.

#### **- Prestazioni Inail**

È obbligo per i datori di lavoro denunciare i lavoratori parasubordinati all'Inail, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Sono protette le attività indicate dalla legge a tutela dei lavoratori dipendenti, comprendendo l'uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio o che comportano la conduzione personale di veicoli dei quali i collaboratori si avvalgono, in via non occasionale, per lo svolgimento della loro prestazione.

Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente, in base al tasso applicabile all'attività svolta. Il committente deve però versare il premio nella misura integrale prevista (quindi comprensiva della quota a carico del collaboratore).

La base imponibile per il calcolo del premio è determinata con le stesse modalità previste per la contribuzione Inps. L'importo da assoggettare, tuttavia, va ricompreso tra un minimale e un massimale fissati in misura annua.

#### **La collaborazione etero-organizzata**

##### **Art. 2, primo comma, dlgs 15 giugno 2015, n. 81**

«A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

Abolito il contratto di collaborazione a progetto, il legislatore del Jobs act ha deciso di introdurre una particolare fattispecie di collaborazione parasubordinata le cui modalità di esecuzione sono organizzate unilateralmente dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. collabo-



razione etero-organizzata).

A tali rapporti di collaborazione, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Si è ritenuto così di tutelare quei collaboratori che, pur prestando la propria opera con modalità autonome, sono sostanzialmente al limite con la subordinazione (per debolezza economica e/o organizzativa - Tar Lazio 6 aprile 2018) anche se, a differenza del lavoratore subordinato, il collaboratore non ha lo stesso obbligo di obbedienza alle direttive del committente (collaborazione che, nel rapporto di subordinazione, viene definita etero-diretta).

Senza che quindi vi sia la conversione in contratto di lavoro subordinato, la collaborazione etero-organizzata viene compresa, per legge, nell'area della subordinazione, fatte salve precisate esclusioni.

Come accennato, il controllo sui tempi di lavoro (cioè l'osservanza di un orario di lavoro) e la disponibilità datoriale del luogo ove si svolge la prestazione, caratterizzano la collaborazione etero-organizzata.

Pertanto, ogniquale volta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale, rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari o tempi di lavoro e sia tenuto a fornire la prestazione presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, va applicata la disciplina del lavoro subordinato sempre che la collaborazione sia continuativa ed esclusivamente personale.

Ciò significa che, accertata la sussistenza di una collaborazione etero-organizzata, va applicato qualsiasi istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, tutele avverso il recesso illegittimo ecc.), normalmente applicabile nel rapporto di lavoro subordinato.

Secondo la circolare del Ministero del Lavoro del 1° febbraio 2016 n. 3, l'applicazione della disposizione comporta l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione) previste per il lavoro subordinato.

Il Ministero del Lavoro, con circolare del 1 febbraio 2016 n. 3, e la giurisprudenza (Corte d'Appello Torino 4 febbraio 2019, n.26) affermano che ai collaboratori etero-organizzati vada applicato lo stesso inquadramento previdenziale (e assistenziale) dei lavoratori subordinati.

**La collaborazione etero-organizzata come subordinazione attenuata  
(Cass. 16 novembre 2018, n. 29640)**



Secondo una recente sentenza della Cassazione, il potere di programmazione e specificazione del lavoro dei collaboratori esercitato dal committente si configura come subordinazione definita «attenuata».

Per la precisazione, la subordinazione «attenuata», secondo i giudici di legittimità, si verifica quando l'inserimento delle prestazioni parasubordinate nell'organizzazione imprenditoriale, in uno alla circostanza accertata che tutti i collaboratori del committente, sia autonomi che subordinati, svolgano le prestazioni sempre con le medesime modalità, inducono a riqualificare il rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato soprattutto se il lavoratore abbia svolto la stessa attività sia come dipendente sia, poi, come collaboratore continuativo e coordinato.

Se è vero che una qualsiasi attività umana può essere svolta in forma autonoma o dipendente, tuttavia, secondo la Cassazione, non è ammissibile che la stessa attività espletata con modalità da lavoro dipendente venga poi, nell'invarianza delle modalità esplicative, qualificata quale legittima collaborazione autonoma.

### **Il caso dei ciclofattorini nel settore della ristorazione**

**(Corte d'Appello Torino 4 febbraio 2019, n. 26)**

Con sentenza n. 26 del 4 febbraio 2019, la Corte d'Appello di Torino ha applicato per la prima volta la norma introdotta dal Jobs Act in tema di collaborazione etero-organizzata.

La sentenza segna l'inizio di un potenziale orientamento della giurisprudenza in ordine all'applicazione dell'art. 2 dlgs 15 giugno 2015, n.81.

Secondo tale pronuncia, la determinazione da parte del committente delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del collaboratore, in ordine ai tempi e i luoghi di lavoro, comporta una sua effettiva integrazione funzionale nella organizzazione produttiva datoriale, di modo che la prestazione lavorativa finisce con l'essere strutturalmente legata all'organizzazione datoriale e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all'art. 409 c.p.c.

Nel caso affrontato dai Magistrati di secondo grado, la committente stabiliva le zone di partenza della prestazione richiesta ai fattorini predeterminando anche i tempi di consegna. Tale modalità di esecuzione, organizzata dalla committente nel corso di un rapporto di lavoro continuativo, determina l'ap-



plicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Il lavoratore etero-organizzato resta tecnicamente autonomo ma per ogni altro aspetto che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale, limiti di orario ferie e previdenza) va assimilato al lavoratore subordinato.

Il collegio giudicante ha quindi riconosciuto ai fattorini della ristorazione la retribuzione diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello del Ccnl Logistica trasporto merci in quanto in tale livello sono inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla consegna della merce.

È stato presentato un emendamento del Governo nel «decretone» relativo a «quota 100» e «reddito di cittadinanza» per puntualizzare come i rider e più in generale i lavoratori «la cui organizzazione è predisposta dal committente» anche «attraverso il ricorso a piattaforme digitali», abbiano diritto a vedersi applicate le regole del lavoro subordinato.

Sarebbe questo emendamento più che una novità un mero rafforzamento dell'art. 2 del dlgs n.81/2015 che disciplina la collaborazione etero-organizzata, applicato dai giudici torinesi per questa tipologia di lavoratori.

### **Ipotesi di esclusione della disciplina della collaborazione etero-organizzata**

Trattasi di collaborazioni che, pur se etero-organizzate, la legge ha inteso escludere dalla disciplina del lavoro subordinato.

Art. 2, secondo comma, dlgs 15 giugno 2015 n. 81

«La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

I contratti collettivi nazionali possono graduare il trattamento normativo ed economico dei collaboratori etero-organizzati fino ad escludere loro l'applicazione del rapporto di lavoro subordinato. È la previsione più elastica della norma perché consente, attraverso la contrattazione collettiva, di graduare tutele e protezioni dei collaboratori a seconda del-





le esigenze produttive ed organizzative del settore seppure limitandole al trattamento economico e normativo.

Contratti collettivi nazionali che hanno disciplinato le collaborazioni coordinate e continuative sono presenti non solo nel settore degli operatori telefonici (call center outbound) ma anche nel settore della scuola e università non statale, degli enti privati di ricerca, nelle organizzazioni non governative. Alcuni Ccnl hanno previsto anche il divieto di esclusiva della collaborazione ritenuto incompatibile con la natura autonoma del rapporto di parasubordinazione;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

Va esclusa l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato laddove la collaborazione etero organizzata consista in prestazioni tipiche e tassativamente proprie dell'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad apposito albo;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per distinguere le società e le associazioni sportive dilettantistiche dalle altre realtà imprenditoriali del medesimo settore, è necessario verificare che le stesse siano riconosciute dal Coni mediante l'iscrizione nel registro a loro dedicato alle stesse e tenuto dal Coni e che sia assente qualsiasi finalità lucrativa (Nota Min. Lav. 21 febbraio 2014). Diversamente, alle collaborazioni etero-organizzate rese in favore di società e associazioni sportive aventi scopi lucrativi si applica la disciplina del lavoro subordinato;

d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al dlgs 29/6/1996, n. 367;

d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»

**La certificazione delle collaborazioni prive del requisito della etero-organizzazione**  
**Art. 2, terzo comma, dlgs 15 giugno 2015, n. 81**



«Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.»

Per evitare l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, le parti possono richiedere alle Commissioni di cui all'art. 76 della Legge Biagi di certificare l'assenza della etero-organizzazione della prestazione resa dal collaboratore.

Tuttavia, la qualificazione giuridica operata dai contraenti potrebbe in ogni caso essere messa in discussione in sede giudiziale. Il Giudice, infatti, può accertare che, al di là della formale definizione che hanno dato le parti al contratto di collaborazione, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione.

### **Sulla volontà delle parti come prova della parasubordinazione. Limiti.**

La volontà delle parti viene valorizzata ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangono seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto. Pertanto, se le parti hanno voluto instaurare un rapporto di lavoro parasubordinato, il Giudice, in assenza di prove della subordinazione, non può che confermare la qualificazione giuridica stabilita dai contraenti.

Sul piano propriamente processuale, spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare e provare, attraverso elementi idonei, il dedotto vincolo di subordinazione.

Non basta provare la connessione funzionale della propria attività con l'attività della impresa, elemento questo presente in ogni collaborazione parasubordinata, occorre provare di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa. Inoltre, il carattere semplice e ripetitivo delle mansioni, l'esistenza di controlli e direttive, la natura predeterminata del compenso possono indurre il Giudice ad accertare la reale natura subordinata della collaborazione (sentenze del Tribunale Bergamo 7-8 febbraio 2019).



### **Procedura di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuative e di persone titolari di partita Iva.**

Art. 54, dlgs 15 giugno 2015, n.81

Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo.... i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita Iva con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:

a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle commissioni di certificazione;

b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione»

Sempre al fine di incrementare il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il legislatore ha previsto una apposita procedura di stabilizzazione delle collaborazioni coordinate e continuative e dei rapporti di lavoro autonomo con titolari di partita Iva.

Sia le collaborazioni coordinate e continuative che i rapporti di lavoro autonomo con titolari di partita Iva non devono essere necessariamente in corso di svolgimento al momento della stabilizzazione (secondo Circ. Min. Lav. n. 3/2016 la procedura può essere attivata anche per rapporti di collaborazione già esauriti).

La procedura di stabilizzazione prevede innanzitutto che le parti interessate sottoscrivano un accordo transattivo, in sede sindacale o ammini-



strativa, che preveda:

- da parte del collaboratore, la rinuncia a qualunque pretesa riguardante la qualificazione dei rapporti di lavoro pregressi;

- da parte del committente/datore di lavoro, l'impegno: i) a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale); ii) di non recedere nei dodici mesi successivi all'assunzione, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Tale conciliazione si discosta da quella ordinariamente sottoscritta nelle sedi protette poiché il contenuto è opponibile agli enti territoriali quali Ispettorato del Lavoro, Inps, Agenzia delle entrate e produce effetti ulteriori quali l'estinzione degli illeciti amministrativi (ad esempio quelli derivanti da mancate comunicazioni ai Servizi per l'impiego), contributivi e fiscali connessi alla erronea qualificazione del rapporto di lavoro. L'estinzione tuttavia non comprende i premi Inail

Anche con tale procedura il datore di lavoro può godere del beneficio della decontribuzione, laddove prevista, quale premio per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sempre che risultino rispettate anche le ulteriori condizioni che l'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi. L'obbligo di non recedere nei dodici mesi successivi all'assunzione, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo comporta che il beneficio della estinzione degli illeciti sia definitivamente acquisito solo dopo un anno dalla stabilizzazione e sempre che non via stato, prima dell'assunzione attraverso detta procedura, un accesso ispettivo che abbia accertato l'illecito dovuto a una errata qualificazione del rapporto di lavoro. Qualora l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'art. 54 del dlgs n. 81/2015 potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione (circ. Min. Lav. n. 3/2016). La sanatoria non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro, durante l'arco temporale stabilito norma, licenzi il lavoratore per giustificato motivo oggettivo o il licenziamento per giusta causa/giustifi-





cato motivo soggettivo sia dichiarato illegittimo in sede giudiziale.

### Condizioni per la procedura di stabilizzazione dei collaboratori autonomi

Accordo transattivo in sede protetta

Impegno ad assunzione con contratto a tempo indeterminato

Impegno di stabilità per 12 mesi (esclusa giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso)

*\*Ac- Avvocati e commercialisti*



Peso:47-64%,48-64%,49-64%,50-64%

**La novità. Il pagamento agevolato (5.240 euro annui) già previsto per gli «inoccupati» viene esteso ai lavoratori under 45, ma solo per i periodi di corso successivi al 1995**

# Il recupero a prezzo bloccato avvicina l'assegno di anzianità

**Antonello Orlando**

Oltre a quota 100, «opzione donna» e la nuova pensione anticipata, il decreto legge di riforma del welfare (4/2019) ha guardato anche a una platea di lavoratori e assicurati giovani, in particolare all'articolo 20 del testo in vigore che è in attesa di conversione.

Uno dei principali interventi di riforma riguarda il riscatto del periodo di laurea ai fini pensionistici, che vede ora una nuova possibilità, non temporanea ma stabile, per i lavoratori con meno di 45 anni di età (e che più volte l'esecutivo ha riferito di volere ampliare). Prima di tale novità, all'interno delle Gestioni Inps, era possibile chiedere due tipi di riscatto.

## La forma ordinaria

Il riscatto del corso legale di studi riguarda gli anni in corso delle lauree triennali, specialistiche, magistrali e di vecchio ordinamento, nonché i dottorati di ricerca esclusi i master. La forma ordinaria di riscatto è accessibile ai lavoratori dipendenti iscritti a tutte le Gestioni Inps a condizione che il lavoratore abbia già un contributo accreditato nella Gestione. Il richiedente dovrà avere già conseguito il diploma di laurea e il corso di studi dovrà collocarsi cronologicamente dopo l'istituzione della gestione. La Gestione separata consente il riscatto al proprio interno solo per periodi di studio collocati successivamente al 31 marzo 1996.

Un'altra regola generale prevede che non si possono riscattare periodi già coperti da contribuzione obbligatoria: per chi ha svolto lavori anche occasionali durante il periodo di studi, sarà possibile riscattare solo gli anni di laurea esclusi i periodi già oggetto di contribuzione. Il riscatto può essere parziale e riguardare anche una sola settimana ed essere richiesto in più occasioni, anche lasciando decadere la prima richiesta.

## Il calcolo dei costi

Il costo dell'onere tradizionale (articolo 2, Dlgs 184/1997) varia in base a quando si colloca il periodo di studi. Se questo si colloca in un periodo di competenza del metodo di calcolo pensionistico retributivo, allora sarà determinato in base alla cosiddetta "riserva matematica".

In tal caso se parliamo di un soggetto con metodo misto, per i periodi ante 1996 che sono governati dal metodo di calcolo retributivo il riscatto del periodo di laurea corrisponderà a un valore pari all'incremento generato dal riscatto sulla pensione liquidata dalla Gestione; tale valore viene moltiplicato per un coefficiente determinato sulla base di sesso, età e stato del cittadino. In sintesi, maggiore vantaggio genererà il riscatto sulla pensione, maggiore sarà il costo da sostenere da parte dell'assicurato.

Per i periodi di competenza del metodo contributivo il calcolo del riscatto degli anni collocati dopo il 1995 - per chi gode del sistema misto - viene stabilito col cosiddetto sistema "a percentuale". L'onere viene determinato risalendo alle ultime 52 settimane di contributi da lavoro effettivo (escludendo, ad esempio, i contributi accreditati figurativamente durante il periodo di indennità di disoccupazione) e applicando al relativo imponibile previdenziale un'aliquota pari al 33-34 per cento. Ad esempio, un lavoratore che ha percepito nell'ultimo anno una retribuzione lorda di 40.000 euro, per riscattare cinque anni di laurea triennale e magistrale collocata dal 2001, dovrà spendere circa 66.000 euro. Il calcolo a percentuale è simulabile su molti portali (da quello Inps a quello del Sole 24 Ore).

Il costo sostenuto per i periodi di competenza del sistema contributivo, oltre ad avvicinare alla pensione, determinerà un incremento del montante contributivo proporzionale a quanto speso. Il riscatto nel sistema retributivo incrementerà la pensione guardando alle ultime retribuzioni, rendendo l'operazione talvolta


notevolmente conveniente, anche in relazione alla possibilità di mutare il metodo di calcolo del soggetto (da misto a retributivo qualora vengano raggiunti i 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995); il riscatto è tutto deducibile dal punto di vista fiscale.

## La tipologia a forfait

Accanto al riscatto di laurea "ordinario", dal 2007 è attivo - per coloro che non abbiano mai lavorato né versato contributi ("inoccupati") - un riscatto determinato in modo forfettario pari al 33% dell'imponibile figurativo del reddito minimo della Gestione artigiani e commercianti (per il 2019 pari a 15.878 euro). Tale riscatto prevede un onere fisso di 5.240 euro per ogni anno di laurea. Se il richiedente è fiscalmente a carico di un altro soggetto, questi potrà detrarre al 19% la spesa del riscatto, grazie a una esplicita previsione normativa.

## Il nuovo beneficio

Il nuovo riscatto agevolato dell'articolo 20 del Dl 4/2019, modificando stabilmente la norma del 1997, rende disponibile la facoltà di riscatto a prezzo bloccato a 5.240 euro per ogni anno per chi ha meno di 45 anni (anche se in sede di conversione l'esecutivo punta ad estendere il requisito anagrafico a 50 anni). Gli anni di studi dovranno collocarsi dal 1996, essendo dunque di competenza del metodo di calcolo contributivo. Rispetto all'esempio del laureato, il costo sarà di 26.200 euro, con un risparmio del 60% in confronto all'ordinario. Non occor-



Peso:81%



re che il richiedente non abbia contributi prima del 1996, purché gli anni di riscatto agevolato si collochino dopo il 1995. Anche questa formula è rateizzabile in massimo dieci anni e costituisce onere deducibile ai fini fiscali.

Gli anni riscattati varranno per il **diritto pensionistico** (avvicinando la possibilità di percepire la pensio-

ne anticipata), ma anche per la **misura dell'assegno**, che aumenterà di meno rispetto all'onere tradizionalmente calcolato.


**QUANTO RISPARMIA UN UNDER 45**

Il costo in euro del riscatto della laurea con le regole ordinarie e con quelle del nuovo sistema agevolato (fino a 45 anni). Imponibile ultime 52 settimane

**Caso 1**

ETÀ AL 2019 **44 anni**  
IMPONIBILE **60.000**  
LAUREA **Ingegneria**  
DURATA **5 anni**

**COSTO 1 ANNO DI RISCATTO**



**Caso 2**

ETÀ AL 2019 **40 anni**  
IMPONIBILE **45.000**  
LAUREA **Medicina**  
DURATA **6 anni**



**Caso 3**

ETÀ AL 2019 **43 anni**  
IMPONIBILE **20.000**  
LAUREA **Giurisprudenza**  
DURATA **4 anni**




**Caso 4**

ETÀ AL 2019 **30 anni**  
IMPONIBILE **17.000**  
LAUREA **Scienze politiche**  
DURATA **3 anni**



Fonte: Elaborazione per Il Sole 24 Ore di Antonello Orlando



Peso:81%

**Il confronto. La rendita finale dipende da forma di previdenza, tipologia di gestione e coefficiente di conversione**

# Alternativa fondi pensione tre simulazioni per decidere

Pagina a cura di  
**Daniele Cesarini**

**C**onviene, non conviene? Ma soprattutto: quali sono le alternative?

Per chi si interroga sull'opportunità di approfittare del riscatto agevolato della laurea, è impossibile prescindere dall'analisi delle altre opzioni. E poiché si parla di pensione, la principale scelta "concorrente" restando in ambito previdenziale è il versamento di un **contributo volontario a un fondo pensione**.

È evidente che si tratta di un investimento sul futuro che non mira ad anticipare il momento della sospirata pensione, ma ad aiutare a colmare il gap (o tasso di sostituzione) tra ultimo stipendio percepito ed emolumenti previdenziali. Infatti, in assenza di fondi pensione secondari, un lavoratore otterrebbe una pensione pubblica di vecchiaia, a 67 anni, pari al 50-70% dell'ultimo stipendio a seconda dei profili di reddito. Il tasso di sostituzione scenderebbe invece al 40-60% se lo stesso lavoratore scegliesse di usufruire di "quota 100" a 62 o 64 anni.

Versare quei 20-25mila euro che sarebbero necessari per riscattare la laurea in un fondo pensione potrebbe dare un buono stimolo al proprio reddito previdenziale. Di quanto, esattamente? Il risultato finale dipende da molti, troppi fattori per fornire un dato preciso, valido per tutti. Bisogna infatti prendere in considerazione la **forma di previdenza** (fondo chiuso, fondo aperto, Pip), la **tipologia di gestione** selezio-

nata (azionaria, obbligazionaria, bilanciata, garantita), da cui dipendono rispettivamente costi e rendimenti, ma anche un parametro chiave che viene aggiornato ogni due anni dall'Istat sulla base dell'aspettativa di vita, vale a dire il **coefficiente di conversione** che serve per calcolare la rendita a partire dal montante (cioè dal capitale) accumulato.

Stabilite queste premesse, è comunque possibile effettuare una simulazione basata su alcuni parametri prefissati, per tracciare almeno una stima del **rendimento potenziale di un investimento** da 25mila euro per tre profili di contribuenti che vadano in pensione all'età di 67 anni.

## Professionista senior

Il primo esempio è quello di un professionista senior cui mancano dieci anni alla pensione e che decida di versare immediatamente 25mila euro di contributi a un fondo pensione complementare, così da beneficiare di ritorni composti su tutto il montante.

Il profilo di **rischio basso** si traduce nella scelta di una **gestione obbligazionaria**, per la quale supponiamo un rendimento netto medio del 2% l'anno. Dopo dieci anni, il montante accumulato sarà pari a poco meno di 30.500 euro. Stando al simulatore di calcolo messo a disposizione dall'associazione di categoria dei fondi negoziali Assofondipensione, questa cifra si traduce in una rendita annua pari a circa 2.100-2.300 euro per un uomo di 67 anni (il totale varia a seconda dei costi dei diversi fondi pen-

sione), ovvero 175-190 euro al mese, e circa 2.000 euro per una donna, pari a 166 euro mensili. Per fondi aperti e Pip (piani pensionistici individuali) gli indicatori sintetici di costo sono mediamente più elevati: la rendita si ridurrebbe a seconda delle condizioni contrattuali applicate.

## Giovane lavoratore

Prendiamo invece il caso di un giovane lavoratore (o lavoratrice) che decida di investire 1.250 euro l'anno per 20 anni nella previdenza complementare, e a cui manchino 30 anni per andare in pensione. Il lungo orizzonte temporale dell'investimento lo induce a scegliere un profilo di **rischio più aggressivo**, con una **gestione azionaria** che gli permette di incassare un (ipotetico) rendimento del 4% annuo netto. Il risultato, nell'arco di 20 anni di versamenti e 10 di capitale lasciato a fruttare, lo porta a raggiungere un montante di oltre 57.000 euro. Che si traduce, sempre secondo il calcolatore di Assofondipensione, in una rendita media di circa 3.750-4mila euro annui per un uomo (310-330 euro mensili),



Peso:85%

o di 3.300-3.400 euro l'anno (275-285 euro al mese) per un donna.

#### «Ottimizzatore fiscale»

Al terzo contribuente mancano invece 15 anni alla pensione, e decide di suddividere l'investimento in un fondo pensione in 5 mila euro l'anno per cinque anni, così da **massimizzare il vantaggio fiscale** (si possono infatti dedurre i contributi versati sino a 5.164,57 euro l'anno). Un profilo

di **rischio bilanciato** gli offre un ipotetico rendimento del 3% netto annuo. In tal caso, il montante accumulato all'età pensionabile lievita sino a 36.700 euro. La rendita? In media, tra i 2.450-2.600 euro per un uomo e 2.100-2.200 euro per una donna (rispettivamente, 200-215 euro e 175-185 euro mensili).

## EBOOK



### Guida facile alle pensioni

Da quota 100 all'opzione donna, passando per gli anticipi e le isopensioni: una bussola per orientarsi nelle tante novità che la legge 145/2018, di Bilancio 2019, in materia di pensioni. In vendita online a 3,59 euro per tutti e gratis per gli abbonati. [www.ilsole24ore.com/ebook](http://www.ilsole24ore.com/ebook)

## LE NORME

### Decreto legge 4/2019

Il Dl 4/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", introduce, in un solo articolo (il 20), due novità:

- da una parte c'è una possibilità agevolata di riscatto per gli anni del corso di laurea, con meccanismo identico a quanto è già previsto da anni per i cosiddetti "inoccupati" (chi non ha mai avuto un contributo versato in tutta la sua vita);
- dall'altra consente di colmare eventuali buchi contributivi, fino a un massimo di cinque anni, per periodi nei quali si è lavorato ma non in regola con i versamenti previdenziali.

### Circolare Inps 36/2019

L'Inps, con la circolare 36/2019, ha dato indicazioni per applicare la disciplina del nuovo istituto del riscatto per periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del 45esimo anno di età.

## IL GLOSSARIO

### Fondo pensione

I fondi pensione, nell'ordinamento giuridico italiano, sono gli strumenti tecnici (appartenenti al cosiddetto sistema pensionistico privato in Italia) individuati dal legislatore al fine di garantire ai lavoratori una pensione complementare, da affiancare a quella che spetterebbe - secondo la legge - erogata dagli enti previdenziali obbligatori, detta invece "previdenza di primo pilastro".

### Gestione separata

La Gestione separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la legge 335/95 (articolo 2) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come "riforma Dini". Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse.

## I PUNTI

Ci sono diversi fattori da prendere in considerazione per fare una scelta informata per quanto riguarda gli investimenti in fondi pensione.

### Modalità e costi

Va sottolineato che tra i vantaggi previsti dalla previdenza volontaria (per definizione) vi è la flessibilità che è consentita dai versamenti aggiuntivi, che possono essere effettuati una tantum oppure ripetuti più volte secondo quelle che sono le disponibilità sulle quali possono contare i singoli risparmiatori. Inoltre, va ricordato che è possibile riscattare in parte o completamente tutto il montante accumulato in condizione di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione, invalidità permanente o decesso (a vantaggio degli eredi), sino a cinque anni dall'età pensionabile. Le commissioni che vengono applicate all'investimento sono tutte riassunte nell'Indicatore sintetico dei costi (isc) delle varie forme disponibili di previdenza complementare e diminuiscono tanto più la posizione viene conservata a lungo. In media, stando a dati Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), per le gestioni garantite (le più care), i fondi pensione negoziali hanno commissioni comprese tra lo 0,5% (a 5 anni) e lo 0,1% (a 35 anni). I fondi pensione aperti vanno dall'1,25% all'1%. Mentre i Pip (Piani individuali pensionistici) sono più cari, con un isc compreso tra 2,2% e 1,4 per cento.

### Il fisco

Gli investimenti in fondi pensione godono di un trattamento fiscale agevolato. Il rendimento è tassato con un'imposta pari al 12,5% per la componente derivante da investimenti sui titoli di Stato "white list" (emessi dai Paesi dell'area Ocse), e al 20% per gli altri investimenti. Sul riscatto del montante accumulato si impone invece un'aliquota che parte dal 15% e scende dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di iscrizione al fondo, sino a un minimo del 9 per cento



Peso:85%

**Norme & Tributi****Le regole già operative da oggi**

Un primo pacchetto di modifiche è entrato in vigore sabato 16 marzo: oggi è quindi il primo giorno operativo. Ecco la mappa dei cambiamenti.

**Soldati** - a pagina 22

**Norme & Tributi** Diritto dell'economia**Crisi d'impresa, ecco le novità già operative**

**LA LEGGE DI RIFORMA**  
Nel primo pacchetto di norme in vigore l'obbligo di revisione organizzativa Crescono le responsabilità sia degli organi di gestione sia di quelli di controllo

Pagina a cura di  
**Nicola Soldati**

La gran parte delle novità previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza entrerà in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione e quindi a metà agosto 2020. Un piccolo pacchetto di articoli, tra cui alcune importanti modifiche del Codice civile è però già operativo (si veda la scheda a destra). L'entrata in vigore di queste disposizioni, prevista 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, è infatti scattata sabato 16 marzo.

**Assetti organizzativi**

Con due modifiche al Codice civile (entrambe già in vigore) il nuovo Codice della crisi impone a tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il proprio apparato organizzativo.

L'articolo 375 del Codice della crisi, introduce nell'articolo 2086 del Codice civile (oltre a modificarne il titolo) un secondo comma che impo-

ne all'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Prevede inoltre che l'imprenditore si attivi senza indugio per l'adozione degli strumenti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In base alla stessa logica, ma con un impatto pratico di sicuro molto più problematico, l'articolo 377 impone l'adozione di assetti organizzativi societari idonei a tutte le società di persone, capitali e cooperative. Ribadisce inoltre che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che devono compiere tutte le operazioni necessarie per il compimento dell'oggetto sociale.

**Maggiori responsabilità**

Da queste modifiche consegue una maggiore responsabilizzazione dell'organo di gestione che dovrà predisporre ovvero implementare un assetto organizzativo idoneo a valutare costantemente l'adeguatezza dell'assetto adottato, la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario, ad individuare il prevedibile andamento della gestione e gli eventuali

indizi di una crisi.

Il primo passo consiste nell'individuazione delle funzioni interne necessarie alla produzione dei beni e servizi che si intendono porre sul mercato, facendo in modo che la struttura sia efficiente e che garantisca un adeguato flusso informativo tra le varie aree per un continuativo monitoraggio.

L'assetto organizzativo deve poi essere supportato da un assetto contabile e amministrativo capace di effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante una corretta pianificazione aziendale ed una costante analisi degli scostamenti.

Tale responsabilizzazione dell'organo di gestione è associata ad una pari responsabilizzazione dell'organo di controllo chiamato a verificare l'attività degli amministratori in materia di implementazione e valutazione degli assetti organizzativi e a se-



Peso: 1-1%, 22-40%

gnalare gli indizi di crisi eventualmente emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività rimediali poste in essere e vigilando sulla loro concreta attuazione.


### Gli obiettivi

L'obiettivo è la rilevazione tempestiva della crisi, in primis legata alle nuove procedura di allerta, che il legislatore ha posto al centro dell'intera riforma delle procedure concorsuali.

Non ci si deve, quindi, stupire che la norma in esame sia già entrata in vigore: imponendo con largo anticipo all'imprenditore e agli amministratori di dotarsi dei citati sistemi di rileva-

zione, tutte le imprese avranno uno spazio di tempo sufficientemente ampio per individuare i sintomi di crisi e correggerli prima che, dopo ferragosto del 2020, inizino le segnalazioni imposte per legge ai soggetti qualificati, rappresentati da organo di controllo, Inps, agenzia delle Entrate e in via indiretta anche gli istituti bancari.

## DOMANI IL 3° FASCICOLO



### Il concordato preventivo

È in edicola da domani il terzo appuntamento con la guida al Codice sulla crisi d'impresa: il fascicolo è dedicato al concordato preventivo e alla continuità aziendale. Il piano dell'opera prevede sette fascicoli che con cadenza settimanale affrontano tutti i temi più importanti della riforma. I primi due sono ancora disponibili  
**In edicola a 9.90 euro oltre al prezzo del quotidiano**

### GLI ARTICOLI DEL CODICE GIÀ IN VIGORE

#### ALBO DEI CURATORI

Viene istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi. Il primo popolamento (in attesa del decreto della Giustizia sulle modalità di iscrizione) è consentita a chi ha avuto almeno 4 nomine negli ultimi 4 anni (articolo 356)

#### AREA WEB RISERVATA

Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'agenzia per l'Italia digitale, deve realizzare un'area web riservata destinata alle comunicazioni relative alla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza nel caso in cui la notifica a mezzo Pec da parte della cancelleria non abbia avuto esito positivo. Entro marzo 2020, un decreto interministeriale dovrà stabilire le modalità di funzionamento e gestione (articolo 359)

#### DEBITI INPS E INAIL

Inps e Inail, su richiesta del debitore o del tribunale, devono comunicare i crediti vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Entro 90 giorni sia l'Inps che l'Inail devono definire con un proprio provvedimento i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio della certificazione unica (articolo 362)

#### DEBITI TRIBUTARI

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza devono rilasciare, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico relativo all'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, adottando i modelli per la certificazione dei carichi pendenti (articolo 364)

#### SPESE GIUSTIZIA

In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore se è lui che ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha determinato l'apertura della liquidazione giudiziale (articolo 366)

#### ASSETTI ORGANIZZATIVI/1

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti per superare la crisi e recuperare la continuità (articolo 375)

#### ASSETTI ORGANIZZATIVI/2

Nelle Srl, fatta salva una diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Il Codice della crisi e dell'insolvenza ribadisce inoltre che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (articolo 377)

#### RESPONSABILITÀ/1

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali solo con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi (articolo 378)

#### RESPONSABILITÀ/2

Quando è accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile viene liquidato, se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, in misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura (articolo 378)

#### ORGANI DI CONTROLLO

Mutano le soglie previste dall'articolo 2477 del Codice civile per la nomina degli organi di controllo che deve quindi essere effettuata se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (articolo 379)

#### DENUNCIA AL TRIBUNALE

Nelle Srl torna ad essere applicabile la denuncia al tribunale per gravi irregolarità anche nel caso in cui la società sia priva dell'organo di controllo. Questa possibilità prevista dall'articolo 2409 del Codice civile, per quanto riguarda le Srl, era stata cancellata dalla riforma del diritto societario del 2003 che l'aveva mantenuta solo nelle Spa e nelle società per accomandita per azioni (articolo 379)

#### IMMOBILI DACOSTRUIRE

Viene rafforzata la tutela dell'acquirente di immobili da costruire prevedendo espressamente che la mancata consegna della polizza assicurativa al momento della stipula del rogito è causa di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall'acquirente) e che l'atto di trasferimento deve indicare gli estremi della polizza e la conformità a quanto previsto dalla legge (articolo 385)



Peso: 1-1%, 22-40%

## Pier Silvio Berlusconi «Espandersi all'estero per crescere ancora»

di **Daniele Manca**  
a pagina 9



### INTERVISTA PIER SILVIO BERLUSCONI

# Mediaset stringe i tempi per l'espansione all'estero: «Prima si fa meglio è»

Il vicepresidente: soddisfatto dei conti, l'utile è il doppio delle attese

di **Daniele Manca**

«Con un Paese in recessione tecnica, con una produzione industriale in netto calo e con un mercato della pubblicità che arretra, c'è di che essere orgogliosi per il bilancio 2018 che abbiamo appena approvato. E se il governo non dico ci stesse a fianco, non dico ci sostenesse, ma almeno non ostacolasse le poche grandi aziende rimaste italiane, il Paese potrebbe trarre giovamento in termini di sviluppo e occupazione». Pier Silvio Berlusconi nel quartier generale di Cologno Monzese è cauto ma diretto come sempre. Ormai da vent'anni si trova a capo di uno dei maggiori gruppi tv in Europa. E sa che il mercato dei contenuti è uno dei più difficili e globali. Non solo per la concorrenza dei

colossi internazionali qui in Europa, basti pensare alla battaglia tra le due americane Comcast e Disney per la conquista di Sky, ma anche ai nuovi entranti come Netflix e Amazon Prime senza dimenticare giganti come Facebook, Google che controlla anche YouTube, e Apple che sta per entrare nel mercato dello streaming e che ha una cassa di qualche centinaio di miliardi di dollari.

**Non siete un po' spaventati, intimoriti da dover competere con chi vale dieci, venti volte Mediaset?**

«Spaventati no, siamo consapevoli che se vogliamo avere un futuro di sviluppo è indispensabile cambiare passo, cambiare dimensione. In realtà è più preoccupante la situa-

zione economica italiana e il conseguente calo del mercato pubblicitario. Detto questo, noi non ci siamo mai fermati, abbiamo continuato a spingere e oggi siamo più solidi che mai. Nel 2018, in un mercato che è calato ancora, i nostri ricavi pubblicitari sono cresciuti e abbiamo raggiunto il 39% di quota. E oggi per un editore italiano aver realizzato 471 mi-



Peso: 1-3%, 9-75%

lioni di utile netto e dimezzato l'indebitamento è una soddisfazione incredibile. Ma so già quale sarà la sua prossima domanda».

#### **Vediamo: utili sì ma grazie alle plusvalenze...**

«Ecco, immaginavo. E allora togliamole quelle plusvalenze, togliamo tutte le poste straordinarie: i profitti sono stati comunque circa 100 milioni, il doppio di quello che avevamo garantito nell'ambizioso piano presentato a Londra nel 2017. Tanto che abbiamo deciso di condividere questo momento positivo con tutti i nostri lavoratori, riconoscendo loro un consistente premio extra».

#### **Di quanto?**

«Consistente».

#### **Restano le cessioni, tipo Premium.**

«Più che cessioni direi che l'accordo con Sky ha garantito a Premium un futuro con una veste più adeguata ai tempi digitali e senza impatti sull'occupazione. Nel frattempo abbiamo acquisito un'altra radio, Radio Montecarlo, lanciato due nuovi canali tematici e l'innovativa piattaforma digitale MediasetPlay, trasmesso con grande successo un Campionato del mondo di calcio al quale nessuno credeva...»

#### **Venduto Ei Towers...**

«No, non è così. Avevamo il 40% di Ei Towers e ora, grazie all'Opa e alla partnership con il fondo F2i, abbiamo concretizzato del valore creato industrialmente. E comunque mantenuto il 40% di una nuova società diventata operatore indipendente, status che la rende molto più agile per sviluppi futuri».

#### **E cioè perseguitate ancora il progetto delle torri di trasmissione che volevate lanciare con l'Opa su Rai Way?**

«Ecco, quello è stato l'esempio perfetto di "governi che ostacolano". All'epoca fu Renzi a bloccare l'operazione

come se tralici e terreni fossero strategici. Ma un conto sono le frequenze tv in mano ai singoli operatori, un conto sono le reti telefoniche che trasportano dati e informazioni, nel nostro caso invece erano infrastrutture fisiche, torri metalliche... Di cosa stiamo parlando?».

#### **E quindi?**

«Quindi occasione persa per noi, per la Rai e per le casse dello Stato. Ma chi fa impresa veramente sa che si devono trovare sempre nuove strade. E oggi Ei Towers ha garantito un futuro di sviluppo e Mediaset può pensare a investire su attività più vicine al core business, anche in ambito internazionale».

#### **È per questo che non avete distribuito dividendi, per mettere fieno in cascina in previsione di una crescita all'estero?**

«La questione non è solo investire e con quale impostazione economico-finanziaria, il grande lavoro sta nel riuscire a costruire un nuovo modello industriale, un modello di business da media company internazionale che crei valore e sviluppo facendo di Mediaset l'unico broadcaster free paneuropeo... Già siamo leader in due paesi, Italia e Spagna».

#### **Lasciate l'Italia?**

«Al contrario. Una dimensione ancora più internazionale ci permetterà di aumentare gli investimenti in Italia e in Spagna, dove siamo radicati, dove vogliamo restare contribuendo ad allargare ulteriormente l'industria dei contenuti».

#### **Ma lo farete da soli o con altri partner?**

«Ripeto: quello che è fondamentale è trovare la quadra industriale per creare sviluppo, occupazione e valore. Certo, conta la solidità finanziaria ma è fondamentale anche avere alle spalle un azionista stabile come Fininvest».

#### **Ma avete trattative in corso?**

«Ovviamente si parla con tutti».

#### **Ma quando potrebbe concretizzarsi l'operazione?**

«Prima si fa, meglio è. I competitor non aspettano».

#### **Avete in mente dei Paesi precisi, la Germania, la Gran Bretagna?**

«Noi siamo già in Italia e Spagna, non è difficile immaginare quali altri Paesi potrebbero fare la differenza».

#### **Quindi battaglia a tutto campo contro Netflix, Amazon...**

«No, noi facciamo un lavoro diverso. Siamo tv gratuite, calde, in diretta, costruiamo prodotti nazionali su misura per i singoli paesi. Per investimenti pubblicitari, per numero di spettatori e per peso editoriale, la tv generalista rimarrà sempre centrale».

#### **Ma i colossi come Google e Facebook si muovono a tutto campo.**

«E pure senza regole. Le do qualche cifra. Il mercato della pubblicità in Italia, prima della crisi era arrivato a 9 miliardi di euro. Oggi è calato a poco più di 6 miliardi. A cui però vanno aggiunti circa 2,5-3 miliardi, che sono i ricavi search e social, cioè dei colossi di Internet. Investimenti pubblicitari italiani sottratti agli editori italiani».

#### **È il dramma di tutti gli editori.**

«È la globalizzazione, d'accordo. Ma se almeno i nuovi soggetti creassero occupazione e pagassero le tasse nei singoli paesi... È anche per questo che noi europei e noi italiani possiamo difenderci solo crescendo. Ma i governi devono stare al fianco delle imprese nazionali».

#### **Anche Vivendi è europea...**

«La fermo subito. Vivendi ci ha fatto un danno enorme. E probabilmente, visto come stanno andando le cose in Italia, l'ha fatto anche a se stessa. Ma io, come avrà capito, pre-



ferisco guardare avanti».

**Che significa, che vi state parlando?**

«No. Significa che se ci dovesse essere un accordo proficuo per tutti, io ne sarei contento. Ma per ora siamo in causa».

**E quindi storia finita anche con Tim?**

«L'Italia ha perso l'attimo. Avrebbe avuto molto senso un decennio fa o almeno prima dell'arrivo dei grandi concorrenti internazionali, sia nella telefonia sia nell'offerta streaming».

**Pensando all'Italia,**

**l'espansione all'estero può significare anche diversificare il rischio Paese?**

«Prima di tutto contano le dimensioni, è innegabile che in Italia la situazione politica è in forte movimento, ma lo è anche in Gran Bretagna e in tutta Europa, Francia compresa. Diversificare il rischio comunque aiuta».

**Ma in Italia in particolare, il governo vede una maggioranza singolare e assolutamente imprevedibile prima delle elezioni del 4 marzo...**

«Le ripeto: a noi basta che i governi non ci ostacolino.

Con l'Opa Rai Way avremmo dato 1 miliardo di euro allo Stato. Rifiutati. E oggi la Finanziaria prevede 3 miliardi di euro di privatizzazioni, di cui per ora non c'è traccia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il gruppo**

● Mediaset ha registrato nel 2018 un utile record di 471 milioni, in forte rialzo dai 90 milioni del 2017, con ricavi per 3,4 miliardi e un indebitamento finanziario sceso a 736 milioni

● Senza poste straordinarie, cioè senza la plusvalenza della vendita della quota in Eit Towers (la società delle torri, per 498 milioni) e, in negativo, senza riallineamento contabile degli asset pay di Premium, l'utile sarebbe comunque di 97 milioni

● Il gruppo controllato dalla Fininvest della famiglia Berlusconi ha deciso di non staccare il dividendo per avere capitali da usare in eventuali acquisizioni future all'estero. La decisione potrà comunque essere rivista a luglio. Sarà votata in assemblea anche l'introduzione del voto maggiorato a favore dei soci storici

**Il governo Possiamo difenderci solo crescendo, ma i governi devono stare al fianco delle imprese nazionali**

Pier Silvio Berlusconi, 49 anni, è vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, presidente e amministratore delegato di Rti, e membro dei consigli di amministrazione di Mediaset, Mediaset España, Mondadori, Publitalia e Mediobanca



Peso:1-3%,9-75%

# SUL DEF PESA LA CRESCITA CHE NON C'È

CARLO COTTARELLI — P. 3

Rimane il rischio di una manovra ambigua

## Sul Def pesa la crescita debole Ma il governo esita a dare risposte

**ANALISI****CARLO COTTARELLI**

Con la pubblicazione entro il 10 aprile del Documento di Economia e Finanza (il mitico Def) s'inizia la stagione di programmazione economico-finanziaria del governo per il triennio 2020-21. Sarà il primo momento in cui il governo dovrà riconsiderare le politiche introdotte con la legge di bilancio per il 2019 e introdurre eventuali cambiamenti nella strategia. Cosa ci può aspettare? Dalla fine del 2018, quando in un rush finale senza precedenti il governo chiese al Parlamento di approvare «a scatola chiusa» la legge di bilancio, le notizie economiche non sono state molto buone.

La legge di bilancio era stata basata su una ipotesi di crescita del Pil dell'1% nel 2019. Da quel momento, l'Istat ha però certificato un ulteriore piccolo calo del Pil nel quarto trimestre del 2018 e anche i dati sul 2019 non sono molto favorevoli. C'è stato un rimbalzo della produzione industriale a gennaio, ma il clima delle aspettative delle imprese si è ulteriormente indebolito a febbraio accompagnato da un forte calo anche per le fa-

miglie. Tutto sommato non ci sono chiari segni di ripresa. Con un fine 2018 in discesa e un primo trimestre del 2019 più o meno piatto arrivare a una crescita dell'1% sembra davvero difficile se non impossibile. Occorrerebbe una accelerazione molto forte nel resto dell'anno che difficilmente potrà essere causata dalle spese per reddito di cittadinanza e quota 100, anche perché queste prenderanno effetto solo gradualmente in corso d'anno. In questo contesto, il Def dovrà chiarire 3 cose.

Primo, come il governo pensa che le tendenze in corso impattino sui conti pubblici del 2019. Una minore crescita porta a minori entrate. Potrebbe contribuire all'indebolimento dei conti pubblici anche il fatto che, come di recente certificato dall'Istat, il deficit nel 2018 è stato un po' più alto di quello previsto al momento della approvazione delle legge di bilancio, con possibili effetti di trascinamento sul deficit del 2019. E' allora probabile che il governo riveda verso il basso la crescita del Pil e verso l'alto il deficit tendenziale per quest'anno, portandolo al di sopra dell'ormai celebre 2,04% della legge di bilancio. Vedremo di quanto saranno queste revisioni, ma ci auguriamo il governo sia realista.

Secondo, il governo dovrà chiarire se intende intervenire per riportare il deficit verso l'obiettivo iniziale. Non credo che lo farà. Non lo richiedono le regole europee che consentono a un paese che cresce meno del previsto di avere un deficit un

po' più elevato. Inoltre, con l'economia che rallenta aumentare tasse o tagliare spese indebolirebbe il ciclo economico ulteriormente. Io stesso, che certo prendo sul serio il problema della tenuta dei conti pubblici, non lo farei, a meno che i mercati non si spaventino per lo sfioramento e lo spread cominci ad aumentare. Ma lo spread si è tenuto su livelli relativamente bassi nelle ultime settimane. Non credo proprio che in queste condizioni il governo introdurrà manovre correttive.

Terzo il governo dovrà aggiornare il quadro previsionale e programmatico per il 2020. E questa è la parte senza dubbio più difficile dell'esercizio. Sì perché il quadro dei conti pubblici per il 2020 non è dei più rosei. La minore crescita e il maggior deficit quest'anno avranno un effetto nel 2020, anno in cui si avrà anche il pieno impatto di quota 100 e di reddito di cittadinanza. Visto che il governo ha già annunciato di voler disattivare l'aumento dell'Iva approvato dal Parlamento con la legge di bilancio (le cosiddette clausole di salvaguardia), il deficit tendenziale (al netto di questo aumento)



Peso: 1-1%, 3-62%



dovrebbe posizionarsi sopra il 3 per cento del Pil, forse vicino al 3,5 per cento. Non credo che i mercati reagirebbero bene a un deficit di questa dimensione per cui misure di contenimento dovranno essere introdotte. Mi stupirei però se il governo definisse, anche in termini generici, tali misure. Non alla vigilia delle elezioni europee. La soluzione quindi sarà probabilmente di mantenere l'ambiguità attuale: continuando a far finta che il deficit sarà contenuto dall'aumento dell'Iva e dichiarando al tempo stesso pubblicamente che l'Iva

non sarà aumentata.

Non ho detto una parola su come la Commissione Europea reagirà a questi sviluppi. Ricordiamo che il 6 giugno la Commissione dovrà dare un nuovo giudizio sull'Italia sulla base non solo del Def, ma anche dei dati consuntivi per il 2018 (non disponibili quando a fine dicembre venne inviata la lettera in cui si indicava che una procedura di infrazione non sarebbe stata aperta per l'Italia). Che farà? Non mi aspetto decisioni drastiche: la Commissione attuale sarà ancora operativa, ma cesserà le pro-

prie attività quando la nuova Commissione sarà formata, in autunno. Mi sbaglierò, ma sarà solo a quel punto che i nodi verranno al pettine. —

© BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

### Solo in autunno con la nuova commissione Ue i nodi verranno al pettine



Il ministro dell'Economia Giovanni Tria (a sinistra) con il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi di Maio

## 1

Per cento del Pil è la previsione di crescita per il 2019 del governo

## 2,04

Per cento il rapporto tra il deficit e il Pil stabilito dal governo per il 2019

## 23

I miliardi da recuperare per sterilizzare l'aumento dell'Iva che dovrebbe scattare nel 2019



Peso:1-1%,3-62%

# Crescita e flat tax, nuovo scontro

► Conte frena le misure urgenti di Tria per il rilancio del Pil: mercoledì solo lo sblocca appalti Salvini: giù le tasse per famiglie sotto i 50 mila euro. Di Maio lo gela. E il Mef: costa troppo

ROMA Conte frena sulle misure del ministro Tria per la crescita. Ed è di nuovo scontro nel governo, in particolare sulla flat tax. Il premier punta a prendere tempo, ma il Tesoro: le misure vanno approvate prima del Def. La Lega rilancia: via libera a tutti gli appalti. E Salvini punta anche sulla riduzione delle tasse: giù le imposte per famiglie sotto i 50 mila euro. Di Maio lo gela. Il Mef: costa troppo. È gelo tra i

due vicepremier nella sfida per intestarsi il rilancio.

**Bassi, Cifoni e Conti**  
alle pag. 2 e 3

## I nodi dell'economia

# Crescita, Conte frena sulle misure di Tria Scontro sulla flat tax

► Palazzo Chigi punta a prendere tempo ► Il Mef boccia la tassa piatta: servono  
Il Tesoro: vanno approvate prima del Def 60 miliardi. Il Carroccio: ne bastano 12

ROMA Il tempo stringe. Il dieci aprile, la data prevista per la pubblicazione del Documento di economia e finanza con le stime aggiornate sui conti pubblici, si avvicina. Il Tesoro spinge perché le misure per la crescita elaborate da Giovanni Tria trovino posto nel decreto "sblocca-appalti" che il governo dovrebbe approvare mercoledì, anche se, al momento, Palazzo Chi-

gi sarebbe orientato a non inserire nel provvedimento il «pacchetto-Tria». Oggi sotto la regia del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, si riuniranno i tavoli tecnici ai quali prenderanno parte anche i rappresentanti delle imprese e dei sindacati. Il mondo produttivo, in realtà, era stato ascoltato anche da Tria prima della stesura e della trasmissione a Conte e ai ministri, della

sua bozza con 35 misure necessarie a spingere il Pil nella seconda parte dell'anno dopo il deludente avvio del 2019. Al ministero dell'Economia sono convinti della necessità di una nuova



Peso: 1-9%, 2-60%, 3-10%

“narrazione” da presentare non solo all’Europa, ma soprattutto ai mercati e alle agenzie di rating, che hanno iniziato a guardare con crescente interesse (e preoccupazione) all’appuntamento di aprile. Senza interventi, nel Def il governo sarebbe costretto a certificare la necessità di una manovra correttiva dei conti pubblici, che potrebbe essere ben superiore ai 10 miliardi di euro fin qui preventivati.

### LO SLITTAMENTO

Tra le fila dell’esecutivo c’è anche una scuola di pensiero che riterrebbe possibile far slittare fino a settembre l’indicazione del cosiddetto «quadro programmatico», ossia i numeri sull’andamento dell’economia ipotizzati dal governo a valle dei suoi interventi di politica economica. Secondo Tria sarebbe un rischio troppo elevato. Da qui all’autunno ci sono una serie di incognite da affrontare, dalle elezioni europee all’esito della Brexit. E ci sono i giudizi delle agenzie di rating sull’Italia che sono ancora sospesi. Non indicare il quadro programmatico, insomma, porterebbe l’Italia in una terra incognita. Sull’altro piatto della bilancia, però, ci sono le esigenze

politiche della maggioranza di governo. In vista delle elezioni di maggio la competizione tra la Lega e i Cinque Stelle di è acuita. Luigi Di Maio ha bisogno di intendersi dei risultati concreti del governo, fino ad oggi appannaggio soprattutto di Matteo Salvini. Per questo intende porre ben evidente sul decreto sblocca-cantieri il marchio del Movimento. Una mossa alla quale Salvini ha risposto rispolverando il vecchio cavallo di battaglia della flat tax, la tassa piatta al 15%. Ieri il leader della Lega, parlando oggi a Melfi, in provincia di Potenza (la settimana prossima in Basilicata si vota), ha rilanciato l’idea di avviare il taglio delle tasse già nel 2019 per le famiglie. Ci lavoriamo, ha detto Salvini, «giorno e notte». Di Maio ha subito messo i paletti. Va bene la flat tax, ha detto, «ma no promesse alla Berlusconi».

### LE STIME

Al ministero dell’Economia è stato anche già messo a punto un dossier sui possibili costi della misura. Nell’ipotesi di simulazione si fa riferimento ad una flat tax che prevede una deduzione di 3 mila per ciascun componente del nucleo familiare con

reddito fino a 35 mila euro mentre per i redditi superiori ai 50 mila euro all’anno, sempre secondo la simulazione, non sarebbe prevista alcuna deduzione. Il testo fa riferimento ad una duplice aliquota: del 15% fino a 80 mila euro di reddito e del 20% per i redditi eccedenti tale soglia. La misura, si legge nel documento, favorirebbe un numero di nuclei familiari pari a 16,4 milioni mentre il vantaggio medio familiare sarebbe di circa 3600 euro. La flat tax, con questa ipotesi a due aliquote sul reddito familiare, avrebbe un costo di 59,3 miliardi. Un costo, secondo i tecnici del ministero, troppo elevato. Il sottosegretario Armando Siri, padre della flat tax leghista ha però detto che quella non è la proposta del Carroccio. Quest’ultima costerebbe solo 12 miliardi.

**Andrea Bassi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SALVINI: AL LAVORO PER RIDURRE LE IMPOSTE DI MAIO: NO ALLE PROMESSE STILE BERLUSCONI**

## I punti della bozza di provvedimento

### Imprese Incentivi e aiuti per spingere gli investimenti

**N**el decreto per la crescita del governo ci sono ben due capitoli dedicati alle imprese. Il primo riguarda le «misure fiscali», il secondo «le misure per il rilancio degli investimenti». Il Tesoro, innanzitutto, ha deciso di fare retromarcia sui cosiddetti iper-ammortamenti al 130% per chi compra beni strumentali. La misura, introdotta dal precedente governo, sarebbe scaduta a breve ed è da sempre molto gradita dalle imprese. Viene poi allargata la platea dei beneficiari del Fondo centrale di garanzia, che sarà aperto anche alle medie imprese e con un tetto più alto (da 2,5 milioni di euro a 5 milioni).



### Casa Fisco più leggero per chi compra e poi riaffitta

**U**n capitolo del prossimo decreto potrebbe riguardare la casa. La misura più importante prevede robuste agevolazioni per chi acquista una abitazione con l’obiettivo di darlo poi in affitto. La finalità è rivitalizzare il mercato delle locazioni, anche con la valorizzazione di immobili inutilizzati. Per chi fa questa scelta, realizzando poi opere di risanamento edilizio e riqualificazione energetica, sono previsti il dimezzamento dell’imposta di registro, la riduzione dell’Imu per 4 anni, la possibilità di detrarre dall’Irpef gli interessi passivi e infine la fruizione in cinque rate invece di dieci delle agevolazioni sulle ristrutturazioni.




### Appalti Lavori senza gara fino a 5 milioni

**N**ella bozza di provvedimento proposto dal ministro dell’Economia, Giovanni Tria, è prevista una «sospensione a titolo sperimentale» fino al 31 dicembre del 2020 di una serie di vincoli per gli appalti introdotti nella normativa italiana ma che invece non sono presenti nelle regole europee. Tra questi il principale riguarda la soglia entro la quale è possibile effettuare assegnazioni di lavori senza passare per una gara pubblica. La soglia passerebbe in questo modo dalle poche decine di migliaia di euro previste nella normativa italiana, fino ai 5 milioni previsti per gli appalti di lavori delle direttive europee (per i servizi la soglia è di 200 mila euro).



## Il programma del Governo

Principali obiettivi previsti a dicembre, dopo l'ultima manovra.  
Cifre in %



## I CONTENUTI

### 1 Dietrofont sui Pir

Vengono rimandati i nuovi obblighi di investimento per i piani individuali di risparmio che avevano bloccato la raccolta di capitali da parte delle imprese

### 2 Sisma bonus

Estensione alle zone 2 e 3 di rischio sismico del bonus previsto oggi solo per gli edifici situati nelle zone più pericolose, quelle inserite nelle cosiddette "zona 1"



### 3 Aiuti al digitale

Arrivano nuove risorse per la cosiddetta legge Sabatini quater, che prevede la concessione di aiuti del Mise per gli investimenti in tecnologie digitali

### 4 Fondo di garanzia

Estensione del fondo di garanzia anche alle medie imprese. I finanziamenti coperti sarebbero quelli fino a 5 milioni di euro dagli attuali 2,5 milioni



Peso:1-9%,2-60%,3-10%

**IMPRESA***Avviato il programma Mise-Ice. Previsti stage e corsi. Le candidature entro il 5 aprile*

# Chance all'estero per start-up

## Progetto di sviluppo in 2 fasi per 120 imprese innovative

Pagina a cura  
DI ROBERTO LENZI

**L**anciare sui mercati esteri le start-up innovative italiane che non hanno ancora oltrepassato il confine nazionale è il principale obiettivo del Global Start-up Program. Il programma nasce da un'iniziativa congiunta Mise-Ice che prevede un vero e proprio percorso integrato di sviluppo all'estero di start-up innovative titolari di brevetti. Formazione specialistica manageriale, corsi di lingua inglese e stage all'estero presso incubatori sono le facilitazioni previste dal nuovo programma. Requisito essenziale per essere ammessi a beneficiare di questa iniziativa è quello di avere un prodotto o servizio che presenta potenzialità di sviluppo a livello internazionale. Il programma, nello specifico, è riservato a 120 start-up innovative italiane che intendano rafforzare le proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie per affrontare nuovi mercati con particolare riferimento a Ict, automotive e robotica, medtech, circular economy e altri settori innovativi. Le start-up innovative interessate hanno tempo fino al 5 aprile 2019 per presentare la loro domanda di adesione al programma, attraverso il modulo di adesione telematico disponibile sul sito internet ufficiale dell'Ice-Agenzia. Le candidature dovranno essere presentate secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico di partecipazione per 120 start-up, pubblicato il 6 marzo 2019, finanziato con fondi del Piano straordinario in favore del Made in Italy.

**Il percorso di sviluppo all'estero si sviluppa in 2 fasi.** Nella prima fase del progetto si andranno a implementare e consolidare le competenze tecnico-manageriali, sui temi di scale-up internazionale, proprietà intellettuale e project work, delle start-up,

tramite la partecipazione gratuita a un corso di formazione specialistico, che si svolgerà in lingua inglese. Mentre nella seconda fase, al fine di fornire una formazione specialistica con forte caratterizzazione pratica indirizzata al management delle start-up, è prevista la partecipazione a uno stage all'estero da 3 a 6 mesi presso incubatori selezionati nei paesi focus (Regno Unito, Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Corea del Sud e Slovenia), finanziato attraverso l'erogazione di un contributo. Inoltre, ai beneficiari ammessi sarà preliminarmente erogato un corso di formazione specialistica in lingua inglese, da tenersi in 4 sedi distribuite sul territorio nazionale. L'ammissione al progetto è gratuita. La prima fase si svolgerà in aula e si concluderà presumibilmente nel mese di maggio 2019. I corsi si articoleranno in 4 edizioni e si svolgeranno in città italiane, in linea di principio localizzate una a nord, una al centro, una al sud e una nelle isole, da identificare successivamente in base alla ripartizione geografica delle start-up partecipanti. A seguire, sarà possibile procedere allo stage all'estero dopo la conclusione del corso, sulla base degli accordi presi con gli incubatori ospitanti. Per il periodo di permanenza all'estero, le preferenze indicate tra i sei paesi nella domanda di partecipazione sarà abbinata alle preferenze espresse dall'incubator host su quei mercati al fine di individuare il placement più efficace. Le start-up selezionate si dovranno impegnare a frequentare tutte le fasi previste dal corso. Con riferimento alla prima fase, i partecipanti dovranno impegnarsi a frequentare almeno l'80% delle ore di lezione frontale.

**Necessari il possesso di un brevetto e un periodo di attività inferiore ai 5 anni.** L'avviso pubblico ha stabilito degli specifici requisiti che le

start-up devono possedere alla data di scadenza della selezione. Prima di tutto, è necessario che la start-up sia in possesso dell'iscrizione e attivazione nell'apposito registro speciale presso le Cciao con i requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente per le start-up innovative. Ma ciò non è sufficiente poiché si deve trattare di una start-up con periodo di attività inferiore a 5 anni e con un fatturato positivo. Altro requisito basilare per l'accesso al programma è di avere la titolarità di un brevetto depositato e registrato o di un software protetto da copyright. La start-up si deve inoltre trovare in posizione regolare rispetto alle norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale, nonché nei confronti di Ice-Agenzia e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione o di amministrazione controllata. Infine, devono essere garantiti dei requisiti direttamente connessi alla capacità di far fronte a progetti di internazionalizzazione, in particolare la start-up deve essere in possesso di potenzialità di internazionalizzazione con capacità di apertura verso il mercato estero nonché essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica), almeno in una lingua straniera, alle richieste provenienti da interlocutori esteri. Infine, il partecipante al programma e l'uditore devono autocertificare la conoscenza della lingua inglese, livello C1.

**Contributi erogati in**

Peso: 72%

**regime de minimis.** La validità delle spese finanziabili, relative a vitto e trasporti, sostenute all'estero direttamente dal partecipante, decorre dalla data di comunicazione di ammissione al beneficio. Ai partecipanti sarà inoltre riconosciuto un rimborso forfettario pari a un 20% del totale delle spese rendicontate. La partecipazione alla formazione specialistica, con forte caratterizzazione pratica indirizzata al management delle start-up, è gratuita. Per lo stage all'estero sarà erogato un contributo fino a 14 mila euro con due modalità: la prima è un intervento diretto di Ice Agenzia ai costi di trasferimento e stazionamento che coprirà i costi del biglietto aereo A/R in classe economica, di trasferimento e l'alloggio presso l'incubatore per tre mesi, la seconda consiste in un contributo pari a 7 mila euro da destinare alle spese all'estero del rappresentante designato dalla start-up e da

erogare in due rate (ciascuna del 50%). Di queste, un 20% sarà a fondo perduto. I contributi non rimborsabili saranno erogati nel rispetto del Regolamento (Ue) n.1407/2013 sugli aiuti «de minimis».

**Selezione delle 120 start-up: quali sono i criteri preferenziali.** Le domande, se inferiori a 120, saranno esaminate tramite il criterio di ordine cronologico di presentazione. Qualora invece le candidature fossero superiori a 120, dovrà essere nominata una commissione di valutazione che dovrà tenere conto di determinati criteri preferenziali di selezione. Il primo di questi è relativo alle start-up che svolgono la propria attività nei seguenti settori: Ict (con preferenza per blockchain, intelligenza artificiale, cyber security, Industria 4.0, fintech), automotive e robotica (con preferenza per batterie e auto elettriche, guida autonoma, future mobility, app per mobilità come carsharing e

relativi web services), medtech (con preferenza per attrezzature mediche e app, life sciences) e, infine, circular economy (con preferenza per emissioni low carbon, materiali innovativi e sostitutivi della plastica). Tra gli altri criteri preferenziali troviamo: azienda con seed capital, o incubata o affidata da banca/finanziaria, in possesso di altre proprietà intellettuali diverse dal brevetto, nonché in possesso di un prodotto con potenziale di mercato nei paesi target. L'ultimo criterio preferenziale previsto dall'avviso è la disponibilità a reinvestire o conferire risultati dell'accelerazione estera in Italia o a società italiana. L'elenco delle start-up selezionate verrà pubblicato sul sito dell'Ice-Agenzia. Le start-up ammesse riceveranno inoltre comunicazione individuale con copia del regolamento da sottoscrivere per accettazione.

—© Riproduzione riservata—

## I criteri di selezione

Criteri di selezione progetti start-up innovative	Punteggi massimi
Appartenenza a uno dei settori Innovativi: Ict, automotive e robotica, medtech, circular economy	30
Azienda che abbia già ottenuto seed capital (o incubata o affidata da banca/finanziaria)	15
Possesso di altre proprietà Intellettuali diverse dal brevetto	15
In possesso di prodotto con potenziale di mercato nei Paesi target: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Corea del Sud e Slovenia	20
Disponibilità a reinvestire o conferire risultati dell'accelerazione estera in Italia o a società italiana	20
<b>Totale</b>	<b>100</b>



Peso: 72%

**Imprese & Insolvenze**

Fallimenti con luci e ombre. Chiusure in calo ma crescono le liquidazioni volontarie. La mappatura di Cerved

*Cerne a pag. 22*

**IMPRESE & INSOLVENZE**

*I dati dell'osservatorio Cerved: nel 2018 sono uscite dal mercato 90 mila imprese (-1,3%)*

# Fallimenti, trend a due facce

## Chiusure in calo ma crescono le liquidazioni volontarie

Pagina a cura  
**DI TANCREDI CERNE**

**L**a crisi dell'economia italiana non si è ancora scaricata del tutto sulle imprese. La conferma è contenuta nell'ultimo osservatorio del Cerved che ha mappato l'andamento dei fallimenti aziendali nel corso del 2018. Per il quarto anno consecutivo, infatti, gli analisti hanno certificato una contrazione del numero delle aziende che hanno chiuso i battenti. Anche se a ritmi meno sostenuti rispetto agli anni passati. «Lo scorso anno sono uscite dal mercato a seguito di una procedura concorsuale o di una liquidazione volontaria 90 mila imprese (ai minimi dal 2005), un dato in leggero calo (-1,3%) rispetto al 2017, quando hanno chiuso i battenti 91.573 aziende», hanno avvertito gli esperti del Cerved. Mentre le aziende fallite sono state 11.277, in calo del 7% rispetto al 2017, valore minimo dopo il picco del 2014.

I miglioramenti hanno riguardato tutta l'economia, ma con tendenze in forte frenata nell'industria (-3% contro il -18,6% dell'anno precedente) e nelle costruzioni (-6,2% contro -16,4%).

Tuttavia, da settembre a dicembre, hanno ripreso a crescere anche le liquidazioni volontarie di società in bonis. «La brusca frenata dell'economia italiana non ha finora prodotto effetti significativi sui fallimenti e sulle altre procedure concorsuali, ma ha generato un'impennata delle

liquidazioni volontarie (+6,3% nell'ultima parte dell'anno), un segnale di aspettative meno positive da parte di chi rischia il capitale nell'attività d'impresa», ha spiegato **Valerio Momoni**, direttore marketing e sviluppo del business di Cerved. «Ci aspettiamo da questa crisi impatti meno violenti sul numero di default rispetto al recente passato, grazie a un sistema di imprese che ha rafforzato i fondamentali economico-finanziari». Analizzando più in profondità i dati raccolti dal Cerved si scopre che lo scorso anno Valle d'Aosta e Puglia sono state le regioni più virtuose d'Italia con un numero di fallimenti in calo rispettivamente del 31,8% e del 20,3% rispetto al 2017. Bene anche il Friuli-Venezia Giulia (-19%), l'Emilia-Romagna (-18,5%), il Trentino-Alto Adige (-17,3%) e il Veneto (-13%). In controtendenza, invece, alcune regioni del centro e sud Italia dove il numero di fallimenti è tornato a salire in maniera consistente. È il caso, per esempio, dell'Umbria, che ha ottenuto il triste primato di regione peggiore della Penisola a causa di un aumento delle chiusure aziendali del 17,3% rispetto a un anno prima. Mentre in Calabria e Sardegna il numero di fallimenti è cresciuto rispettivamente del 3,5 e del 7,1% in rapporto al 2017.

E cosa dire delle

procedure non fallimentari? Secondo l'analisi del Cerved, nel 2018 sono state 1.377 le aziende che hanno avviato questo genere di procedura concorsuale, in netta diminuzione rispetto alle 1.715 del 2017 (-19,7%). «Si tratta del valore minimo dal 2008», hanno avvertito dal Cerved secondo cui il dato è stato influenzato dalle domande di concordato preventivo che, dopo l'impennata registrata tra il 2007 e il 2013, hanno visto una brusca inversione di tendenza: solo 491 richieste presentate nel 2018, in calo del 78% rispetto al picco di 2.280 del 2013. Il calo delle procedure non fallimentari ha riguardato tutti i settori produttivi, con riduzioni più consistenti nei servizi (-19,7%, da 1.081 a 868, dopo un aumento l'anno precedente del 3,6%) e nelle costruzioni (-23,9%, da 280 a 213, con un'accelerazione rispetto al -12,2% del 2017). Calo a due cifre anche nell'industria (-13,2%), ma in netto rallentamento rispetto a quanto osservato tra 2016 e 2017 (-34,3%). La forte riduzione delle procedure non fallimentari ha riguardato tutta la Penisola: dopo l'aumento del 2017 (+7,8% sul 2016), il numero di casi è tornato a diminuire nel Mezzogiorno, passando da 441 a 349 (-21%), una tendenza analoga



a quella del Nordovest, in cui le procedure si sono ridotte da 470 a 353 (-25%). Nel Centro e nel Nordest invece i dati indicano un rafforzamento del calo del 2017: rispettivamente -14,7% (da 457 a 390 casi) e -17,9% (347 a 285). E cosa dire invece dell'andamento delle liquidazioni? In questo caso, la fotografia scattata dal Cerved ha messo in luce una crescita consistente del numero di società che hanno chiuso volontariamente i battenti nel settore dell'industria (+5,6% a quota 3.316). Mentre nei servizi, dove si concentrano tre quar-

ti delle liquidazioni volontarie, l'aumento è risultato più contenuto passando dalle 26.516 del 2017 alle 27.194 dello scorso anno (+2,6%). A livello geografico, le liquidazioni volontarie hanno ripreso a crescere nel Nord, in particolare in Piemonte (+13,8%), Lombardia (+10,3%) e Friuli (+5,5%). Mentre è proseguito il calo nel Centrosud Italia (Campania -14,6%, Basilicata -4,9% e Lazio -4,3%).

— © Riproduzione riservata —

***Le aziende uscite dal mercato a seguito di una procedura concorsuale o di una liquidazione volontaria nel 2018 sono state 90 mila, -1,3% rispetto al 2017 (91.573). Il fallimento invece ha riguardato 11.277 imprese, il 7% in meno rispetto al 2017 e il minimo toccato dopo il picco del 2014 (15.694)***

### Fallimenti per macrosettore (Valori assoluti e variazione % a/a)

	2017	2018	Var. % 2017-2018
Costruzioni	2.398	2.250	-6,2%
Industria	1.658	1.609	-3%
Servizi	6.622	6.099	-7,9%

Fonte: Osservatorio fallimenti - Cerved 2019



Peso: 1-1%, 22-56%

# .casa

## GLI INVESTIMENTI IN EUROPA

### LE SINERGIE TRA PUBBLICO E PRIVATI

## Sul recupero dei quartieri 100 miliardi in 5 anni

Se i Paesi emergenti disegnano mega-progetti e città completamente nuove, l'Europa fa perno sulle rigenerazioni urbane per contrastare la limitatezza di territorio e per ottimizzare le aree cittadine. Il fenomeno della riconversione economica e l'abbandono delle aree industriali in città e degli scali ferroviari ormai da anni spingono gli investimenti sulle riqualificazioni urbane.

I progetti di rigenerazione urbana oggi in fase di realizzazione, a livello europeo, sono moltissimi, e l'Italia gioca finalmente un ruolo chiave. Proprio il fenomeno della rigenerazione urbana catalizza oggi la maggior parte degli investimenti cosiddetti cross border, cioè dei capitali che attraversano le frontiere. Se Milano da sola vale 10 miliardi di euro in termini di progetti di riqualificazione sul tavolo – con l'ex area Expo che riveste un ruolo di primo piano non solo per la città, ma in termini di intero Paese che si mette in gioco – a livello europeo i progetti di rigenerazione urbana già annunciati impegneranno almeno 100 miliardi di euro nei prossimi cinque anni. «Si tratta di una stima molto prudente – sottolinea Mario Breglia di Scenari Immobiliari – che probabilmente è destinata ad aumentare. È indubbio che oggi l'attenzione, in Europa, è tutta puntata su questo fronte e che gli investitori sono più che ben disposti a mettere i capitali nei progetti nuovi, ben fatti, dove il pubblico è un

attore importante. Restano al palo invece i giganti del passato, che si sentono riproporre ormai da dieci o vent'anni».

Se le rigenerazioni del passato sono state in molti casi portate avanti dall'iniziativa e dalla realizzazione privata, quelle attuali sono invece caratterizzate da un decisivo coinvolgimento del settore pubblico, che oggi disegna la "trama". Rimane stretto il contatto con i privati, che a loro volta oggi investono solo se esiste questo forte legame. «I capitali internazionali sono decisamente interessati alle "nuove" città che emergono dalle riqualificazioni urbane – conferma Breglia – ma vogliono vedere le amministrazioni locali e le autorità nazionali direttamente coinvolte. Anche perché oggi nei progetti ci si mette il proprio capitale, non più un'elevata percentuale di prestito bancario come invece avveniva in passato».

— Ev.M.



Villa Zanelli. Bollino Leed per Savona e il suo waterfront



Peso: 10%

## Fisco Norme & Tributi

GLI EFFETTI

# Lo scambio di lettere decide il trattamento contabile e fiscale

### Decisivo il contenuto delle comunicazioni tra i soci e la compagine

Una volta stabilito che la modalità più opportuna per documentare un finanziamento infruttifero dei soci è il contratto perfezionato tramite corrispondenza commerciale, è importante ricordare che il contenuto delle comunicazioni scambiate tra soci e società determina conseguenze nel bilancio non trascurabili laddove si decida di contabilizzare l'operazione con il criterio del costo ammortizzato.

Applicando il cosiddetto "fattore temporale" di cui all'articolo 2426, punto 8 del Codice civile il debito verso i soci (dal punto di vista della società finanziata) va attualizzato utilizzando un certo tasso e il differenziale tra valore nominale del debito e valore attualizzato diviene una posta imputabile al conto economico oppure allo stato patrimoniale a seconda dei casi. Al riguardo occorre ricordare che secondo l'Oic 19 (esempio 2B collocato in calce al documento) se la natura della operazione è il rafforzamento patrimoniale della controllata si avrà per quest'ultima un incremento del patrimonio netto, mentre se la natura

è altra si avrà un provento di carattere finanziario.

Dal momento che tale scelta assume rilevanza anche dal punto di vista fiscale sarà importante poter documentare senza possibili contestazioni quale sia la natura della operazione, e una possibile sede per dimostrare tale natura è certamente il contenuto delle comunicazioni scambiate tra società e socio finanziatore. Se ipotizziamo che l'intento che motiva il socio a erogare un finanziamento infruttifero alla società sia quello di rafforzarne il patrimonio netto, il differenziale tra valore nominale del debito e valore attuale sarà collato tra le riserve (di capitale, si ritiene) mentre in capo al socio finanziatore (ipotizzando che si tratti di socio/imprenditore) si avrà un incremento del costo della partecipazione.

Per contro in sede di chiusura del bilancio d'esercizio la società controllata rileverà l'ammontare degli interessi passivi figurativi, non deducibili se la società/socio finanziatrice controlla la società finanziata, ai sensi dell'articolo 1 del Dm 3 agosto 2017. Diverso scenario se il socio non è controllante poiché in tal caso non si applica il decreto ministeriale e in ossequio al criterio di derivazione rafforzata si potrà dedurre gli interessi passivi "figurativi" imputati

a conto economico.

Quando, invece, l'intento del socio finanziatore non sia il rafforzamento patrimoniale, la società finanziata imputerà il differenziale tra valore attuale del debito e valore nominale tra i proventi finanziari (voce C16) del conto economico, generando quindi un componente di reddito tassabile, sempre in forza del principio di derivazione rafforzata. Per contro la quota annuale di interessi passivi (figurativi così come i proventi ma pur sempre rilevanti sia a livello civile che fiscale) sarà deducibile poiché anche in questo caso non si applica il divieto di deducibilità previsto dal Dm 3 agosto 2017. Dal punto di vista della finanziatrice questa seconda ipotesi determina l'imputazione del differenziale tra credito nominale e credito attualizzato, tra gli oneri finanziari, potendone pretendere la deduzione fiscale poiché si tratta di componenti negativi correttamente imputati a conto economico.



Peso: 11%

## Autonomie locali e Pa **Norme & Tributi**

ICALCOLI

# Nel rendiconto le basi per evitare le sanzioni sui tempi di pagamento

**Decisiva la definizione dello stock di debiti da ridurre quest'anno**  
**Luciano Cimbolini**

In vista del rendiconto gli enti devono lavorare anche sul dato dello stock dei debiti commerciali al 31 dicembre 2018. Da lì arriva la base di calcolo sulla quale opereranno dal 2020 le penalizzazioni introdotte dalla manovra per le Pa che non riducano i debiti commerciali o non rispettino i tempi di pagamento.

Il meccanismo è differenziato fra le Pa in contabilità finanziaria, in economico-patrimoniale e gli enti della sanità. Le penalità cambiano anche a seconda che gli enti abbiano ridotto lo stock di debiti commerciali oppure presentino tempi di pagamento maggiori rispetto a quelli previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 231/2001.

Le novità partiranno dal preventivo 2020, ma richiedono un'attività istruttoria già dal rendiconto 2018.

Nelle Pa dell'elenco Istat, tranne Stato e sanità, se il debito commerciale residuo (articolo 33 del Dlgs 33/2013) rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2019) non si è ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2018), entro il 31 gennaio dell'esercizio di riferimento (2020), se in contabilità finanzia-

ria, devono stanziare nella parte corrente del bilancio un accantonamento (fondo di garanzia debiti commerciali), non disponibile per impegni e pagamenti, che a fine esercizio andrà a confluire nella quota libera del risultato di amministrazione. Le risorse da vincolare variano tra l'1 e il 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso a seconda della gravità del problema. In corso esercizio, il fondo dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi e non dovrà riguardare le spese vincolate.

Gli enti in contabilità economico-patrimoniale, tranne la sanità, se il debito commerciale residuo dell'esercizio precedente (2019) non si sia ridotto almeno del 10% rispetto al secondo esercizio precedente (2018) oppure non rispettino i termini di pagamento, nell'esercizio di riferimento (2020) devono ridurre i costi di competenza per consumi intermedi di una quota fra l'1 e il 3%, anche qui a seconda della gravità del quadro.

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale non in regola con i tempi di pagamento, le regioni e le province autonome debbono integrare i contratti di direttori generali e amministrativi con un obiettivo specifico sui tempi di pagamento per riconoscere l'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato legata a questo obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. Questa quota non

sarà riconosciuta in caso ritardi superiori a 60 giorni oppure di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo. Sarà riconosciuta per la metà qualora i ritardi si attestino fra 31 e 60 giorni; per il 75 per cento in caso di ritardi fra 11 e 30 giorni; per il 90 per cento in caso di ritardi fra uno e 10 giorni.

La normativa è complessa, ma la sua logica è abbastanza semplice. Le Pa in contabilità finanziaria "fuori regola" devono comprimere la spesa di competenza per generare surplus di cassa in grado di garantire il pagamento di debiti pregressi insoluti iscritti in bilancio o riconosciuti.

La stessa cosa vale per le Pa in contabilità economico patrimoniale, con l'obbligo di riduzione dei costi per consumi intermedi nell'esercizio di competenza.

Per gli enti del servizio sanitario è diverso, perché, per il tramite delle Regioni, si opera in una logica sanzionatoria in termini economici rispetto al ruolo del direttore generale e del direttore amministrativo.

Per garantire la correttezza del meccanismo, comunque, bisogna lavorare, sin da ora, sul dato 2018.

**Tagli fino al 5%  
agli acquisti di beni  
e servizi per chi non  
alleggerisce del 10%  
le fatture arretrate**



Peso: 14%

**Finanza**Assicurazioni, è l'ora della salute:  
un business da 65 miliardi**ADRIANO BONAFEDE** → pagina 20

# Polizze, è l'ora della sanità: un business da 65 miliardi

La ritirata del welfare pubblico apre spazi enormi alle assicurazioni. Lo rivela una ricerca Kpmg, che vede nel giro di 4 anni un aumento del 50% della spesa privata in salute. Ma le compagnie dovranno muoversi meglio di quanto fatto finora

**ADRIANO BONAFEDE, ROMA**

**È** un piatto ricchissimo dove le assicurazioni si sono già buttate a capofitto. Il mercato delle polizze sanitarie è in forte crescita e nel 2017 ha raggiunto i 6 miliardi, il 15 per cento della spesa privata totale. Ma per le compagnie c'è di più: nei prossimi anni questa spesa salirà vertiginosamente rispetto a una sostanziale stasi di quella pubblica. Secondo i dati dell'Ania, l'associazione delle assicurazioni, rielaborati da Kpmg in una ricerca inedita, nel 2017 la spesa pubblica in sanità è stata di 114 miliardi, a fronte dei 40 di quella privata. Nel 2023, cioè fra quattro anni, mentre la spesa pubblica rimarrà sostanzialmente stabile (117 miliardi) a causa della crisi dello Stato sociale, la parte privata decollerà, portandosi a 65 miliardi con una crescita di oltre il 50 per cento. La notizia non è necessariamente buona per i cittadini ma certamente ottima per le compagnie perché, a parità di percentuale di penetrazione delle assicurazioni sanitarie, il 15 per cento, loro intercetteranno quasi 10 miliardi. Inoltre, secondo Kpmg, c'è spazio per ritagliarsi una quota maggiore di spesa sanitaria privata, poiché la media europea è del 51 per cento, con punte del 68 in Francia.

**ISOGGETTI IN GIOCO**

I vari soggetti in gioco in Italia - da Unipol (leader di mercato con 557 milioni di premi nel 2017) a Generali, dall'outsider Rbm (vera sor-

presa imprenditoriale di una compagnia nata dal nulla e ora ai vertici nazionali) ad Allianz, da Reale Mutua a Intesa Sanpaolo (sempre più proiettata nei rami danni), da Axa a Cattolica - stanno in effetti elaborando nuove strategie per "agganciare" sempre più italiani alle polizze malattia, grazie anche a innovazioni tecnologiche, di prodotto e di approccio capaci di rivoluzionare un mercato che, fino a pochi anni fa, in Italia era una Cenerentola che faceva perdere invece di guadagnare.

Sì, sono ormai lontani i tempi in cui il ramo malattia era in cronico deficit, un po' come le Rc auto. «Fino al 2010 - racconta Enrico San Pietro, condirettore generale di UnipolSai - il ramo sanità aveva un *combined ratio* (un rapporto fra sinistri e premi, *Ndr*) superiore a 100. Poi le cose sono cambiate e oggi il *combined ratio* medio è intorno al 90,5 per cento». Insomma, se prima si rimborsavano più sinistri di quanti premi s'incassavano, ora si vedono soldi veri.

Unipol è di gran lunga il primo



Peso: 1-1%, 20-50%



operatore di mercato perché non opera soltanto attraverso Unipol-Sai, la casa madre, ma anche attraverso la controllata Unisalute, nata nel 1995 ma sempre più lanciata in questi anni. La prima vende polizze individuali, la seconda polizze collettive (nel 2017 per 357 milioni), con i progetti di welfare che tutte le aziende medio grandi stanno attuando insieme alle Casse di previdenza. Il gruppo Unipol, che ha puntato le sue carte su questo settore con più preveggenza e determinazione di altri, è presente sul mercato anche con Incontra, la joint venture con Unicredit, al tredicesimo posto in classifica con 33 milioni.

Le innovazioni sono la chiave del successo. E la prima novità di questi anni sono le società di servizi che si agganciano alle compagnie. Queste società, emanazioni delle stesse assicurazioni, studiano e poi forniscono ai clienti una serie di convenzionamenti con laboratori di analisi e centri di cura, a cui si aggiunge sempre più spesso un servizio di orientamento: dov'è meglio andare per una certa operazione chirurgica, qual è il modo per avere una visita o una Tac nel più breve tempo possibile.

Tutte le compagnie hanno un *servicer* interno o esterno. Chi si è mosso prima, come Rbm con Previmedical, adesso fornisce un servizio anche all'esterno: è dei giorni scorsi il convenzionamento con Intesa Sanpaolo. Il gruppo Unipol ha Sì Salute, Axa Blue Assistance, Ge-

nerali Generali Welion. Proprio il Leone di Trieste è arrivato di recente in questo campo, nel 2017: «I nostri servizi - spiega Andrea Mencattini, ad di Generali Welion e chief delle controllate di Generali - tengono legati tre fattori: non soltanto la cura, ma prima la prevenzione e prima ancora lo stile di vita. In tutte le ricerche si attribuisce a quest'ultimo un ruolo sempre più rilevante: attività fisica, corretta alimentazione, gestione del sonno, sono alcuni elementi che una compagnia che si preoccupa della salute dei propri clienti deve mettere dentro le proprie polizze. E su queste aree il Servizio nazionale non è presente. Sulla prevenzione si offrono specifici servizi, come lo screening a determinate età e per certe patologie più diffuse. Ma anche la cura per noi diventa un servizio complesso: spesso i clienti ci chiedono un servizio di orientamento su dove un certo trattamento è migliore e noi mettiamo a disposizione la nostra banca dati».

Ad aiutare le compagnie ad acciappare nuovi clienti ci sono anche nuovi strumenti. Ad esempio - spiega Giulio Dell'Amico, partner di Kpmg Italia, ci sono i cosiddetti *wearable*, come i braccialetti elettronici che possono dare informazioni in tempo reale su battiti cardiaci, sulla pressione e altro e che possono essere venduti ai possibili clienti con uno sconto quale incentivo. Poi si cerca di mostrare i vantaggi dell'assicurazione, ma-

gari aggiungendo convenzioni a sconto con palestre. Come si vede, le compagnie non intervengono più ex post con i risarcimenti ma ex ante indirizzando e aiutando il cliente a star meglio».

**LA SFIDA DI INTESA**

Axa, che sta pensando di creare a livello mondiale un chief medical officer per far fronte alle nuove sfide, rivolge sempre più attenzione alle soluzioni tecnologiche tra cui la teleconsultazione: «Il 28,8 per cento dei clienti - dice Patrick Cohen, ad del gruppo in Italia - secondo una nostra ricerca, vorrebbe avere un punto di riferimento a cui rivolgersi in qualsiasi momento per dubbi sul proprio stato di salute. E quasi il 75 per cento degli italiani si sentirebbe più sicuro con dispositivi medici connessi».

Intesa Sanpaolo proprio questa settimana lancerà una sfida su larga scala: «Offriremo ai nostri 12 milioni di clienti - spiega Maurizio Cortese, ad di Intesa Sp Smart Care - tre mesi gratuiti di abbonamento a "XM Salute", per accedere alla piattaforma Previmedical. I primi risultati in filiale sono più che incoraggianti».

**I numeri****82,2****MILIARDI DI EURO**

Valore di libro lordo a fine 2018 degli asset gestiti dal gruppo specializzato nel recupero di crediti deteriorati Dobank, in crescita dai 76,7 miliardi del 2017

**1,34****MILIARDI DI EURO**

I ricavi di Ferragamo nel 2018, in calo del 3,3% rispetto al 2017

Oggi in Italia le assicurazioni intercettano solo il 15% della spesa privata in salute. La media europea è del 51%, in Francia si tocca il 68%

**L'opinione**

Attività fisica, sonno, alimentazione sono elementi che un'impresa che si preoccupa della salute dei propri clienti deve inserire nei contratti

**ANDREA MENCATTINI**  
GENERALI WELION

**585****MILIONI DI EURO**

I premi lordi nel ramo salute del Gruppo Unipol, che in Italia è leader di settore

**90,5****PER CENTO**

Rapporto fra sinistri rimborsati e premi incassati nel ramo salute. Fino al 2010 era superiore a 100

**430****MILIONI DI EURO**

Premi lordi di Rbm, compagnia nata solo 8 anni fa e già terzo operatore in Italia del settore



Peso:1-1%,20-50%




**Inumeri**



**LA CLASSIFICA DELLA RACCOLTA NEL RAMO SANITARIO**

FONTI: ELABORAZIONE SU DATI KPMG

PREMI CONTABILIZZATI LORDI, IN MILIONI DI EURO




**Carlo Cimbri**  
ceo di Unipol



**Philippe Donnet**  
ceo di Generali

**COME EVOLVERÀ LA SPESA SANITARIA IN ITALIA**  
RIPARTIZIONE FRA PUBBLICO E PRIVATO

IN MILIARDI DI EURO



Peso: 1-1%, 20-50%



# La casa in cima ai desideri record di acquisti a fine anno

Nel quarto trimestre del 2018 le compravendite di abitazioni sono state 167.068, il 9,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a segnare l'incremento più forte degli ultimi due anni e a coronamento di 15 rialzi consecutivi. Guida la Lombardia. Buone previsioni per il 2019

## LUIGI DELL'OLIO, MILANO

**I**l mercato residenziale ha rialzato la testa. Secondo quanto rilevato dall'Osservatorio del mercato immobiliare curato dall'Agenzia delle Entrate, nel quarto trimestre del 2018 vi sono state 167.068 compravendite di case, vale a dire il 9,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima (152.828 compravendite), a segnare l'incremento più forte degli ultimi due anni. Considerato che si tratta del 15esimo trimestre consecutivo con il segno più, si può dire che il settore ha imboccato un percorso di crescita importante, il che è positivo non solo per le aziende e per gli occupati del comparto, ma per tutta l'economia italiana se si considera il peso delle costruzioni e del relativo indotto. Il 2018 si è chiuso con un totale di compravendite a quota 578.647, a segnare un incremento del 6,6% nel confronto a dodici mesi.

## LOMBARDIA

Il primo mercato immobiliare è la Lombardia, segnala uno studio di Scenari Immobiliari, con quasi un quarto delle compravendite residenziali nazionali (per la precisione il 22,8%, 140mila unità immobiliari). Rispetto al 2017, la crescita è stata nell'ordine del 13,8%, quasi

cinque punti in più rispetto al dato della media nazionale. Per dare un ordine di grandezza, da sola la Lombardia registra ormai lo stesso numero di compravendite del Portogallo e si avvicina all'intera Polonia. Il traino arriva dalla città di Milano, che negli ultimi anni ha vissuto una stagione di grande sviluppo sia a livello economico in generale, che nel comparto immobiliare, tanto da diventare una delle mete più ambite come destinazione di studenti lavoratori, turisti, imprese e investimenti. Il territorio è in fondo poco esteso rispetto alle città più importanti degli altri Paesi europei e la richiesta di abitazioni di qualità ed efficienti sul fronte dei consumi si fa sempre più pressante.

## LE PREVISIONI

di Scenari Immobiliari per l'anno in corso rimangono positive sia a livello lombardo che a livello nazionale, con compravendite residenziali in aumento. In particolare, nel 2019 le compravendite in Lombardia dovrebbero attestarsi a 158mila, per poi raggiungere le 180mila unità durante il 2020, superando il record storico di 165mila transazioni del 2007. Anche se, avvertono gli analisti, molto dipenderà dall'andamento della politica

e dell'economia, due variabili tornate a preoccupare le famiglie italiane, considerato che per molti la casa costituisce l'investimento più importante della vita. Di positivo c'è che la situazione dei mutui resta favorevole: la Bce ha fatto sapere che i tassi ufficiali resteranno fermi almeno fino al termine di quest'anno e di conseguenza i benchmark attraverso i quali le banche fissano le condizioni dei finanziamenti restano vicini ai minimi storici.

Al tempo stesso le banche continuano a concedere volentieri prestiti per l'acquisto delle abitazioni perché si tratta di crediti con una bassa incidenza dei default. Piuttosto le famiglie italiane rinunciano a un acquisto in più come può essere l'automobile o un pacchetto vacanze, ma fino a che è possibile onorano la rata del mutuo. E poi va considerato che negli ultimi anni vi sono stati interventi normativi e una politica più flessibile da parte degli stessi istituti per venire incontro alle situazioni di temporanea difficoltà per i mutuatari.



**LA DINAMICA**

Diversa è la dinamica dei prezzi, che risulta in calo dallo scoppio della crisi, pur con uno scenario fortemente differenziato: al crollo nei paesi di provincia e nelle periferie delle grandi città, fa riscontro una maggiore tenuta per i centri dei capoluoghi (sia per carenza di spazi per costruire nuove abitazioni, sia perché il tenore di vita chi vi abita non ha subito particolari contraccolpi in seguito alla doppia recessione che ha colpito la Penisola nell'ultimo decennio) e gli immobili efficienti dal punto di vista energetico. Scenari Immobiliari segnala che nel 2018 i prezzi medi di vendita in Lombardia sono tornati al 95,8% del valore nominale registrato nel 2007 (+1,2% nell'ultimo anno), mentre a livello nazionale vi è stata una sostanziale stabilizzazione rispetto al 2017 (-0,1%), anche se i valori attuali sono l'83,9% di quelli rilevati dodici anni prima. Il tutto senza considerare l'inflazione che nel frattempo ha eroso il valore reale.

Ma nelle grandi città la corsa ha già ripreso vigore, tanto che al centro di Roma il prezzo medio al metro quadro lo scorso anno è stato di 9mila euro, 150 euro in più in un anno e 200 in più rispetto al pre-crisi. E una dinamica simile si registra sul fronte delle locazioni. Insomma, il mercato è disposto a pagare tanto per le soluzioni di qualità e quelle più prestigiose, mentre la periferia continua a soffrire. Ed è proprio qui che si concentra buona parte dello stock di invenduto, che continua a zavorrare le quotazioni.

Il 2019 in Italia si dovrebbe caratterizzare per un arresto del calo dei prezzi medi delle abitazioni, che rimarranno invariati rispetto al 2018, mentre in Lombardia è prevista una lieve accelerata della crescita, nell'ordine di un punto e mezzo percentuale. E nel 2020 si dovrebbe arrivare a una crescita dei prezzi del 4,2%, assistendo al contempo anche a un primo ricarico dei prezzi a livello nazionale, intorno all'1%. Anche se ovviamente è difficile fare previsioni al di là del

breve termine, considerata la forte dipendenza di questo settore dalla congiuntura nazionale.

Al di là degli elementi quantitativi, il mercato evolve anche alla luce delle nuove esigenze che caratterizzano la domanda. Tra i temi emergenti uno dei più rilevanti è relativo allo studente housing, con Jll Italia che calcola l'esistenza di 49.500 posti letto, con una crescita di appena il 4% nell'ultima decade, a fronte di una domanda potenziale di più di un milione tra studenti e giovani lavoratori. Una platea in continua crescita a fronte della sempre più frequente mobilità delle persone e della tendenza delle nuove generazioni a considerare con maggiore attenzione l'opzione di abitare in una casa in affitto. Attualmente l'offerta su questo fronte nella Penisola è caratterizzata principalmente da istituzioni, campus privati, singole realtà gestite da enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e ordini religiosi, ma soprattutto da un mercato privato difficile da quantificare.

**I numeri****578.647****LE COMPRAVENDITE NEL 2018**

Il 2018 si è chiuso con un totale di compravendite di case salito a quota 578.647, a segnare un incremento del 6,6% nel confronto a dodici mesi

**Focus****STOP AL CALO DEI PREZZI**

Il 2019 in Italia si dovrebbe caratterizzare per un arresto del calo dei prezzi medi delle abitazioni, che rimarranno invariati rispetto al 2018, mentre in Lombardia è prevista una lieve accelerata della crescita, nell'ordine di un punto e mezzo percentuale. E nel 2020 si dovrebbe arrivare a una crescita dei prezzi del 4,2%, assistendo al contempo anche a un primo ricarico dei prezzi a livello nazionale, intorno all'1%. Anche se ovviamente è difficile fare previsioni al di là del breve termine, considerata la forte dipendenza di questo settore dalla congiuntura nazionale






FOTOGRAMMA


**I numeri**

**L'ANDAMENTO DELLE COMPRAVENDITE DI CASE A MILANO E ROMA**

**MILANO**      **COMPRAVENDITE IN MIGLIAIA DI UNITÀ**



**ROMA**



Peso: 48-65%, 49-27%



## INFRASTRUTTURE E GRANDI OPERE

ABBIAMO  
CANTIERI  
PRONTI  
PER 6 MILIARDI  
FATECI  
INVESTIRE

GIOVANNI  
CASTELLUCCI

A otto mesi dalla tragedia del Ponte Morandi, il ceo di Atlantia, la controllante di Autostrade ribadisce l'impegno del gruppo per il miglioramento della qualità del servizio. Ma chiede al ministro Toninelli lo sblocco dei lavori immediatamente cantierabili, a cominciare dalla Gronda di Genova. Tariffe: le nostre sono già le più basse

di **Antonella Baccaro**

**S**bloccare i cantieri di Autostrade per l'Italia pronti a partire del valore di sei miliardi, fermi per l'assenza di una decisione politica. Benché il gruppo guidato da Giovanni Castellucci si muova ormai in un orizzonte globale, con una strategia di espansione che, dopo l'acquisizione della spagnola Abertis, l'ha resa il primo operatore al mondo nelle infrastrutture di trasporto autostradali e aeroportuali presente in 16 Paesi, l'Italia resta sempre tra le priorità. Così come rimane un obiettivo primario il miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio nel nostro Paese. Un impegno che il manager ribadisce dopo la tragedia del ponte Morandi.

**Ingegnere, i cantieri di Atlantia bloccati sono ostaggio della burocrazia?**

«Sembrerà strano, ma la burocrazia li ha già sbloccati i nostri cantieri. Abbiamo impiegato anni e anni per superare tutti gli



ostacoli, comprese tutte le analisi costi-benefici necessarie e, nel caso della Gronda di Genova, persino il primo dibattito pubblico mai fatto in Italia. I sei miliardi di opere che fanno capo ad Aspi, principale partecipata di Atlantia, sono cantierabili entro fine anno, con tanto di espropri già fatti per il principale dei progetti: la Gronda di Genova».

**Cosa manca?**

«Il via libera da parte del ministero. E speriamo arrivi velocemente».

**C'è un problema anche di Codice degli appalti?**

«Quando furono fatte le audizioni parlamentari degli operatori principali sulla nuova impostazione del Codice fummo tra i pochi, forse gli unici, a sollevare fortissimi e circostanziati dubbi. Peraltro agli atti parlamentari. Solo ora i sostenitori di allora si rendono conto dei gravi errori di impostazione fatti. Ma nel correggere raccomandiamo estrema ponderazione per evitare ulteriori danni».

**Questo governo ha promesso la revisione delle tariffe autostradali per tutti i concessionari. Le vostre sono da tempo nel mirino del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.**

«L'unica cosa che posso dire è che le nostre tariffe sono ampiamente le più basse in Italia e rispetto a tutti gli altri Paesi con una rete autostradale sviluppata. E ci siamo sempre assunti il rischio dei volumi di traffico e quello delle costruzioni, come nel caso della Variante di Valico, completata assorbendo tutti i maggiori costi senza trasferirli nelle tariffe. Tutto ciò è sicuramente nell'interesse della parte pubblica».

**Intanto fino al primo luglio tutte le tariffe sono bloccate.**

«Si tratta di un congelamento volontario e di sei mesi, deciso d'intesa con il ministero».

**Dopo i fatti di Genova, molti hanno messo in discussione il livello dei vostri investimenti.**

«La tragedia del Ponte Morandi, con il suo enorme carico emotivo, ha messo in ombra gli enormi miglioramenti che abbiamo apportato alla rete autostradale dopo la privatizzazione.

Siamo l'unica rete al mondo interamente con asfalto drenante. I primi al mondo ad aver dotato la rete di sistemi di controllo della velocità media (ora oggetto di sostituzione e *upgrading*). Per non parlare di informazione, sistemi Telepass e tanto altro. L'abbattimento dell'incidentalità grave dell'80% ne è il risultato più evidente. Abbiamo sempre fatto di più e continueremo a impegnarci. Così come del resto stiamo facendo nei nostri aeroporti: Fiumicino, da noi acquisito nel 2013, è passato a essere il primo grande aeroporto nel mondo occidentale per qualità del servizio partendo dalle posizioni più basse della classifica».

**Resta la procedura amministrativa aperta e che potrebbe portare al suo termine anche alla revoca della concessione autostradale da parte del ministero. A che punto è la procedura?**

«Il ministero ha chiesto chiarimenti che Autostrade per l'Italia



darà entro i termini fissati dallo stesso ministero, ovvero entro la metà di aprile. Poi, sulla base delle nostre risposte, è prevedibile che possa iniziare un'interlocuzione con il governo. Da parte nostra, confermeremo e rafforzeremo l'impegno a fare il massimo per la sicurezza della rete. E siamo disponibili a mettere in campo soluzioni, know how e risorse che d'intesa con il governo possano contribuire al rilancio dell'economia italiana».

#### **Crede che ricostruire il ponte Morandi costerà più dei 439 milioni che vi sono stati chiesti dal commissario Bucci?**

«La cifra è molto al di sopra dei normali *benchmark* di mercato. Sarei sorpreso se quell'importo non fosse sufficiente».

#### **Tra i soci di Autostrade, al 5%, c'è un fondo pubblico cinese. Che ne pensa delle polemiche circa il coinvolgimento italiano nella «Belt and Road», la nuova «Via della seta» immaginata dal leader cinese Xi Jin Ping che questa settimana sarà in Italia?**

«La nostra apertura al fondo Silk Road, il cui nome non a caso richiama quello del progetto in questione, è stata una scelta *ante litteram*: il *closing* risale al 2017».

#### **Cosa ha portato?**

«Capitali, aperture a nuovi mercati e possibilità di confrontarsi con un Paese che sarà sempre più centrale nei prossimi decenni e che già ora è la più grande economia del mondo».

#### **Deduco che non condivide le polemiche?**

«La Cina ci insegna un grande pragmatismo: i progetti vanno visti nello specifico e non sulla base di elementi evocativi che superano la realtà. Abbiamo sia l'interesse sia l'obbligo di confrontarci con quel Paese».

#### **Atlantia è molto legata a un Paese con cui il nostro governo ha appena chiuso un'inedita crisi diplomatica: la Francia.**

«Siamo tra i maggiori operatori presenti in Francia con attività che vanno dalle autostrade (Sanef), al secondo polo aeroportuale transalpino (Nizza), alla partecipazione rilevante in Eurotunnel. La Francia è un Paese in cui il rapporto con le istituzioni è stretto e continuo per rispondere all'esigenza, comune a molti Stati, di utilizzare al meglio le risorse economiche e manage-

riali dei privati».

#### **Puntate alla privatizzazione degli aeroporti di Parigi?**

«È un'iniziativa di complessità elevata, con tempi non prevedibili, ma che guardiamo con attenzione».

#### **Quali sono le altre direttrici di sviluppo di Atlantia?**

«Siamo già i primi operatori in Spagna, Cile, Argentina, secondo in Brasile. Intendiamo continuare a crescere in questi mercati e in quelli che consideriamo il futuro: il Nord America, dove c'è l'esigenza urgente di migliorare le reti, rinnovando il parco delle infrastrutture. O l'Australia dove, attraverso Hochtief, possiamo giocare un ruolo nelle grandi infrastrutture in un'ottica di medio termine».

#### **Il nuovo business sono ormai le infrastrutture intorno alle città e dentro le megalopoli?**

«È quello a cui puntiamo: un esempio è Santiago del Cile, la prima megalopoli da 7 milioni di abitanti ad avere applicato alle autostrade urbane il nostro sistema innovativo di pedaggio senza caselli. Con 170 chilometri di autostrade urbane da noi sviluppate. In Maryland partirà prossimamente un progetto di gestione dinamica di 110 chilometri di autostrade urbane. Siamo molto interessati. Ma guardiamo anche agli aeroporti di destinazione globale, vista l'enorme crescita della classe media e della sua domanda di turismo».

#### **Quali caratteristiche di un Paese sono essenziali per le vostre scelte d'investimento?**

«Scegliamo quelli dove il tasso di crescita economica c'è ed è solido, dove ci sono potenzialità di sviluppo e che danno garanzie adeguate di certezza del diritto».

#### **L'Italia oggi rientra in questi parametri?**

«In alcuni momenti della sua storia, anche recenti, l'Italia ha dato segnali contraddittori sul tema della certezza delle regole. E questo ha sicuramente dei costi in termini di fiducia dei mercati e degli investitori che si pagano anche nel lungo termine. Gli investitori hanno memoria lunga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Disastro** Il viadotto sul Polcevera gestito da Aspi crollato il 14 agosto 2018



Peso:18-87%,19-17%

## Test di rischio sulle attività degli studi

Prima puntata: le prestazioni  
a basso rischio di riciclaggio.

**Vallefuoco** a pagina 13

### Gestione dello studio .professioni

#### 1 — LOTTA AL DENARO SPORCO

**Gli adempimenti.** Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha classificato le prestazioni sulla base di quattro livelli di pericolosità, regolando i confini dell'adeguata verifica della clientela

# Attività di studio a basso rischio: l'antiriciclaggio ha impatto soft

**Valerio Vallefuoco**

I confini degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti sono quelli delineati dalle regole tecniche messe a punto dal Consiglio nazionale dei commercialisti con una serie di regole. In particolare, la regola tecnica n. 2 delinea il perimetro degli obblighi di adeguata verifica della clientela classificando le prestazioni professionali sulla base di quattro livelli di rischio: non significativo, poco significativo, abbastanza significativo, molto significativo.

#### Il perimetro dell'esclusione

Rientrano nella prima categoria, tutte quelle prestazioni che in quanto prive di profili patrimoniali e finanziari restano per legge escluse dall'ambito di applicazione dell'adeguata verifica nonché quelle in cui il professionista, non entrando nel merito delle operazioni svolte dal committente, non potrebbe di fatto porre in essere alcun monitoraggio ai fini antiriciclaggio. È il caso, anzitutto, di chi svolge la funzione di componente del collegio sindacale senza funzioni di revisione

legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, in quanto a tale figura non sarebbe imputabile alcuna "prestazione professionale intellettuale o commerciale" esterna, capace di assumere rilevanza ai fini antiriciclaggio.

A ciò si aggiunga che possono far parte del collegio sindacale anche soggetti non professionisti, non obbligati ai sensi della legge antiriciclaggio, che in quanto tali non sarebbero comunque tenuti all'adeguata verifica.

Se la mancanza della funzione di revisione è in grado di sollevare il sindaco dagli adempimenti connessi all'adeguata verifica (potendosi questi limitare ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina), non altrettanto potrà dirsi per l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette, che permane a prescindere dallo svolgimento di tale funzione. Questa la soluzione indicata dal Consiglio nazionale a una lacuna interpretativa già evidenziata dai primi commenti sulla normativa.

Può essere annoverata tra le prestazioni a rischio non significativo anche l'attività del professionista che si limiti ad attestare la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione (Iva, redditi, Irap, ecc.) agli elementi registrati nella contabilità,

senza essere depositario delle scritture contabili. Nella specie, data la natura di mero controllo formale dell'attività svolta, è sufficiente che il professionista acquisisca copia del documento di identità del cliente e provveda alla sua conservazione nel relativo fascicolo.

Questa stessa regola di condotta potrà essere osservata con pari efficacia ai fini dell'adeguata verifica nel caso di interpellati presentati in via preventiva (per esempio, ai fini di un chiarimento interpretativo) a soggetti pubblici e relativi a casi concreti o anche nell'ipotesi di quesiti che i professionisti pongono per conti dei propri clienti ad altri professionisti.

#### La lista degli incarichi

C'è poi tutta la lista degli incarichi derivanti da nomine giudiziali (curatore, commissario giudiziale o li-



Peso: 1-1%, 13-36%

quidatore, ecc.) nei quali la semplificazione dell'adeguata verifica deriva direttamente dalla natura dell'incarico, che il più delle volte impone obblighi già prescritti dalla normativa di riferimento, che assorbono quelli antiriciclaggio. L'assenza di profili patrimoniali e finanziari sottrae all'ambito oggettivo di applicazione degli obblighi ordinari di adeguata verifica anche le prestazioni intellettuali svolte da professionisti nonché le funzioni svolte dal componente dell'organismo di vigilanza ex decreto legislativo 231 del 2001.

Nel primo caso di incarichi giudiziari, il professionista potrà limitarsi ad acquisire e conservare copia

dell'incarico professionale; nel secondo acquisisce copia della delibera del Cda/determina dell'amministratore unico, ovvero del verbale assembleare di nomina, e la conserva nel fascicolo intestato all'ente che ha deliberato la nomina. Infine, il professionista può limitarsi all'acquisizione di copia del documento di identità del cliente e alla sua conservazione nel relativo fascicolo, quando pone in essere alcuni adempimenti burocratici come la registrazione di opere frutto dell'ingegno che non riguardano movimentazioni finanziarie o evidenze di patrimoni. In applicazione dell'articolo 17, comma 7, del decre-

to legislativo 231 del 2007, nessun adempimento è richiesto nel caso di mere funzioni operative di carattere telematico, come, ad esempio, l'invio telematico di bilanci.

È bene puntualizzare che la casistica approntata ha valore meramente indicativo e non esclude l'obbligo in capo a ciascun professionista di procedere alla valutazione del rischio con riferimento alle specificità di ciascun caso concreto, che richieda approfondimenti dati da eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dei singoli incarichi.

## Il prossima approfondimento si concentrerà sulle prestazioni professionali di rischio significativo

### QUANDO SCATTA L'ESONERO

Prestazioni a rischio non significativo per le quali va effettuata solo l'identificazione del titolare e la conservazione dei dati

- 1. Collegio sindacale**
- 2. Visto di conformità** su dichiarazioni fiscali
- 3. Predisposizione di interpelli** con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a ministeri e Agenzie fiscali
- 4. Risposte a quesiti** di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate
- 5. Incarico di curatore**, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali (articolo 182 della legge fallimentare), giudiziarie e amministrative
- 6. Liquidatore di società** nominato dal tribunale (ex articoli 2487 e 2487-bis codice civile)
- 7. Attività degli amministratori giudiziari** ex articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14
- 8. Commissario giudiziale** nelle amministrazioni straordinarie
- 9. Incarico di ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche** su incarico dell'autorità giudiziale in ambito civile (articoli 61-64 codice di procedura civile) e penale (articolo 225 codice di procedura penale)
- 10. Amministratore giudiziario** (ex articolo 2409 codice civile)
- 11. Operazioni di vendita di beni mobili registrati** e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex articolo 2, comma 3, lettera e), legge 14 maggio 2005, n. 80
- 12. Incarico di custode giudiziale** di beni ed aziende (articolo 560 e articolo 676 codice di procedura civile)
- 13. Redazione di stime**, giurate e

- non, su incarico dell'autorità giudiziale (articolo 193 codice di procedura civile)
- 14. Componente Occ** (organismo di composizione della crisi) ex legge n. 3/2012
  - 15. Docenze a corsi, convegni, master e simili** anche mediante formazione a distanza
  - 16. Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica** per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza
  - 17. Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici** di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web
  - 18. Redazione e aggiornamento** di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati
  - 19. Direzione e/o coordinamento editoriale** di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e online, banche dati
  - 20. Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat** su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.
  - 21. Pareri giuridici pro-veritate** redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale
  - 22. Componente di organismo di vigilanza** ex decreto legislativo 231/2001
  - 23. Invio telematico di Bilanci** (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)
  - 24. Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti** (Siae, ministero dello Sviluppo economico, Camere di commercio, ecc.) di **pratiche di prima iscrizione** e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)



### Niente verifica.

Escluse tutte le prestazioni prive di profili patrimoniali e finanziari e quelle in cui il professionista non entra nel merito



Peso: 1-1%, 13-36%

**Norme & Tributi** Fisco e sentenze

# Esenzione Imu dei consorzi con il nodo dei soci privati

**TRIBUTI LOCALI**

**Il giudice nega l'agevolazione perché nella compagine c'è un istituto bancario**

**Ma le norme del 2011 non richiamano la disciplina dell'Ici**

**Luigi Lovecchio**

Gli immobili dei consorzi di sviluppo industriale sono esenti da Imu a condizione che ciascun socio del consorzio sia soggettivamente esente dal tributo comunale. Lo ha stabilito la sentenza 10817/9/2018 della Ctr Campania, sezione staccata di Salerno (presidente e relatore Pagano).

La lite parte da un consorzio Asi che ha impugnato un avviso di accertamento emesso ai fini Imu, relativo agli immobili posseduti, sostenendo che questi beni avrebbero dovuto essere considerati esenti da imposta, in base all'articolo 7 del decreto legislativo 504/92, perché di proprietà di un ente pubblico, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali. La Ctp ha

respinto il ricorso e il consorzio ha presentato appello.

Il Comune resistente ha obiettato, sia in primo che in secondo grado, che l'esenzione non poteva essere riconosciuta sia perché il consorzio aveva qualifica di ente pubblico economico, sia perché nella compagine sociale era presente un istituto di credito, soggetto non esente da Imu.

La Ctr ha respinto l'appello, aderendo alla tesi del Comune e osservando che l'esenzione da imposta spetta solo se tutti i soci del consorzio sono esenti da Imu.

Il collegio ha richiamato l'ordinanza 26575/2018 della Cassazione che ha affrontato un caso identico. In questa pronuncia, i giudici hanno applicato la norma interpretativa contenuta nell'articolo 31, comma 18, legge 289/2002, per cui l'esenzione prevista nell'articolo 7, lettera a), del decreto legislativo 504/92 «si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione». Nella vicenda affrontata dalla Cassazione, la presenza sempre di un soggetto non esente nella compagine sociale ha impedito l'applicazione dell'esenzione.

Va ricordato però che l'articolo 7, lettera a), del decreto legislativo 504/92 non è stato espressamente ri-

chiamato nella disciplina dell'Imu. È infatti l'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 23/2011 a disporre l'esenzione degli immobili dello Stato e degli altri enti territoriali, senza tuttavia riprodurre integralmente la previsione precedente. Così, le Camere di commercio, che nel regime Ici erano esenti, sono ora assoggettate a Imu, in quanto non richiamate nella nuova disposizione. Non sembra quindi che si possa automaticamente applicare, in ambito Imu, la norma interpretativa contenuta nell'articolo 31, legge 289/2002, che richiama per l'appunto una previsione non recepita nel nuovo tributo patrimoniale. Tanto, nonostante il contrario avviso espresso dal Mef nella circolare 3 del 2012.

In ogni caso, l'articolo 9 del decreto legislativo 23/2011 menziona solo i consorzi tra Stato, Regioni, Comuni, Province e Comunità montane. Per i consorzi costituiti anche con soggetti diversi da questi enti, dunque, non sembra che possa essere invocata l'esenzione da imposta.



## Norme & Tributi Fisco e sentenze

# Controlli Iva, serve l'inventario generale

### IMPOSTE INDIRETTE

Da annullare l'accertamento basato su un campione di merci irrisorio

**Stefano Mazzocchi**

Va annullato l'accertamento Iva nell'ambito del quale sono stati selezionati solo una ventina di articoli rispetto agli oltre 260 inventariati a inizio verifica, che rappresentano solo lo 0,16% della merce acquistata nel periodo della verifica. Lo ha deciso la Ctr Calabria che, con la sentenza 2122/2/18 (presidente e relatore Prestinenzi), ha aderito all'orientamento della Cassazione per cui in materia di Iva non è legittima la presunzione di ricavi, maggiori di quelli denunciati, fondata sul raffronto tra prezzi di acquisto e di rivendita operato solo su alcuni

articoli anziché su un inventario generale delle merci da porre a base dell'accertamento (si veda, per tutte, la sentenza 6849/2009 della Cassazione).

Posto che nella situazione descritta «il campione ha ignorato soprattutto la maggior parte del fatturato dell'azienda», per la Ctr tale criterio di determinazione della percentuale di ricarico non risponde ai canoni di coerenza logica. Non solo. La pronuncia ha anche sottolineato che in presenza di scritture contabili formalmente corrette l'amministrazione non può presumere un maggior reddito d'impresa solo rilevando che il contribuente ha applicato una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza; le medie di settore, infatti, «non costituiscono un "fatto noto", storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, risultando quindi inidonee, di per se

stesse, a integrare gli estremi di una prova per presunzioni (...)» (Cassazione, ordinanza 27488/2013). Per i giudici di legittimità, occorre che risultino l'abnormalità e l'irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore.

La sentenza della Ctr Calabria conferma – in un certo senso applicandoli congiuntamente – due principi-cardine in materia di accertamento basato sulle medie di settore:

- innanzitutto, il Fisco deve estendere l'ambito oggettivo dell'indagine a una base di campionatura idonea (non essendo sufficiente il ricorso a dati che nel contesto specifico siano irrisori);
- in secondo luogo, anche se la "mappatura" dei campioni sia attendibile, la verifica deve rispettare i canoni di coerenza e attendibilità tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.



Peso: 9%

## Norme & Tributi Fisco e sentenze

# Registro di 200 euro sulle clausole penali dei contratti d'affitto

### LOCAZIONI

**Per la Ctp Milano non sono pattuizioni accessorie e vanno tassate a parte**  
**Rosanna Acierno**

Le pattuizioni inserite nel contratto di locazione al fine di disporre il divieto di sublocazione e/o la maggiorazione degli interessi legali in caso di mancato pagamento del canone scontano sempre una autonoma e ulteriore imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, a prescindere da quella già versata per la registrazione del contratto. È questa la conclusione a cui è giunta la Ctp Milano 618/1/2019 depositata il 13 febbraio 2019 (presidente Roggero, relatore Chiametti), confermando la tesi di tanti uffici territoriali che, negli ultimi tempi, hanno messo nel mirino le clausole penali apposte a contratti di affitto già registrati.

Nel caso esaminato dalla Ctp Milano, alla società immobiliare veniva richiesto il pagamento di imposta

di registro di 200 euro, oltre a sanzioni nella misura del 30% e interessi, per le clausole presenti nel contratto di locazione già assoggettato regolarmente a imposta di registro.

La società impugnava l'atto, eccependo l'illegittimità della pretesa per violazione dell'articolo 21 del Dpr 131/86, sostenendo che le clausole inserite nel contratto, lungi dal rappresentare una pattuizione autonoma, erano di fatto accessorie.

La Ctp respinge il ricorso e afferma che alla clausola penale si applica, per analogia, la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva (articolo 27 del Dpr 131/86), soggetti dunque a imposta autonoma in misura fissa pari a 200 euro e, al momento dell'esplorazione dei suoi effetti, all'imposta proporzionale nella misura del 3% (al netto dei 200 euro già versati).

Si tratta di pattuizioni penali che assumono natura autonoma, seppure a carattere accessorio, rispetto al contenuto e alla causa del contratto principale in relazione al quale non ha un rapporto di necessario collegamento e interdipendenza.

Nei contratti di locazione, al fine di tutelarsi da eventuali inadempimenti o da risoluzioni anticipate, sia il locatore che il locatario prevedono spesso, volontariamente,

l'inserimento di clausole penali (disciplinate dall'articolo 1382 del Codice civile): così si stabilisce, in via preventiva, la somma che dovrà essere corrisposta da una delle parti all'altra in caso di inadempimento, o una caparra confirmatoria (articolo 1385 del Codice civile) che, invece, implica il versamento anticipato della somma in caso di inadempimento.

Tuttavia se, sotto il profilo civilistico, le due previsioni contrattuali sono autonomamente ed esplicitamente regolamentate, non si può dire lo stesso sotto il profilo fiscale.

Ai fini dell'imposta di registro, infatti, il Dpr 131/86 individua soltanto il trattamento impositivo applicabile alla caparra confirmatoria, prevedendone l'assoggettamento a imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% (nota all'articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al Dpr 131/86).

Il medesimo Dpr, invece, non prevede espressamente il regime applicabile alla clausola penale. Il silenzio della norma, dunque, può indurre i contraenti a non assoggettare la clausola penale a un'autonoma e ulteriore imposta di registro e a versare soltanto quella per la registrazione del contratto di locazione.



**Fisco Norme & Tributi**

# Torna l'estromissione, chance estesa a cedolare e passaggio generazionale

**AGEVOLAZIONI**

L'opzione va effettuata

entro il 31 maggio

per fatti concludenti

L'edizione 2019 non include

le società e gli enti

Fuori anche i beni in leasing

Pagina a cura di

**Davide Cagnoni****Angelo D'Ugo**

Poco più di due mesi per decidere sull'estromissione agevolata dal regime d'impresa degli immobili strumentali. La chance è riproposta dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 66, legge 145/18) e l'opzione va manifestata con comportamento concludente entro il 31 maggio.

Anche se non è stata riaperta per le società - scelta di per sé discutibile - l'agevolazione si presenta di assoluto interesse in quanto permette a negozi, uffici e capannoni "impriogionati" nel regime d'impresa di rientrare nella sfera privata.

**Il perimetro**

Sono ammessi solo gli imprenditori individuali. Oltre alle società, sono esclusi i professionisti e gli enti non commerciali anche se esercitano attività d'impresa.

L'estromissione riguarda solo gli immobili strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E ed

A/10) e per destinazione (terreni e immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa). Sono esclusi gli immobili merce e quelli che, pur appartenenti all'impresa, non sono strumentali.

In assenza di agevolazione, l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale rappresenta una destinazione al consumo personale o familiare o a finalità estranee all'esercizio di impresa (articolo 58, comma 3 del Tuir) con conseguente realizzo di plusvalenza tassabile data dalla differenza tra il valore normale dell'immobile e il costo fiscale dello stesso non ammortizzato (articolo 86, comma 3, Tuir).

L'agevolazione permette, invece, l'assoggettamento della plusvalenza a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8% e la facoltà di calcolare la plusvalenza come differenza tra il valore catastale dell'immobile (anziché quello normale) e il relativo costo fiscale. È chiaro quindi che l'estromissione converrà per immobili di un certo pregio o con un costo fiscale molto basso. In presenza di immobili poco interessanti per zona o caratteristiche, infatti, il valore normale potrebbe già di per sé essere molto basso e, quindi, potrebbe essere possibile estrometterli in modo ordinario con un impatto fiscale accettabile.

**La convenienza**

L'estromissione può essere sfruttata per diverse situazioni. Una di queste sono le pianificazioni in ottica di passaggio generazionale. Poniamo il caso dell'imprenditore con due figli dei quali solo uno interessato a proseguire il business di famiglia: l'estromissione potrebbe essere usata per escludere dall'attività

d'impresa un immobile da destinare al figlio che non proseguirà l'attività di famiglia. Nello specifico, i passaggi da porre in essere potrebbero essere i seguenti:

- preventiva valorizzazione economica dell'impresa e dell'immobile da estromettere al fine di equilibrare il trasferimento dei beni agli eredi;
- estromissione dell'immobile sfruttando la norma agevolativa;
- donazione dell'immobile al figlio non interessato all'attività;
- donazione dell'impresa individuale (svuotata dell'immobile) al figlio che proseguirà nell'attività.

Un'altra opportunità potrebbe essere colta grazie alla cedolare secca sulle nuove locazioni dei negozi (categoria catastale C/1 e superficie inferiore a 600 mq). L'estromissione potrebbe rivelarsi interessante per sfruttare l'opportunità di affittare l'immobile, detenuto a titolo personale, a una tassazione di favore (21 per cento). Tuttavia, tale soluzione è percorribile solo nell'ipotesi in cui l'imprenditore al momento dell'estromissione del bene strumentale individui effettivamente un terzo interessato a prendere in locazione l'immobile e con il quale pertanto predisporre un nuovo contratto di locazione nel 2019. Infatti, la normativa sulla cedolare secca (articolo 1, comma 59, legge n. 145/2018) preclude l'opzione se tra le stesse parti e per lo stesso immobile al 15 ottobre 2018 esisteva già un contratto di locazione non scaduto e non interrotto in anticipo rispetto alla naturale scadenza.



Peso: 27%

**I REQUISITI RILEVANTI**

I principali chiarimenti di prassi in tema di assegnazione agevolata resi dalle Entrate in occasione delle edizioni precedenti dell'estromissione. Le regole sono e applicabili anche alla versione attualmente in vigore e introdotta dalla legge di Bilancio 2019

**L'ATTIVITÀ  
Versione ridotta**

La riapertura dell'estromissione agevolata è limitata agli imprenditori, escluse le società, ma anche gli enti non commerciali

**Requisito d'esercizio**

L'estromissione agevolata non è possibile se l'imprenditore, pur rivestendo tale qualifica alla data del 31 ottobre 2018, ha cessato la propria attività d'impresa prima della data del 1° gennaio 2019

**GLI IMMOBILI  
Beni in leasing**

L'agevolazione non spetta (serve il possesso in forza di proprietà o altro diritto reale)

**Beni in comunione**

La sostitutiva si applica sulla quota del valore di spettanza dell'imprenditore

**Beni abitativi e strumentali**

In caso di beni acquisiti a un prezzo unitario ("a corpo"), ma con una parte strumentale (C/3) e una abitativa, il costo va proporzionato in base alle rendite catastali

**L'AZIENDA  
Affitto o usufrutto**

L'agevolazione non spetta se l'imprenditore ha concesso l'unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2019. Per la durata di tale concessione l'affittante non ha la qualifica di imprenditore

**Trasferimento gratuito**

L'estromissione può essere effettuata dall'erede dell'imprenditore deceduto dopo il 31 ottobre 2018, a patto che l'erede abbia proseguito l'attività del de cuius in forma individuale

**IL COSTO FISCALE  
Terreno sottostante**

La parte del costo riferita al terreno sottostante il fabbricato strumentale, anche se non ammortizzabile fiscalmente, va contata nel costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile

**Valore normale o catastale inferiore al costo fiscale**

L'estromissione può essere effettuata anche se non emerge alcuna differenza tra il valore normale (o catastale) dell'immobile e il valore fiscalmente riconosciuto



Peso:27%



# Nella tenaglia del Fisco


Sulle tasse governo in ordine sparso. Più manette agli evasori con l'ampliamento della punibilità penale, ma le troppe rottamazioni aumentano l'infedeltà dei contribuenti. E nei conti correnti frugano anche i Caf

MARCO RUFFOLO E LIANA MILELLA ALLE PAGINE 2,3 E 4

**F**isco caos. Difficile definirlo in altro modo quando, dopo l'introduzione di nove condoni e mentre aumenta l'evasione a cominciare dall'Iva, il governo vuole ora allargare la punibilità degli evasori abbassando le soglie entro cui scatta il reato e andando così a ingolfare ulteriormente la giustizia tributaria. O quando, dopo aver accusato i governi prece-

identi di aver creato il Grande Fratello con Equitalia, consente non solo alla Guardia di Finanza ma in alcuni casi anche ai Caf di accedere ai conti correnti dei cittadini, costringendo il Garante della Privacy a intervenire. O infine quando annuncia per l'anno prossimo, senza dire come farà a finanziarlo, un taglio delle tasse di una ventina di miliardi con la flat tax.

*continua a pagina 2 →*



Peso: 1-40%, 2-61%, 3-64%

# Condoni, manette e Caf 007 ma col Fisco gialloverde più evasori

MARCO RUFFOLO, ROMA

**A**vendo però nel frattempo provocato un rialzo della pressione fiscale. «Proporrò di ritoccare verso il basso le soglie di punibilità per varie fattispecie di evasione fiscale», ha detto di recente il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. «Il governo Renzi ha varato norme che sembravano consigli su come evadere. Vorrei che si tornasse alle soglie precedenti. L'ex premier triplicò la soglia per la dichiarazione infedele da 50 mila a 150 mila euro. Ecco, io voglio riportarla a 50 mila». A parte la contraddittorietà di una politica che con una mano condona e con l'altra prefigura il carcere, siamo sicuri che l'efficacia di una lotta all'evasione sia tanto maggiore quanto più numerosi sono i casi penalmente rilevanti? In realtà non pochi tributaristi fanno notare che l'ampliamento delle sanzioni penali è in genere meno redditizio e più costoso del ricorso alle sanzioni amministrative, le quali possono essere anche più pesanti per l'evasore.

## IL FALLIMENTO DELLE MANETTE

Del resto, l'esperienza fallimentare del regime "manette agli evasori" che a suo tempo faceva scattare il reato tributario anche in presenza di violazioni solo formali, dovrebbe averci aperto gli occhi sulla inefficacia di una politica teoricamente severissima e praticamente innocua. L'innalzamento delle soglie di punibilità deciso dal governo Renzi andava proprio nella direzione di preferire la sanzione amministrativa a quella penale, e di evitare l'ingolfamento dei tribunali con decine di migliaia di processi per evasione fiscale anche di modeste dimensioni. Un rischio che adesso, dopo le dichiarazioni di Bonafede, torna a farsi concreto.

Nel momento in cui si vogliono alleggerire i processi seguendo anche la strada della depenalizzazione - fa notare il presidente dell'Unione Camere Penali Italiane, Giandomenico Caiazza - l'abbassamento delle soglie di punibilità ap-

pare come una evidente contraddizione: «ingolferebbe ancora di più il sistema con l'effetto di produrre risultati opposti a quelli che si intende raggiungere».

Del resto, diversamente da quanto si potrebbe credere, non è vero che l'evasore colpevole di una "dichiarazione infedele" appena sotto i 150 mila euro resterà impunito: non è perseguibile penalmente ma può comunque subire una sanzione per illecito amministrativo. In ogni caso, resta il "non-sense" di una strategia che da una parte sventola le manette e dall'altra decide nove sanatorie. E non è tutto, perché già l'annuncio di quei condoni nella seconda parte del 2018 ha contribuito ad aumentare il tax gap, ossia l'evasione, almeno per quanto riguarda l'Iva: evasione salita lo scorso anno di oltre 5 miliardi rispetto al 2017 e arrivata così alla ragguardevole soglia di 40 miliardi di euro, come comunicato qualche giorno fa dallo stesso Dipartimento delle Finanze.

## IL GRANDE FRATELLO FISCALE

Ma la crociata grillina che a parole minaccia il carcere e sul campo moltiplica condoni ed evasione, segue di qualche anno un'altra clamorosa levata di scudi targata Cinque Stelle: quella contro il Grande Fratello Fiscale, il potere concesso a Equitalia di accedere ai conti correnti dei cittadini e pignorarli a suo piacimento. Il 5 giugno 2017, sul "Blog delle Stelle" compare un intervento dal titolo inequivocabile: "Cucù, Equitalia dal primo luglio può pignorarti il conto corrente senza bisogno del giudice". La colpa sarebbe del decreto fiscale di fine 2016. Ma è veramente così? In realtà fin dal 2005 Equitalia ha avuto la possibilità di pignorare un conto senza passare dall'autorità giudiziaria. Solo che, a differenza dell'Agenzia delle Entrate, non poteva accedere ai conti bancari e quindi procedeva a bloccarli senza capire cosa ci fosse dentro. Un guaio sia per il contribuente, che vedeva non di rado la sua ditta fallire, sia per Equitalia stessa che spesso riusciva a recuperare poco o nulla. Il decreto del 2016, incorporando Equitalia nell'Agenzia delle Entrate, ha consentito alla

prima di accedere all'anagrafe tributaria e ai conti correnti, e quindi di intervenire in modo mirato senza più sparare nel mucchio. Dunque una garanzia in più per il contribuente.

## GRAZIE AL REDDITO DI CITTADINANZA

Ma il vero paradosso è che, da quando Cinque Stelle e Lega sono al governo, la possibilità di "spiare" i movimenti bancari - da loro additata in passato come uno dei più grossi scandali delle legislature precedenti - è stata estesa prima alla Guardia di Finanza e adesso anche ai Caf. Dal novembre scorso le Fiamme Gialle possono infatti vedere saldo finale e giacenze medie dei conti. E ora, con l'arrivo del reddito di cittadinanza, vengono coinvolti anche i Centri di assistenza fiscale: organismi che, sia pure iscritti obbligatoriamente a un albo presso il ministero dell'Economia, sono privati e non pubblici. Il problema è questo: per avere il reddito di cittadinanza, bisogna presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere così il proprio indicatore economico familiare Isee. In questa dichiarazione, che ora può essere anche precompilata, vanno inserite tutte le informazioni finanziarie e patrimoniali della propria famiglia. L'Inps e l'Agenzia delle Entrate le verificano e sono tenute a inserire le eventuali correzioni. Alla fine, tutto resterà scritto nero su bianco e soprattutto accessibile ai Caf che per conto di milioni di italiani seguiranno le varie pratiche. Insomma, quel che una volta si voleva nascondere a Equitalia, senza una precisa autorizzazione del giudice, oggi si accetta di condividere con Guardia di Finanza, Inps e



Peso: 1-40%, 2-61%, 3-64%

Centri di assistenza fiscale.

**RISCHI PER PRIVACY E SICUREZZA**

Un paradosso di fronte al quale non poteva non intervenire il Garante della Privacy, che infatti con una "memoria" ha messo in guardia governo e Parlamento: quelle regole potrebbero "pregiudicare la sicurezza dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria e soprattutto nell'archivio dei rapporti finanziari dell'Agenzia delle Entrate". Il Garante insiste quindi sulla "imprescindibile esigenza di assicurare misure di sicurezza idonee alla protezione di informazioni tanto preziose sia per i componenti il nucleo familiare che per terzi".

Ci sono due rischi, in particolare, che allarmano il presidente Antonello Soro: le fraudolente sostituzioni di identità presso i Caf e gli attacchi informatici, sempre possi-

bili dal momento che i sistemi dei Centri a volte non sono adeguatamente protetti.

A questo punto, il Senato è corso ai ripari emendando la norma e prevedendo che sia un successivo decreto ministeriale, sentito il Garante della Privacy, a stabilire come inserire le informazioni nella domanda Isee. Ma intanto il caso resta irrisolto, e i rischi di un fisco invasivo ai limiti del poliziesco si rafforzano con un ulteriore potere dato di recente alla Guardia di Finanza, oltre all'accesso ai conti correnti: quello di chiedere al giudice tributario sequestri preventivi e ipoteche sui beni del contribuente senza aspettare l'avviso di accertamento.



**TASSE SU, TASSE GIÙ**

Alle strategie contraddittorie sulla lotta all'evasione e sulla prote-

zione dei dati personali, si aggiunge un terzo messaggio che rischia di creare incertezza: quello sulla pressione fiscale. All'inizio della sua avventura il governo pentaleghista ha annunciato una sua riduzione; poi è stato costretto ad ammettere che nel 2019 non si abasserà affatto e che anzi salirà al 42,4%, come certifica l'Ufficio parlamentare di bilancio.

Infine, il nuovo annuncio di qualche settimana fa, affidato al sottosegretario leghista Armando Siri: nel 2020 la flat tax consentirà un taglio delle tasse per 20 miliardi, e allo stesso tempo verrà scongiurato l'aumento dell'Iva (altri 23 miliardi). Come si finanzia tutto questo? Semplice: chiedendo più flessibilità sul deficit a Bruxelles. Quindi in debito. Tutto chiaro?

Il governo sta adottando una serie di misure contraddittorie destinate a generare un vero e proprio caos in materia tributaria. Dalle pene più severe per chi evade alla flat tax, tutte le norme allo studio





**Matteo Salvini**  
ministro  
dell'Interno



**Luigi Di Maio**  
ministro  
per lo Sviluppo

**"PACE FISCALE": LE 9 SANATORIE**

- 1) Saldo e stralcio delle cartelle Equitalia (persone fisiche in difficoltà economiche)
- 2) Rottamazione ter delle cartelle
- 3) Condono cartelle fino a 1000 euro
- 4) Definizione agevolata delle liti pendenti
- 5) Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
- 6) Definizione agevolata atti accertamento
- 7) Sanatoria irregolarità formali
- 8) Sanatoria sport dilettantistico
- 9) Chiusura pendenze con Dogane e Monopoli



**I numeri**

**LE SANZIONI PER CHI EVADE IL FISCO**  
DAI REATI ALLE IMPOSTE AGGIUNTIVE

**DICHIARAZIONE INFEDELE**  
Reato punito fino a 3 anni di carcere  
**150.000 €**  
DI IMPOSTA EVASA O, 3 MILIONI DI IMPONIBILE EVASO

**OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE DOVUTE**  
**150.000 €**  
DI IMPOSTA

**OMESSO VERSAMENTO IVA**  
Reato punito fino a 3 anni di carcere  
**250.000 €**  
DI IMPOSTA

**INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI NON SPETTANTI**  
**50.000 €**

**OMESSA DICHIARAZIONE**  
**50.000 €**

**FRUDE FISCALE**  
**30.000 €**  
DI IMPOSTA EVASA  
Reato punito fino a 6 anni di carcere

**50**



**MILA EURO**

È la soglia di punibilità per la dichiarazione infedele a cui il governo vuol tornare

**5**

**MILIARDI**

È il rialzo dell'evasione Iva nel 2018 rispetto al livello del 2017



Peso: 1-40%, 2-61%, 3-64%

**FISCO**

Per la Suprema corte i provvedimenti non fermano la trasformazione dell'area

# Ici, non pesa il vincolo a tempo

## L'area risulta edificabile per il Prg e quindi assoggettabile

DI SERGIO TROVATO

**U**n'area è edificabile e soggetta al pagamento dell'Ici, dell'Imu, della Tasi e dell'imposta di registro, anche se sussiste un vincolo d'inedificabilità che ha interrotto il procedimento di trasformazione urbanistica e nonostante sia previsto un vincolo paesaggistico, che subordina l'edificabilità concreta dell'area al parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. Un vincolo temporaneo, infatti, non può avere alcuna incidenza sull'assoggettamento a imposizione del terreno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 6431 del 6 marzo 2019. Per i giudici di piazza Cavour, «nel caso di specie, hanno errato i giudici d'appello a ritenere sussistente un vincolo d'inedificabilità che aveva interrotto il procedimento di trasformazione urbanistica, poiché il terreno oggetto di controversia, era inserito in zona edificabile, e né il vincolo paesaggistico, che subordinava l'edificabilità concreta dell'area al parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, né la proroga del vincolo d'immodificabilità temporaneo, poteva incidere sull'assoggettabilità a imposizione Ici, in quanto, tali vincoli non avevano eliminato il procedimento oramai avviato di trasformazione dell'area (v. decreto assessorile - all. 2 -), in quanto avevano solo natura conformativa della destinazione urbanistica dell'area».

Le aree che risultano edificabili in base al piano regolatore, dunque, sono soggette al pagamento delle imposte locali ed erariali se i vincoli di destinazione non comportano l'inedificabilità assoluta. La Cassazione, con l'ordinanza 7849 del 29 marzo 2018, aveva però precisato che in presenza di vincoli che gravano sull'area il contribuente è tenuto a pagare le imposte locali su un valore

dell'immobile notevolmente ridotto, poiché «i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile».

**Nozione di area edificabile e piano regolatore.** Per il pagamento delle imposte sull'area edificabile conta il suo inserimento nel piano regolatore adottato dal comune in un dato momento e non hanno alcuna rilevanza la mancata approvazione dello strumento urbanistico, da parte della regione, o le modifiche che sono intervenute successivamente. Quindi, sono dovuti i tributi sia erariali sia locali fino al momento in cui l'area risulta edificabile dal piano regolatore, anche se non approvato in via definitiva o modificato (Cassazione, ordinanza 20817/2017). Ciò che assume rilievo ai fini del prelievo fiscale è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma. L'edificabilità dei suoli, ai fini fiscali, non è condizionata neppure dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo proprio perché il valore del terreno nelle contrattazioni aumenta per effetto della sola adozione di un piano regolatore. In effetti, l'articolo 36, comma 2 del decreto-legge legge 223/2006 (manovra Bersani) ha chiarito per l'Ici che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi. La Cassazione (sentenza 20097/2009) ha sostenuto che rientra nella competenza degli stati membri della Comunità europea la qualificazione delle aree edificabili. Ma l'ordinamento italiano non

contiene una definizione generale di terreno edificabile. C'è piuttosto nel sistema fiscale una tendenza a ricomprendere in questa categoria, per determinare la base imponibile di alcuni tributi (Iva, imposta di registro, Ici, Imu, Tasi), tutte le aree la cui destinazione edificatoria sia prevista dallo strumento urbanistico generale deliberato dal comune, anche in mancanza dei previsti atti di controllo (approvazione regionale) e degli strumenti attuativi. In realtà, non interessa che il suolo sia immediatamente edificabile: quello che conta è che sia stata conclusa una fase rilevante del procedimento per attribuire all'area la natura edificatoria o per modificare le precedenti previsioni che escludevano questa destinazione.

**I vincoli urbanistici.** I giudici di legittimità hanno cambiato spesso idea sulla tassazione delle aree edificabili destinate dal Prg a verde pubblico o comunque soggette a vincoli pubblici. Con l'ordinanza 10231/2018 hanno stabilito che le aree destinate a spazi pubblici per parchi, giochi e sport, hanno un vincolo di destinazione che impedisce ai privati di potere edificare e, pertanto, non possono essere assoggettate al pagamento di Ici, Imu e Tasi. Nello specifico hanno sostenuto che deve «negarsi la natura edificabile delle aree, come quella del caso di specie, comprese in zona destinata dal Prg ad «Aree per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport a livello comunale»



Peso: 61%

in quanto tale destinazione preclude ai privati forme di trasformazione del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione». Mentre con la sentenza 19131/2007 avevano ritenuto che l'Ici fosse dovuta su un'area edificabile sottoposta a vincolo urbanistico e destinata a essere espropriata: quello che conta è il valore di mercato dell'immobile nel momento in cui è soggetto a imposizione. Nello stesso modo si è pronunciata la Cassazione con l'ordinanza 15729/2014, laddove ha precisato che i vincoli urbanistici o paesaggistici non escludono che un'area possa essere qualificata edificabile e che sia soggetta al pagamento delle imposte locali. Ma l'amministrazione comunale deve verificare se i vincoli posti dal piano regionale impediscono l'edificabilità dell'area o se le limitazioni ne riducono il valore di mercato. I piani paesaggistici regionali prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali.

Anche i limiti amministrativi posti nei piani regolatori comunali non fanno venir meno il regime fiscale dei suoli edificabili. Per esempio, i vin-

coli ambientali che gravano sull'area non escludono che sia assoggettata a imposizione. La presenza di vincoli ha sicuramente un'incidenza sul valore venale in comune commercio dell'area e sulla base imponibile. L'imposta va versata in misura ridotta, in quanto per quantificare il valore dell'area occorre fare riferimento anche alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità e alla destinazione d'uso consentita. L'area deve essere considerata edificabile anche se qualificata «standard» e vincolata a esproprio.

L'orientamento, però, non è uniforme neppure nella giurisprudenza di merito. Per esempio, secondo la commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 71/2013) un'area compresa in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato non è soggetta al pagamento dell'Ici. Il vincolo di destinazione non consente di dichiarare l'area edificabile poiché al contribuente viene impedito di operare qualsiasi trasformazione del bene. Per il giudice d'appello lo strumento urbanistico che destina l'area

a spazio pubblico per parco, giochi e sport, rende palese il vincolo di utilizzo meramente pubblicistico con la conseguente inedificabilità.

**Le dimensioni del terreno.** Sono soggette a imposizione anche le aree che non hanno le superfici minime per essere edificate. L'estensione del terreno non incide sulla natura dell'area, poiché è possibile accorpate il lotto con un fondo vicino della zona o asservirlo a un fondo attiguo che ha la stessa destinazione urbanistica. In effetti, il proprietario dell'area potrebbe cedere il diritto a edificare sul lotto o acquisire la titolarità di altro terreno limitrofo, al fine di raggiungere le dimensioni minime. Sempre la Cassazione (sentenza 16485/2016) ha precisato che la natura edificabile non viene meno neppure per la particolare conformazione del lotto.

— © Riproduzione riservata — ■



Peso: 61%



## SENTENZE TRIBUTARIE

# Clausole contrattuali senza tassa fissa

*La clausola penale volontariamente aggiunta dalle parti in un contratto di locazione non rientra tra le clausole accessorie di contenuto patrimoniale a natura autonoma.; essa pertanto, non è soggetta ad autonoma tassazione. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 48/2019 emessa dalla Sezione seconda della Ctp di Varese depositata in segreteria il 17 gennaio. La vertenza riguarda un ricorso avverso un avviso di liquidazione con cui le Entrate di Varese richiedevano, in aggiunta all'imposta di registro in misura proporzionale contenuta nel contratto di locazione registrato tra le parti, una imposta in misura fissa. Con la clausola aggiunta, le parti convenivano che in caso di ritardato pagamento dei canoni di locazione, il conduttore doveva corrispondere una ulteriore somma a titolo di penale. Ad avviso dell'ufficio finanziario l'art. 21 comma 1, e l'articolo 22 del dpr n. 131/1986 detta clausola, in analogia a quanto previsto per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, era soggetta ad autonoma imposizione ai fini dell'imposta di registro. La Cp di Varese ha accolto il ricorso e ha annullato la*



Peso:64%

**liquidazione erariale. Per raggiungere la decisione favorevole alla contribuente, il collegio meneghino ha esaminato testualmente le disposizioni dell'articolo 21 del dpr n.131/1986 che testualmente dice "1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". Il collegio ha detto che la clausola penale è un patto aggiunto ad un contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento che di predeterminazione della misura penale in caso di inadempimento; quindi, partendo da questo presupposto, sia pure che alla clausola penale vada riconosciuta una propria valenza, distinta da quella del contratto a cui si riferisce, essa non può esistere prescindendo da esso. La sua pattuizione, quindi, rientra nel menzionato secondo comma dell'articolo 21 del dpr n. 131/1986, e non è soggetta ad autonoma tassazione. In conclusione il collegio provinciale, accogliendo il ricorso ed annullando la pretesa fiscale ha liquidato le spese di lite quantificate in Euro duemila cinquecentocinquanta più il contributo unificato.**

**Benito Fuoco**

### LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Con avvisi di liquidazione notificati a I. M. in relazione al contratto di locazione n. (...) l'Agenzia delle entrate di Varese ha richiesto maggiori Imposte di registro (...) per mancata registrazione della clausola inserita nel contratto di locazione con la quale le parti stabilivano che in caso di ritardata restituzione degli immobili e/o inadempimento, il conduttore era tenuto a corrispondere una somma a titolo di penale. Ad avviso dell'Ufficio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 co. 1 e 22 DPR 131/86, detta clausola, in analogia a quanto previsto per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, era soggetta ad autonoma imposizione ai fini dell'imposta di registro. (...) All'esito della discussione orale, osserva il collegio che il primo motivo, correttamente riconducibile alla violazione di legge e non al vizio motivazionale, è fondato. L'art. 21 del DPR 131/86 dispone che 1. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente per loro intrinseca natura, le une

dalle altre, ciascuna di esse è soggetta all'imposta come se fosse un atto distinto. 2 Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa. Deve ricordarsi che la clausola penale è un patto accessivo ad un contratto con funzione sia di coercizione all'adempimento sia di predeterminazione della misura del risarcimento in caso di inadempimento, e vale unicamente come liquidazione convenzionale del danno fissata precedentemente dalle parti.

Partendo da questo presupposto va sottolineato che anche se alla clausola penale deve essere riconosciuta una propria causa, distinta da quella del contratto cui afferisce, e una sua rilevanza contrattuale e autonoma, essa è collegata e complementare al contratto nel cui contesto si inserisce (v. cass. n. 2036/1960 e Cass. n. 486/1964), la cui eventuale invalidità ed inefficacia

travolge anche la clausola penale. Per cui, correttamente può affermarsi che la clausola penale contenuta nell'atto deriva dal contratto cui accede e non può esistere prescindendo da esso. La sua pattuizione in contratto rientra, quindi, nel secondo comma dell'articolo 21 citato e non è soggetta ad autonoma tassazione.

Non congruente è il richiamo all'analogia con quanto stabilito dall'articolo 27 "Atti Sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione 1) gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono con registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. (2) Quando la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta, dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione (...)



Peso:64%

**Politica** Tria accelera sul piano investimenti. Il dossier sulla spesa pubblica: 6 miliardi di sprechi in 18 mesi

# Flat tax, Salvini alza la sfida

Il leader leghista: ora va estesa alle famiglie. Di Maio: no a promesse alla Berlusconi

La Lega torna a spingere per la flat tax. Il vicepremier Matteo Salvini chiede che nel 2019 venga allargata anche alle famiglie. Ma l'altro vicepremier Luigi Di Maio frena: no a promesse alla Berlusconi, ma ci accorderemo con la Lega. Secondo il Tesoro l'operazione costerebbe 59 miliardi, in pratica tre Finanziarie. Anche il ministro dell'Economia

Giovanni Tria accelera sul piano investimenti per evitare una manovra bis. Nel piano sono previsti sgravi alle imprese, cessione di immobili pubblici e cartolarizzazioni. Sei miliardi di sprechi in diciotto mesi, è quanto emerge dal dossier sulla spesa pubblica.

alle pagine 2, 3, 8 e 9

**Primo piano** | La maggioranza

## Flat tax, Salvini corre e Di Maio frena Il Tesoro: costerebbe 59 miliardi

Nuovo fronte nel governo. Il leader dei 5 Stelle: ci accorderemo, ma no a promesse alla Berlusconi

**ROMA** Matteo Salvini la ritiene a portata di mano, nonostante i costi: «Noi non abbiamo smesso di lavorare sulla flat tax giorno e notte. Con questa manovra economica siamo già riusciti ad avvantaggiare tantissimi artigiani, partite Iva, commercianti, piccoli imprenditori: nel 2019 vogliamo entrare anche nelle case delle famiglie dei lavoratori dipendenti italiani».

Eppure quello della flat tax per il lavoro dipendente rischia di essere motivo di nuovo scontro all'interno della maggioranza, tanto che il Mef poche ore dopo la promessa di Salvini, bollata come «illusoria e demagogica» dalle opposizioni, fa circolare lo studio di un mese fa sul costo della misura: 59 miliardi di euro, in pratica tre Finanziarie. E Luigi Di Maio avverte: «Troveremo una soluzione insieme alla Lega, come abbiamo sempre fatto. L'importante è non fare facili promesse

alla Berlusconi, non dobbiamo mai dimenticarci di avere delle responsabilità nei confronti dei cittadini».

Con questo prologo si apre una delle settimane più calde per la maggioranza. Si inizia con il caso Diciotti, da domani in Senato, e sono previste scintille: per essere processato occorre la maggioranza assoluta dei senatori, cosa assai improbabile, dunque Salvini verrà quasi certamente graziato dall'Aula, nessuna autorizzazione al processo per sequestro di persona contro gli immigrati. Eppure sarà un dibattito carico di incognite: quanti 5stelle si sfileranno, dopo aver espresso le loro perplessità?

Altro caso, sempre domani, Conte in Parlamento: per illustrare i lavori del prossimo Consiglio europeo, ma anche per rispondere alle domande sulla firma del Memorandum con la Cina. Sarà un fuoco di fila di accuse e interrogativi,

per la maggioranza un'occasione di testare la reale unità fra Lega e Cinque Stelle. Uno dei tanti nodi sul tappeto: le telecomunicazioni resteranno fuori dall'accordo, come chiede la Lega?

Caso Diciotti, Cina, sfiducia al ministro Toninelli, sblocca cantieri, Golden power, le elezioni in Basilicata. Da oggi sino a domenica prossima è un calendario fittissimo. Non solo la visita di Xi Jinping terrà banco, con il suo Memorandum, l'irritazione degli americani, le decine di accordi commerciali e istituzionali



Peso: 1-10%, 2-69%

che verranno firmati. Il giorno prima dell'arrivo di Xi, mercoledì, Conte dovrebbe portare in Cdm due provvedimenti fondamentali: lo sblocca cantieri, e una riforma della normativa sulla Golden power, regole che proteggono gli asset strategici del nostro Paese in caso di acquisizioni e potrebbero essere estese alle gare d'appalto e dunque alla gara che si è fatta per le reti 5G (una vinta dai cinesi di Huawei).

Sui cantieri il braccio di ferro è sulla figura di un Super-commissario: lo vuole la Lega

per individuare una figura con superpoteri, ma pure — dicono i maligni — per decurtare il potere di Toninelli. E poi a Salvini non va giù che ci siano troppi cantieri al sud.

Sabato e domenica riflettori puntati sulla Basilicata: Salvini punta a conquistare anche questa Regione, i 5 Stelle cercano un riscatto. Insomma una settimana di fuoco che si apre oggi con la discussione generale alla Camera sul Decreto che deve trasformare in legge quota 100 e reddito di cittadinanza. Mentre giovedì, sempre al Senato, toccherà in-

vece al ministro Toninelli affrontare le mozioni di sfiducia presentate da Pd e Forza Italia. In questo caso saranno i grillini a osservare con attenzione il comportamento dei colleghi leghisti.

**Marco Galluzzo**


© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Le tappe

● Da martedì il Senato sarà impegnato sul caso Diciotti con il voto sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini

● Mercoledì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il decreto sblocca cantieri, caro alla Lega

● Giovedì, sempre al Senato, toccherà invece al ministro Toninelli affrontare il verdetto dell'Aula, dove si voteranno le mozioni di sfiducia presentate da Pd e Forza Italia



### Tutti i punti di tensione



1

#### Italia-Cina

Nuova Via della Seta. Il governo firmerà il documento con l'ok di Di Maio. Ma Salvini: sicurezza prima di tutto



2

#### Migranti

Vince la linea dura leghista, ma è contestata dai M5S ortodossi. Il governo si compatta sull'inchiesta Diciotti



3

#### Grandi opere

Duro scontro sulla Tav: Lega favorevole, contrario M5S. Il ministro M5S Toninelli finisce sotto accusa



Peso: 1-10%, 2-69%

**STORIA/1 | Bilanci (in rosso) della politica**

## Pd, Forza Italia e Lega: i maxi-buchi dei partiti

■ Dal tesoriere dei Ds che vende un Guttuso per pagare il Tfr a un dipendente. Con la fine del finanziamento pubblico sedi chiuse e lavoratori in cassa integrazione. Ma la Camera, però, ha un tesoro nascosto  
◻ PAVESI A PAG. 10 - 11



# Pd, Forza Italia, Lega Quel buco nero che ingoia i partiti

# C'

**» FABIO PAVESI**

è chi come Ugo Sposetti, storico tesoriere prima del Pci e poi di Ds, è costretto a vendere o meglio "alienare" il celebre dipinto *I Funerali di Togliatti* di Renato Guttuso. Il tutto per racimolare un centinaio di migliaia di euro di plusvalenza che serviranno

per pagare il Tfr all'unico dipendente rimasto dei Ds. C'è chi, come Silvio Berlusconi, ha dovuto garantire con sue fidejussioni personali il debito da oltre 100 mi-



Peso: 1-9%, 10-83%, 11-66%

lioni di euro che affligge da anni Forza Italia e che le banche si sono rifiutate di finanziare senza garanzie dirette del suo leader. Poi c'è Laura Boldrini: da presidente della Camera ha fatto del taglio dei costi della politica il suo vessillo personale, ma non sa spiegare all'intervistatore cosa ci facciano 385 milioni di euro di avanzo di amministrazione nel bilancio 2017 di Montecitorio. Meglio, spiega che quel tesoretto corposo è un fondo di garanzia che sta lì, non viene speso, "perché dovesse succedere alla Camera di dover far fronte a delle spese aggiuntive c'è quello, la Camera ha una sua amministrazione". Peccato che quel denaro valga il 40% dell'intero bilancio di Montecitorio la cui spesa sfiora ogni anno il miliardo di euro. E che forse se si vuole dare un segnale forte di moralizzazione della politica quel denaro potrebbe essere restituito in buona parte al traballante bilancio dello Stato che è comunque il finanziatore unico del Parlamento.

**NELL'INCHIESTA** di Report c'è questo e molto altro. Il programma esordisce questa sera su Raitre alle 21.20 nella nuova stagione con un'inchiesta sui bilanci dei partiti, nella nuova era dell'agorà virtuale e su come

vivono e meglio sopravvivono alla fine del finanziamento pubblico. L'inchiesta condotta da Bernardo Iovene con la collaborazione di Michela Mancini, si muove lungo un pendolo che oscilla tra le miserie e le fortune di chi oggi fa politica dentro il vecchio tessuto connettivo dei partiti organizzati, stretti tra l'arrembante dominio del web e della comunicazione via smartphone e tablet e le ristrettezze dei conti, dopo che dal 2013 è venuto meno il vecchio sistema del finanziamento pubblico. La nuova vita dei partiti ha fatto molta fatica ad adeguarsi al cambio di rotta copernicano. Basta pensare che nell'arco di vent'anni il contributo pubblico ai par-

titi arriva quasi a 2 miliardi, una media di 100 milioni l'anno che finivano nelle casse della politica. Ad ogni competizione elettorale, che fosse nazionale, europea o locale i partiti sapevano che sarebbe piovuto automaticamente denaro nelle loro casse, sulla base dei voti conseguiti. Più voti, più denaro.

Ora la stampella per pagare stipendi dei dipendenti, affitti delle sedi, bollette e spese per le manifestazioni è affidata al buon cuore dei cittadini attraverso la scelta del 2 per mille nella dichiarazione dei redditi. Scelta non obbligata, del tutto facoltativa e che lascia i partiti (tutti) nell'alea dei desiderata degli italiani. Formula ineccepibile, che sostituisce il gradimento dell'elettore al sostegno automatico dello Stato, ma che ha mandato a gambe all'aria i conti dei partiti. Basti pensare che le entrate, tolti tesseramenti, le donazioni dei militanti e i contributi versati dai parlamentari, sono crollate. Il 2 per mille, partito in sordina nel 2014 con poche migliaia di euro, nel 2017 ha visto affluire nelle casse dei partiti solo 14 milioni. Un taglio dell'80 per cento secco delle entrate. Una cura dimagrante davvero dura, che ha aperto voragini nei conti.

**REPORT** e i suoi inviati raccontano come il Pd abbia generato perdite, tra il 2013 e il 2017, per 19 milioni, Forza Italia sempre tra il 2013 e il 2017 ha avuto un passivo di 30 milioni e la Lega Nord ha chiuso i bilanci degli ultimi 5 anni con 28 milioni di perdite cumulate. A pagare sono innanzitutto i dipendenti, messi in cassa integrazione e infine licenziati; poi ci sono i tagli per l'attività sul territorio. La troupe di Report, nel suo viaggio-inchiesta, documenta la fine della politica come agorà pubblica. Sempre meno sedi, una presenza sul territorio ormai inesistente, pochi soldi o meglio nulla per spendere i-

niziativa pubbliche. La politica come luogo e spazio d'incontro tra persone in carne e ossa di fatto non c'è più. Sostituita dalla comunicazione diretta e impersonale delle chat, dei social dove ormai solo lì si costruisce il consenso.

Emblematica l'affermazione di un esponente locale di Forza Italia che nell'intera Emilia Romagna non ha neppure una sede: "Se oggi dovessi pensare a qualcosa di più prossimo alla sede, le indicherei il mio cellulare". Ol'immagine della cassaforte aperta e vuota alle spalle del presidente del Gruppo Lega Nord dell'Emilia Romagna, simbolo del nulla pneumatico: "Questo - indicando la cassaforte mestamente vuota e aperta dice l'intervistato - è un rimasuglio di prima, era già qui quando siamo arrivati, questo spazio prima era di Forza Italia".

**LE IMMAGINI** del servizio fotografano l'unica sede della Lega in provincia di Bologna, a Zola Predosa. Chiusa, abbandonata con i lucchetti arrugginiti. "Gli hanno staccato la luce, non pagano. Sono mesi che non vedo più nessuno", dice un passante. Chi resiste sul territorio anche se a fatica è il Pd. La sua lunga tradizione di partito organizzato e capillare si vede ancora. Ma sembra un tramonto ineluttabile. Il Pd mantiene i suoi circoli sul territorio, ospitati negli immobili passati dalle insegne dei Ds a quello delle 60 Fondazioni cui è stato conferito, su idea geniale e spregiudicata del tesoriere Sposetti, l'immenso patrimonio immobiliare dell'ex Pci. Il tutto per evitare che le centinaia di edifici e appartamenti del partito fossero pignorati dalle banche per pagare i de-



biti lasciati sul campo. Ma il servizio documenta il paradosso. Il Pd spesso non paga o è in ritardo sugli affitti e così le Fondazioni passano allo sfratto. Una nemesi storica: quel che resta dell'antico Pci cacciato dalle sue sedi storiche dai nuovi proprietari, quelle stesse Fondazioni riunite sotto il cappello dell'Associazione Enrico Berlinguer presieduta proprio da Sposetti. Quello Sposetti che non solo è costretto a vendere il quadro di Guttuso per fare cassa ma che tuttora firma i bilanci dei Ds scomparsi da 10 anni. Bilanci dove non ci sono più attività da due lustri dove ci sono solo debiti. Ben 150 milioni che i Ds non hanno mai rimborsato ai creditori. Sposetti mestamente afferma che non può liquidare i Ds finché ha in carico un dipendente, è in aspettativa dice, appena rientrerà posso pensare di chiudere. La politica, quella ricca, ormai dai partiti è passata ai parlamentari. Il 2 per mille fa affluire pochi milioni di euro nelle casse esangui dei partiti e così il forziere è ora nelle mani dei gruppi parlamentari. Tra Camera e Senato, nelle casse dei gruppi, ogni anno finiscono 51 milioni di euro. La vera forza economica della politica ormai si è trasferita in Parlamento. Sono deputati e senatori i nuovi ricchi della politica. Certo, ogni partito pretende lo storno di parte dello stipendio al partito. I

più virtuosi sono i parlamentari di Sinistra italiana. Girano al partito 3.500 euro al mese; poi i leghisti, 3.000 euro al mese; seguono il Pd (1.500 euro) Fratelli d'Italia (mille euro) Forza Italia con 900 euro. Infine i 5 Stelle: 300 euro al mese alla piattaforma Rousseau più 2 mila euro al fondo per il micro-credito. Ma è un sacrificio sopportabile. Tra indennità e rimborsi, documenta *Report*, ogni parlamentare si ritrova in tasca 13.400 euro netti al mese cui vanno tolti gli storni al partito. La carrellata delle domande ai parlamentari su quanto guadagnano è surreale: chi dice 9.000, chi 3.250, chi 12 mila, chi 7.500-8000 fino all'ex delfino di Matteo Renzi, Luca Lotti che chiede a un collega e poi risponde, non lo so. Ma la vera ricchezza sta anche nel Palazzo.

**UNA RICCHEZZA** nascosta che sta nelle pieghe del bilancio di Montecitorio. Nel 2017 la Camera dei deputati aveva un avanzo di amministrazione di ben 385 milioni. Di fatto il frutto dei risparmi cumulati negli anni e che salgono ogni anno. Nel 2012 infatti il tesoretto contante di Montecitorio era di "soli" 234 milioni. Di fatto è come se l'istituzione Camera si comportasse come un'azienda privata che fa utili e li accantona. Non dovrebbe essere così per un'istituzio-

ne pubblica finanziata, ogni anno, da denaro dello Stato per 993 milioni, fino a 5 anni fa; scesi ora a 943 milioni l'anno. Questa è la dotazione garantita dal bilancio dello Stato.

Certo l'ex presidente Laura Boldrini ha fatto della *spending review* la sua battaglia: e in effetti in questi anni la dotazione è scesa di 50 milioni l'anno e sono stati restituiti almeno altri 200 milioni. Ma quello che è apparso ed è stato veicolato come uno sforzo titanico è stato quasi un buffetto. L'avanzo di cassa non ha fatto che aumentare fino alla cifra record di 385 milioni, il 40% dell'intera dotazione annua. Che se ne fa la Camera di così tanto denaro immobilizzato, dato che la dotazione da quasi un miliardo basta e avanza per finanziare stipendi e attività di parlamentari dipendenti, più le pensioni di ex parlamentari ed ex dipendenti? Un bel mistero, tanto che lo stesso nuovo presidente, Roberto Fico, intervistato da Iovene è rimasto sorpreso dalla notizia. Soldi certo non spesi, ma che forse se si vuole un dare un segnale forte di dimagrimento dei costi della politica, potrebbero essere restituiti al loro padrone, cioè lo Stato, cioè i contribuenti italiani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**STASERA SU "REPORT"** Dopo l'abolizione del finanziamento pubblico, la politica è in bolletta: sezioni chiuse, dipendenti a casa o in cassa integrazione. Ma la Camera ha un tesoretto di 385 milioni

#### IL QUADRO CEDUTO

*Il tesoriere dei Ds, Sposetti, vende i "Funerali di Togliatti" di Guttuso per pagare il Tfr all'unico dipendente rimasto*

#### DAI CITTADINI MENO CONTRIBUTI

*Dal 2 per mille arrivano pochi soldi: 14 milioni. Mentre ai gruppi parlamentari ben 51 milioni l'anno*



Peso: 1-9%, 10-83%, 11-66%

# I SOLDI DELLA POLITICA

## IL BUCO NEI CONTI DEI PARTITI

Perdite dal 2013 al 2017

**PDJ -19 milioni**

**FORZA ITALIA BERLUSCONI -30 milioni**

**LEGA SALVINI -28 milioni**



## DIPENDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI



## INCASSO 2 PER MILLE

2017

TOTALE PARTITI: **14 MILIONI**

**PDJ 7 milioni**

**LEGA SALVINI 2 milioni**

**LEGA NORO BARDINO 922 mila**

**FRATELLI D'ITALIA 720 mila**

**FORZA ITALIA BERLUSCONI 637 mila**

**LIBERIEGGI 547 mila**



Valori espressi in Euro

FONTE: FDGDFGDFG



Peso: 1-9%, 10-83%, 11-66%

# «Reddito», dal Sud oltre il 50% di richieste

## CITTADINANZA

Arriva dal Sud e dalle Isole il 55,2% delle domande di reddito di cittadinanza. Lo rivela l'analisi delle prime domande presentate ai Caf, condotta dal Sole 24 Ore del Lunedì su un campione di 63.814 richieste. Proviene dal Nord il 23,3% degli aspiranti beneficiari, e dalle regioni del Centro il 21,4%.

Se si guarda alla platea per età, spicca la scarsa incidenza dei giovani: sono appena il 6,7 per cento.

Uno su dieci dei richiedenti non potrà sicuramente essere avviato al lavoro, trattandosi di persone oltre 67 anni.

Le domande arrivate da stranieri sono oltre 9mila: nel caso degli extra-Ue, però, sarà necessario integrarle con una certificazione sui requisiti economici rilasciata dal Paese d'origine e tradotta in italiano. Sarà dunque necessario integrare la documentazione.

**Melis e Noci** a pagina 4

## Primo Piano

### Sostegno di cittadinanza

Su 63.814 richieste di sussidio raccolte dai Caf, appena 4mila sono state presentate da under 30 - Gli stranieri si attestano al 15% - Oltre la metà delle istanze viene dal Sud

# Domande per il «reddito», giovani al 7%

## Valentina Melis

**P**ochi under 30. Richieste prevalentemente da Sud e Isole. Per il 15% presentate da cittadini stranieri. È la prima fotografia della platea di chi ha chiesto il reddito di cittadinanza, scattata dal Sole 24 Ore del Lunedì, su 63.814 domande arrivate fino al 15 marzo ai Caf Acli, Cisl e Uil. Un campione rappresentativo, se si considera che il numero totale delle domande presentate, fino a venerdì, era di 293.062 (140mila tramite Caf).

Si apre oggi la settimana decisiva per la conversione in legge del decreto che ha introdotto il sussidio contro la povertà e per il reinserimento lavorativo: il Dl 4/2019 approda all'Aula di Montecitorio, dopo l'esame delle commissioni Lavoro e Affari sociali, che hanno introdotto nel testo modifiche, soprattutto a favore delle persone disabili e per evitare l'accesso al beneficio ai "finti" genitori single. Dopo il via libera della Camera, il testo dovrà tornare in Senato per l'ok definitivo, che deve arrivare entro il 29 marzo.

Poiché la presentazione delle domande è partita il 6 marzo, è probabile che in molti casi ci sia bisogno di aggiornare o completare le richieste presentate, per tenere conto delle modifiche subite dal decreto. È il caso degli stranieri extra-Ue, che dovranno presentare - oltre all'Isee "italiano" - una certificazione della situazione economica rilasciata dal proprio Paese

d'origine. «Dovremo richiamare questi richiedenti agli sportelli per integrare la domanda - sottolinea Giovanna Ventura, presidente del Caf Cisl - e vedere nel dettaglio come sarà regolamentato questo aspetto, che potrebbe presentare criticità». Uno degli emendamenti al decreto presentati alla Camera prevede di introdurre una finestra di sei mesi di tempo a chi ha già fatto domanda del reddito di cittadinanza per portare nuovi documenti.

## La platea dei richiedenti

Proviene dalle regioni del Sud e delle Isole il 55,2% delle richieste. Il 23% arriva dal Nord e il 21,4% dalle regioni del Centro. Anche secondo i dati ufficiali forniti dal ministero del Lavoro fino a venerdì scorso e riferiti alla totalità delle domande, la prima regione per numero di



Peso:1-3%,4-35%

richieste è la Campania (con oltre 20mila aspiranti beneficiari).

Guardando all'età di chi ha fatto domanda, emerge la netta prevalenza dei richiedenti fra 30 e 67 anni, che rappresentano l'82,5% del totale.

Sono in netta minoranza, invece, i giovani sotto i 30 anni: si fermano al 6,7 per cento. La norma inserita nel decreto sul reddito di cittadinanza, che consente agli over 26 di essere considerati come un nucleo familiare a sé, quando non convivono più con i genitori, anche se sono ancora fiscalmente a loro carico - per far sì che possano chiedere il sussidio - non ha quindi avuto, per ora, un grande effetto. Questa scarsa incidenza dei giovani si spiega secondo Paolo Conti, direttore del Caf Acli, con il fatto che «gli under 30 risulteranno più spesso inseriti nel nucleo familiare dei genitori, e quelli che fanno nucleo a sé hanno già probabilmente una fonte di reddito e quindi non presentano la domanda».

Gli over 67 (che potranno accedere alla pensione di cittadinanza) sono il 10,7%: questi richiedenti sono esclusi dal percorso di inserimento lavorativo, obbligatorio invece per i

fruttoro del sussidio maggiorenne che non siano già occupati o impegnati in un corso di studi o di formazione.

Sono state presentate da cittadini stranieri 9.481 domande (il 15% del campione considerato). Il Caf Uil ha fornito anche un dettaglio dei Paesi di provenienza delle istanze da stranieri, includendo i cittadini Ue, che vede in testa la Romania (con 585 domande), seguita da Marocco (514) e Albania (327). Per il Caf Acli, che ha 665 sportelli, 425 dei quali al Nord, l'incidenza degli stranieri arriva al 26 per cento.

«Molti aspiranti beneficiari del reddito di cittadinanza - spiega Giovanni Angileri, presidente del Caf Uil nazionale - hanno già preso appuntamento per aprile, in attesa della veste definitiva del decreto. Ci chiedono quali offerte di lavoro saranno obbligati ad accettare, e a quale distanza. Tutti aspetti da chiarire, per valutare l'accesso al beneficio».

### I TRE CANALI

#### Poste italiane

La domanda di reddito di cittadinanza può essere presentata in uno dei 12mila uffici postali. Il richiedente deve aver già compilato la richiesta

#### Caf

La domanda può essere presentata anche in uno dei 10mila centri di assistenza fiscale, dove si può ottenere anche aiuto alla compilazione

#### Online

Il sussidio può essere richiesto tramite il sito [www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it): per accedere serve una identità digitale (Spid)

Su  
[ilssole24ore.com](http://ilssole24ore.com)

#### DOSSIER SU RDC

Sul sito del Sole 24 Ore, un dossier raduna tutti gli articoli e gli approfondimenti dedicati al reddito di cittadinanza, con le informazioni su requisiti, destinatari, durata e calcolo

### L'ITER DEL DECRETO

## La conversione Settimana decisiva alla Camera

● Approda in Aula alla Camera questa settimana il Dl 4/2019 su reddito di cittadinanza e quota 100, all'esame del Parlamento per la conversione in legge, che deve avvenire entro il 29 marzo, data di scadenza del provvedimento. Una volta approvato a Montecitorio, il testo tornerà al Senato per l'ok definitivo.



Peso:1-3%,4-35%



### La mappa delle domande

Le domande presentate per il reddito di cittadinanza a venerdì 15 marzo

Domande tramite Caf

**140.000**


Domande agli uffici postali

**131.100**

Domande tramite il sito

[www.redditicittadinanza.gov.it](http://www.redditicittadinanza.gov.it)

**21.962**



### L'IDENTIKIT

Le caratteristiche di chi richiede il reddito di cittadinanza

#### Per età

30-67 anni

**82,5%**

**52.672**

Over 67

**10,7%**

**6.840**

Under 30

**6,8%**

**4.304**



#### Per sesso

Maschi


**53,2%**

**33.964**

Femmine

**46,8%**

**29.852**



#### Per nazionalità

Italiani o Ue

**85,1%**

**54.335**

Stranieri extraUe

**14,9%**

**9.481**



#### Per area geografica

Nord Italia

**23,3%**

**14.894**

Centro


**21,5%**

**13.683**

Sud e isole

**55,2%**

**35.237**



Fonte: elaborazione su dati Caf Acli, Caf Cisl e Caf Uil



Peso:1-3%,4-35%

## Buone pratiche

### Aree metropolitane e rigenerazione urbana

di **Alfonso Marino**  
e **Paolo Pariso**

**L**e aree metropolitane del Mezzogiorno, hanno come riferimento le città di Bari, Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria. Sette aree metropolitane, 495 comuni, circa un quinto dei comuni del Sud. Le aree metropolitane, sono per il Mezzogiorno snodo, sia delle politiche industriali, sia di inclusione sociale. Le aree metropolitane, in molti Paesi europei sono oggetto di massicci investimenti di rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è intervento che si configura come un progetto urbanistico economico, che assembla una pluralità di dimensioni: insediative; energetiche; ambientali; sociali; istituzionali. Il corretto governo del territorio prevede ad esempio, l'attenta

gestione del consumo di suolo, strumento trasversale che tiene insieme la pluralità delle dimensioni prima elencate. La rigenerazione urbana si basa su processi di coinvolgimento anche della popolazione come insegna l'esperienza di Barcellona. La rigenerazione urbana dovrebbe essere uno degli ambiti più efficaci per l'avvio di un piano di intervento, in grado di aprire nuovi cicli di crescita e occasioni di rafforzamento del tessuto economico e sociale delle città. È un discorso valido per l'intero Mezzogiorno, ma lo è in modo peculiare per le nostre aree metropolitane. La rigenerazione può produrre risultati significativi in termini di occupazione, attraverso la programmazione di specifici investimenti pubblici e privati, un'azione che assegna all'organo di governo dell'area, il ruolo di attrattore e incubatore di risorse economiche e culturali per idonei progetti di intervento urbano. Le competenze sono strategiche per

il buon esito del progetto. Le competenze devono coniugare l'equilibrio tra sostenibilità economica e utilità sociale. La semplice riproposizione della «macchina» amministrativa allargata non è un buon punto di partenza. L'acquisizione e l'integrazione delle competenze per raggiungere gli obiettivi, sono propri della cultura del lavoro per progetto, tipico degli interventi di rigenerazione urbana. Una duplice sfida: organizzazione interna, crescita economica e sociale del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso:15%

# Il bonus casa ora punta sulla cessione

## AGEVOLAZIONI

Una chance per accelerare gli interventi nei condomini

**Lavori 2018 a 28 miliardi**  
I bonus fiscali sui lavori edilizi hanno attivato l'anno scorso investimenti per 28,6 miliardi di euro. Quasi un record: la spesa era stata più alta solo nel 2013, quando il timore per la mancata proroga delle detrazioni *extra-large* aveva innescato la corsa al pagamento di fine anno.

Sul totale del 2018, però, incide ancora poco la possibilità di cedere l'ecobonus e il sismabonus: chance introdotta dal 2017, ma che solo sul

finire dello scorso anno è davvero partita per i condomini. Mentre per la cessione dell'ecobonus su singole unità immobiliari mancano ancora le istruzioni delle Entrate.

La facoltà di «monetizzare» le detrazioni può spingere gli investimenti nel 2019: perché accanto alle piattaforme per lo scambio degli sconti fiscali, sul mercato operano anche le utility.

**Aquaro e Dell'Oste** a pagina 2

## Primo Piano

**Le agevolazioni sul recupero**

Dopo modifiche e chiarimenti tardivi, accelera la possibilità di «monetizzare» le detrazioni. Accanto alle piattaforme per lo scambio degli sconti sul mercato operano anche le utility

# Lavori in casa a 28 miliardi Parte la cessione dei bonus

**Dario Aquaro  
Cristiano Dell'Oste**

I bonus fiscali sui lavori edilizi l'anno scorso hanno attivato investimenti per 28,6 miliardi. Quasi un record: la spesa era stata più alta solo nel 2013, quando il timore per la mancata proroga delle detrazioni *extra-large* aveva innescato la corsa ai pagamenti a fine anno. Partendo dalle ritenute sui bonifici, i dati sono stati elaborati, per Il Sole 24 Ore, dal Dipartimento politiche fiscali e societarie di Cna.

Sul totale del 2018, però, incide ancora poco la possibilità di cedere l'ecobonus e il sismabonus, chance introdotta dal 2017, ma che solo sul finire dello scorso anno è davvero partita per i condomini. Per la cessione dell'ecobonus su singole unità immobiliari mancano invece le istruzioni delle Entrate.

L'idea è semplice: ridurre l'esborso dei proprietari, permettendo loro di «pagare» una parte dei lavori trasferendo la detrazione. Diventa allora decisivo far incontrare l'offerta di crediti d'imposta (da parte dei condòmini) con la domanda (da parte di soggetti capienti, che non possono essere solo le imprese). È

questo lo snodo in cui operano sia le piattaforme informatiche sia le utility.

A luglio dell'anno scorso è stata perfezionata la prima cessione sulla piattaforma sviluppata da Deloitte con Ance. «Da ottobre 2018 a oggi la piattaforma ha processato circa 170 interventi, per un valore totale del credito di 124 milioni, di cui il 63% per ecobonus, il 9% per sismabonus e il resto per lavori combinati», spiega Antonio Piciocchi, partner di Deloitte. «Uno degli obiettivi della piattaforma – prosegue – è



Peso: 1-5%, 2-52%

portare i grandi gruppi a collaborare con le imprese locali, in un'ottica di sistema».

Di certo, l'avvio è stato al ralenty, come rileva il vicepresidente dell'Ance, Rudy Girardi: «Abbiamo perso due anni a capire come applicare le regole, tra modifiche normative e chiarimenti. Ora sarà decisivo completare la raccolta dei lavori tra quest'anno e il prossimo, così da ultimarli entro il 2021». Eco e sismabonus per i condomini, infatti, sono confermati fino a fine 2021. «È senz'altro opportuna una proroga – aggiunge Girardi –, ma se vogliamo avere successo dobbiamo operare “come se” la misura fosse a scadenza».

Harley&Dikkinson (H&D) ha realizzato una piattaforma, WikiBuilding, pensata per mettere in rete amministratori, progettisti e imprese. «La piattaforma offre un supporto tecnico-finanziario e consulenziale alle imprese e ai professionisti certificati, incentivando così lo sviluppo di un sistema di qualità», spiega l'ad Alessandro Ponti.

Finora la piattaforma ha veicolato 10 milioni di lavori con crediti già “spendibili” quest'anno, oltre a 60 milioni di lavori deliberati in condominio e altri 160 di “offerte attive” di imprese in attesa dell'ok assembleare. Le opere più comuni sono il cappotto termico, il cambio delle caldaie e la domotica dell'intero edificio.

### Le proposte delle utility

Il 2019 è dunque il primo vero banco di prova per la cessione dei bonus, su cui si muovono anche le utility. Eni gas e luce agisce in *back office* fornendo servizi tecnici (come diagnosi energetica o termografia) nell'appalto, per opere realizzate da imprese partner qualificate. I primi lavori con l'offerta «Cappotto mio», che non comporta vincoli sulla fornitura, sono stati deliberati a febbraio 2018; e quest'anno Eni gas e luce potrà già scalare la prima rata dei 15 milioni di detrazioni su spese dello scorso anno. E se oggi ci sono 30 cantieri aperti in tutta Italia, in media da 500mila euro, altri cento sono programmati e molti di più al vaglio.

A gennaio è partita la proposta di Enel X, che ha già chiuso i primi contratti e lanciato l'offerta «Vivi meglio». Che si avvale di imprese selezionate e non impone l'acquisto delle commodity ai clienti. «Il più richiesto è il cappotto termico, specie al Centro-Nord – spiega Alessio Torelli, responsabile Enel X Italia –, mentre al Sud c'è un forte interesse per la messa in sicurezza sismica».

Il primo intervento con cessione del bonus realizzato da Hera risale al 2017 ed era rivolto agli “incapienti” fiscali. «Poi già nella primavera 2018, dopo la modifica della

normativa, abbiamo esteso l'offerta a tutti i condomini e le richieste sono triplicate», afferma Cristian Fabbri, direttore centrale Mercato del gruppo Hera. Che aggiunge: «L'anno scorso abbiamo gestito interventi per 10 milioni, con le nostre società Hera Servizi energia e AcegasApsAmga, e per il 2019 stimiamo di superarli».

Focus territoriale ha anche l'offerta di A2A, sviluppata dal 2018 con A2A Energy solutions, che si concentra in primis sulla centrale termica. Se i contratti gestiti in “modalità Escò” verso i privati sono già 50, sul fronte dell'ecobonus c'è per ora un solo caso pilota. Ma si conta di allargare la proposta ad altre opere, con imprese edili.

Molte società offrono ai clienti di coprire la quota non detraibile tramite un contratto di servizio energia, usando cioè i risparmi in bolletta. Ma si stanno studiando convenzioni con le banche per finanziare la spesa che resta a carico dei condomini. Un aspetto che potrebbe spingere ancor più le adesioni.

**Il 2019 è il primo vero banco di prova per il sistema ideato per aiutare i privati a riqualificare gli immobili**

**IL TRASFERIMENTO IN TRE MOSSE**

1

**Condòmini  
Decisione da prendere entro l'anno**

- Il condomino, alla delibera dei lavori o entro il 31 dicembre del periodo d'imposta, comunica all'amministratore i dati della cessione del credito, l'accettazione del cessionario (impresa o soggetto a lei collegato) e dati identificativi

2

**Invio dei dati  
Avviso obbligatorio all'Agenzia**

- L'amministratore comunica alle Entrate (entro il 28 febbraio, quest'anno slittato all'8 marzo) i dati del cessionario, la sua accettazione e l'importo spettante in base alle spese pagate dal condominio entro l'anno precedente. Al condomino consegna il protocollo dell'invio

3

**L'utilizzo Possibili al massimo due cessioni**

- Il cessionario, nel «cassetto fiscale», visualizza e accetta il credito d'imposta attribuito, disponibile a partire dal 10 marzo. Può usarlo per compensare imposte o contributi, oppure cederlo a terzi, che possono usarlo ma non più cederlo



Peso: 1-5%, 2-52%



**IL QUADRO**


**IL TREND**

Gli investimenti per la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica degli edifici  
Investimenti milioni di euro



**IL DETTAGLIO MENSILE**

L'andamento degli investimenti per ristrutturazioni e riqualificazione energetica nel 2018  
Investimenti milioni di euro




**LE POSSIBILITÀ DI CESSIONE**

Il quadro delle principali possibilità offerte dalla normativa



**DETRAZIONE**



**SPESA MASSIMA**



**RECUPERO DETRAZIONE**



**SOGGETTO CUI PUÒ ESSERE CREDITO IL CREDITORE D'IMPOSTA**

Fornitori o altri soggetti privati (comprese banche e intermediari ma solo se il soggetto che sostiene la spesa è nella no tax area)

Fornitori o altri soggetti privati diversi da banche e intermediari finanziari

Fornitori o altri soggetti privati diversi da banche e intermediari finanziari

Fonte: CNA, dipartimento Politiche fiscali e societarie



Peso: 1-5%, 2-52%

**Intervista**

# Buia (Costruttori edili)

## “Appalti con gare trasparenti ma il Paese adesso è fermo”

VALENTINA CONTE, ROMA

«Il super commissario non va bene. E alzare le soglie per gli obblighi di gara non serve, anzi può essere dannoso perché comprime la concorrenza». Gabriele Buia, imprenditore di Parma e dal 2017 alla guida dell'Ance, l'associazione dei costruttori italiani, dice che il settore è «in apprensione».

**Il governo litiga sullo sblocca-cantieri. La Lega lo vuole maxi e anche per l'edilizia privata. M5S punta su piccole opere pubbliche, specie a Sud. E voi?**

«Ci aspettiamo misure giuste per un settore all'undicesimo anno di decrescita non felice, con 120 mila imprese perse. Ma girano tanti testi e distinguo che non rendono chiaro cosa davvero il governo voglia fare. Mentre ci sono 600 cantieri fermi per 51 miliardi di investimenti bloccati e 800 mila posti di lavoro potenziali».

**Litigano anche sul commissario: unico per la Lega, ad hoc per la singola opera nell'idea dei Cinque Stelle, attenti a non sminuire il ministro Toninelli.**

«Non è quello che ci serve. Ma se proprio dobbiamo puntare sul commissario che almeno sia come quello della Bari-Napoli che ha accorciato i tempi di due anni. Il punto è un altro. Il codice degli appalti non è adeguato alle necessità del Paese».

**Il vostro pallino fisso...**

«Per realizzare un'opera sopra i 100 milioni oggi servono 15 anni e 7 mesi. E il 55% di questa durata – definita da uno studio di Palazzo Chigi “tempi di attraversamento” – per noi sono solo tempi morti: autorizzazioni Cipe, vidimazioni della Corte dei Conti, pareri. La filiera decisionale che porta all'appalto va ottimizzata. E in fretta, cambiando il codice. Il Paese è fermo, non si cresce».

**Il governo pensa di alzare le soglie per gli obblighi di gara a 2 o anche 5 milioni. Un aiuto?**

«Al contrario. Non ci interessa, non ci fa svoltare, anzi non è neanche corretto e comprime la competizione. Noi siamo per misure che garantiscano trasparenza, legalità, concorrenza. La soglia non negoziale deve rimanere un'eccezione, non la prassi. Non abbiamo mai chiesto di innalzarla. Anzi, non vogliamo scorciatoie. Ma regole chiare, valide per tutti, in grado di condurre velocemente a bandi e assegnazioni. Il sistema industriale è allo stremo. Se le procedure di gara sono farraginose e incomprensibili, i tempi si dilatano, passano anni, gli investitori scappano. Ormai siamo passacarte, stressati da verifiche continue. Il codice degli appalti ha bloccato tutta la pubblica amministrazione. I funzionari evitano di firmare perché temono l'abuso d'ufficio o il danno erariale. È ora di tornare

a un regolamento chiaro, semplice, applicabile».

**Deregolamentare è un assist alla corruzione?**

«Chi vuole agire in modo illecito continuerà a farlo. Non è inasprendo le pene che si bloccano le infiltrazioni. E poi più norme ci sono e più si aggirano».

**L'Anac ha ancora senso?**

«Solo se fa il controllore e non il regolatore. Ma non può essere la Santa Inquisizione. Il ruolo duale crea solo frizioni istituzionali. In Italia non c'è più lavoro, partiamo da questo. Le aziende che lavorano con il pubblico ormai sono ferme. Senza infrastrutture – grandi e piccole, pubbliche e private – non si cresce. E non si investe. Le industrie ci snobbano. E mentre altri paesi europei già progettano sui fondi Ue 2021-2027 noi arriviamo al 10% di spesa delle risorse 2014-2020. E siamo nel 2019. Bloccati».

“

In Italia non c'è più lavoro. Le aziende che operano con il pubblico sono bloccate. Senza infrastrutture non si cresce. E non si investe

”



Gabriele Buia, presidente di Ance



Peso: 25%

# Edilizia, in cantiere c'è una piccola ripresa

I dati dell'Ance: torna il segno più per le costruzioni, fatturato a 128 miliardi  
E aumentano gli acquisti da parte delle famiglie (+6,7%)

di **Gino Pagliuca**

**L**e imprese edili sopravvissute alla crisi possono guardare ai prossimi mesi con ragionevole fiducia. I dati dell'Osservatorio Ance sul mercato delle costruzioni nel 2018 fanno ammontare il fatturato complessivo a poco più di 128 miliardi, con una variazione positiva in termini reali dell'1,5 per cento sull'anno precedente. Le previsioni sono di un ulteriore aumento del 2% per l'anno in corso e per un proseguimento del trend per l'anno prossimo.

## Bilanci

Il dato forse più significativo è la ripresa del 3 per cento del fatturato delle nuove edificazioni residenziali: lo stock di inventario si sta lentamente riducendo e d'altra parte le stime sui permessi di costruire ritirati nel 2018 segnalano a loro volta un leggero incremento delle pratiche, che lo scorso anno avrebbero toccato quota 59 mila, con un balzo di circa il 5 per cento rispetto al 2017. Ricordiamo che il dato sui permessi è segnaletico dell'andamento del mercato, perché i permessi si trasformano in cantieri di vendita dopo uno-due anni. Difficile però entusiasarsi se si torna un po' indietro negli anni. Nel 2005 infatti i permessi ritirati erano quasi 306

mila. Si sta fermando la drammatica emorragia di posti di lavoro nel settore. In dieci anni gli addetti sono diminuiti di 550 mila unità, un numero che letto insieme ai circa 50 miliardi di riduzione del fatturato annuo danno la misura di quanto l'economia italiana sia dipendente dall'andamento delle costruzioni.

Le banche rimangono prudenti nell'erogazione di finanziamenti alle imprese edili: i dati relativi ai primi nove mesi del 2018 fanno segnare una crescita del 16 per cento, il calo in dieci anni comunque sfiora il 70 per cento. D'altro canto l'edilizia è di gran lunga il settore del mercato che ha dato più dolori al sistema bancario, visto che gli importi non pagati rappresentano il 30 per cento del totale delle sofferenze con garanzia immobiliare. In crescita anche i mutui erogati alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, il consuntivo 2018 dovrebbe attestarsi sui 50 miliardi di erogato, grazie anche alla crescita delle vendite di casa, salite a 578.647 unità, con un incremento del 6,7 per cento su base annua. Tornando ai dati di settore, va segnalato che nel residenziale il giro d'affari delle ristrutturazioni è oltre due volte e mezzo quello delle nuove edificazioni.

Nel 2018 sono stati spesi per la manuten-

zione delle case 47 miliardi di euro e di questi circa 23,6 miliardi sono veicolati da bonus manutenzione o energetico. Le agevolazioni fiscali, confermate per il 2019 sono un volano per l'industria e un buon affare per lo Stato, dato che fanno emergere il nero. Ma nonostante le apparenze non lo sono sempre per i contribuenti.

Lo diciamo prendendo spunto da una lettore giuntaci in redazione da San Giuliano Milanese dove si racconta la vicenda di un

grande condominio abitato in buona parte da pensionati che ha varato un programma di forti spese per ristrutturazione convinto dalla possibilità di usufruire del bonus. Il lettore mette in dubbio l'utilità dei lavori e la modalità con cui è avvenuta la scelta dell'impresa e su questo ovviamente non spetta a noi giudicare. Ma segnala un problema senz'altro reale: il rischio che alcuni dei condomini si siano fatti allettare da un bonus di cui non potranno godere per incapienza fiscale. Sarebbe meglio farsi fare i conti prima di deliberare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche nel 2018 le ristrutturazioni hanno sostenuto il mercato. Spesi 47 miliardi, la metà grazie ai bonus fiscali

# 25.000

## Case a Milano

Nel 2018 secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate sono state vendute a Milano 24.522 case, con un aumento del 3,4% rispetto al 2017. Ottimo il quarto trimestre, con un più 9,8%.



Peso:64%



## Crescono le vendite di negozi

Nel 2018 c'è stato un forte aumento delle vendite di uffici a Milano. Sono infatti passate di mano 1.145 unità immobiliari A/10, 196 in più rispetto all'anno precedente. In crescita del 6,6% anche i passaggi di proprietà di negozi: ne sono stati venduti 1.710, contro i 1.604 del 2017. Nel quarto trimestre dell'anno sono stati venduti 335 uffici (+1,1%); 565 le vendite di immobili commerciali (+23% su base annua).

## Resta debole la domanda di mutui

Battuta d'arresto delle domande di mutuo a febbraio. Secondo i dati della Centrale rischi Crif, si è registrata una diminuzione del 7,8% rispetto allo stesso periodo del 2017, con le surroghe ormai ridotte al minimo. Cresce l'importo richiesto, arrivato a 129.702 euro, con un incremento del 2,9%. La diminuzione di febbraio fa seguito a quella lievemente inferiore (-6,4%) registrata nel mese precedente.

### L'identikit

Quanto vale il mercato delle costruzioni Dati in milioni di euro

	Stima fatturato 2018	Variazione reale sul 2017	Previsione per il 2019
<b>TOTALE ABITAZIONI</b>	<b>128.076</b>	1,5%	2,0%
abitazioni	65.668	1,2%	1,5%
- nuove	18.588	3,0%	3,5%
- manutenzione straordinaria	47.079	0,5%	0,7%
non residenziali	62.409	1,8%	2,6%
- private	40.369	4,8%	3,0%
- pubbliche	22.040	-3,2%	1,8%

### Vincono le ristrutturazioni

Il peso dei vari comparti



### Con il Fisco nel motore


Il giro d'affari indotto dai bonus per ristrutturazioni e risparmio energetico. Dati in milioni di euro

Anno	Valore	Var. annua
2013	22.900	42,7%
2014	23.225	1,4%
2015	20.300	-12,6%
2016	23.034	13,5%
2017	22.950	-0,4%
2018**	23.598	2,8%

\*\*stima sui dati Cresme primi 11 mesi


### In lenta ripresa

I permessi di costruzione residenziali in Italia 305.706



### L'onda lunga della crisi

Il calo degli occupati nell'edilizia (dati in migliaia)



### L'incidenza dei finanziamenti

Mutui ai costruttori per le nuove edificazioni. Dati in milioni di €

Anno	Residenz.	Non Residenz.	TOTALE
2007	31.427	21.091	52.518
2013	11.212	5.586	16.798
2014	9.145	5.961	15.107
2015	8.172	9.972	18.144
2016	8.169	8.528	16.697
2017	7.179	8.966	16.146
2018*	5.337	8.082	13.419

\*primi nove mesi

L'Ego-Hub

Fonte: Ance



Peso:64%